



#ATTraCT+

AGAINST TRAFFICKING - TRANSNATIONAL COOPERATION
AND NEW TECHNOLOGIES TO TRAIN SOCIAL WORKERS

DIARIO DI BORDO

Identificazione e
protezione delle vittime
di tratta di esseri umani
in Francia, Spagna,
Italia e Cipro



Erasmus+

Erasmus+

Questa pubblicazione è stata cofinanziata dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea.

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Questa pubblicazione è stata realizzata dall'associazione ALC - Dispositif National Ac.Sé (Francia), Dedalus Cooperativa Sociale (Italia), Cooperativa Sociale Proxima (Italia), Cooperazione Internazionale Sud Sud - CISS (Italia), On the Road Società Cooperativa Sociale (Italia), l'associazione Mujeres en Zona de Conflicto - MZC (Spagna), Cyprus Refugees Council - CyRC (Cipro) e "Hope For Children" CRC Policy Center (Cipro)

Nell'ambito del progetto #ATrACT+ *Coopération transnationale et nouvelles technologies pour la formation des intervenants sociaux en matière de traite des êtres humains*, pilotato dall'associazione ALC – Dispositif National Ac.Sé

Progetto di grafica ed impaginazione: Stefania Piaser

© Association ALC – maggio 2020



INDICE

CAPITOLO 01

IL PROGETTO E LA METODOLOGIA

Sessioni di formazione nei 4 paesi del progetto pag. 03

CAPITOLO 02

IL FENOMENO DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI NELLE REGIONI IN CUI SI SONO SVOLTE LE FORMAZIONI

Tratta degli esseri umani a Cipro pag. 09

Tratta degli esseri umani in Spagna pag. 12

Tratta degli esseri umani in Francia pag. 15

Tratta degli esseri umani in Italia pag. 20

CAPITOLO 03

LEGISLAZIONE SULLA TRATTA E L'ASILO NEI QUATTRO PAESI DEL PROGETTO

Legislazione a Cipro	pag. 23
Legislazione in Spagna	pag. 41
Legislazione in Francia	pag. 52
Legislazione in Italia	pag. 61

CAPITOLO 04

ANALISI DELLE PRASSI OPERATIVE OGGETTO DI OSSERVAZIONE

Analisi delle prassi a Cipro	pag. 71
Analisi delle prassi in Spagna	pag. 75
Analisi delle prassi in Francia	pag. 80
Analisi delle prassi in Italia	pag. 84

Il progetto e la Metodologia

Il progetto #ATrACT+, *relative ai partenariati Coopératio- nale et nouvelles techno- logies pour la formation des intervenants sociaux en matière de traite des êtres humains*¹, è finanziato dal programma europeo Erasmus+, *relative ai partenariati strategici. Il progetto intende promuovere, sviluppare e rafforzare le competenze degli operatori sociali nel campo dell'identificazione, del sostegno e della protezione delle persone vittime di tratta.*

SESSIONI DI FORMAZIONE NEI 4 PAESI DEL PROGETTO

#ATrACT+

Riunisce 8 associazioni
di 4 paesi europei:

- **SPAGNA**
- **FRANCIA**
- **ITALIA**
- **CIPRO**

ALC, nella suo ruolo di coordinatore della Rete nazionale di protezione delle vittime di tratta "**Ac.Sé**", in Francia.
L'associazione ALC coordina il **progetto #ATrACT+**

- **Hope for Children CRC Policy Center**
- **Cyprus Refugees Council (CyRC)**

Mujeres en Zona de Conflicto

- **On the Road Società Cooperativa Sociale**
- **Dedalus Cooperativa Sociale**
- **Cooperativa Sociale Proxima**
- **Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS)**

Durante il primo anno del progetto, 33 operatori sociali delle varie associazioni partner hanno partecipato a 9 formazioni transnazionali organizzate nei quattro paesi sopraindicati.

Le formazioni, di una durata di 4 giorni, si sono svolte come segue:

1ª SESSIONE DI FORMAZIONE NICOSIA

**18-21
Marzo
2019**



Operatrici
Francesi di
**Rete nazionale Ac.Sé/
associazione ALC**



Operatrice sociale
Italiana di
Associazione CISS

sono state accolte dalle associazioni
Hope for Children e CyRCere

2ª SESSIONE DI FORMAZIONE MARSIGLIA

**26-29
Marzo
2019**



Operatrici
Spagnole di
Associazione MZC



Operatrici sociali
Italiane di
Dedalus Cooperativa Sociale

sono state accolte dalle associazioni
Autres Regards - Amicale du Nid - Claire Joie
partners della
Rete nazionale Ac.Sé/associazione ALC

3ª SESSIONE DI FORMAZIONE MARTINSICURO - SAN BENEDETTO DEL TRONTO

**26-29
Marzo
2019**



Operatori sociali
Francesi di
Rete nazionale Ac.Sé/associazione ALC

sono state accolte da
Associazione On the Road Società Cooperativa Sociale

4ª SESSIONE DI FORMAZIONE **PALERMO**

**02-05
Aprile
2019**



Operatrici sociali
Francesi di

Rete nazionale Ac.Sé/associazione ALC

sono state accolte da
Associazione CISS

5ª SESSIONE DI FORMAZIONE **PARIGI**

**09-12
Aprile
2019**



Operatrici sociali
Cipriote di

Associazione Hope for Children



Operatrici sociali
Italiane di

Cooperativa Sociale Proxima

sono state accolte da
Associazione ALC

6ª SESSIONE DI FORMAZIONE **NANCY**

**09-12
Aprile
2019**



Operatori sociali
Ciprioti di

Associazione CyRC

sono stati accolti da
Associazione Antigone
partners di

Rete nazionale Ac.Sé/associazione ALC

7ª SESSIONE DI FORMAZIONE **NAPOLI**

**20-24
Maggio
2019**



Operatrici sociali
Francesi di

Rete nazionale Ac.Sé/associazione ALC

sono state accolte da
Cooperativa Sociale Dedalus

8ª SESSIONE DI FORMAZIONE **RAGUSA**

**20-24
Maggio
2019**



Operatrici sociali
Spagnole di
Associazione MZC

sono state accolte da
Cooperativa Sociale Proxima

9ª SESSIONE DI FORMAZIONE **ALMERIA**

**25-28
Giugno
2019**



Operatrici sociali
Italiane di

Associazione On the Road



Operatrici sociali
Francesi di

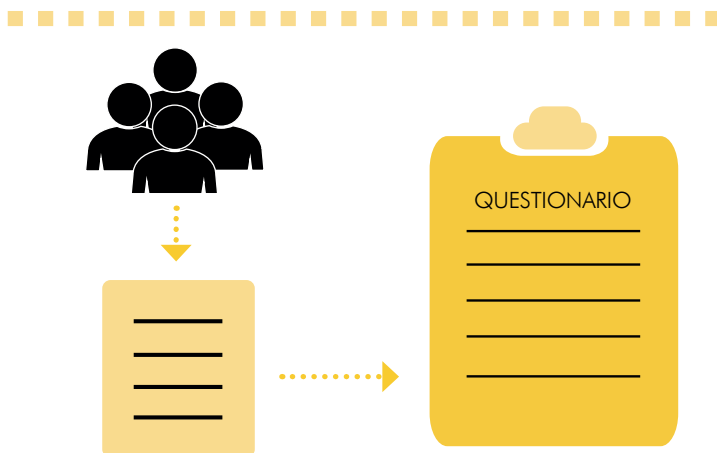
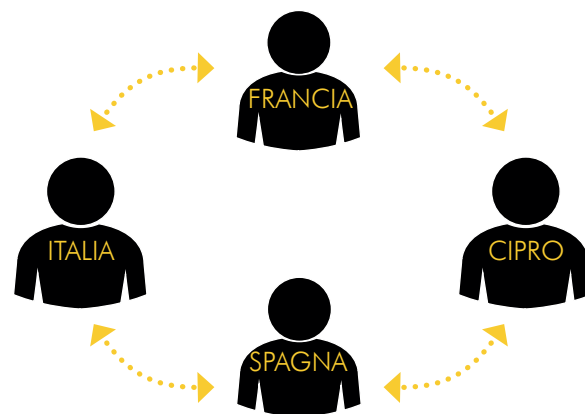
**National network Ac.Sé /
association ALC**

sono state accolte da
Associazione MZC

ORGANIZZAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE

Le sessioni di formazione sono state organizzate secondo una **metodologia pedagogica pratica**, essenzialmente basata su **scambi di buone prassi** tra operatori sociali di paesi diversi e sull'osservazione partecipativa delle

attività svolte dall'organizzazione di accoglienza. Degli incontri formali con le istituzioni e altre associazioni locali, che intervengono sul tema della tratta, hanno completato i vari programmi formativi.



I partecipanti alle formazioni hanno **raccolto dati e informazioni** sul fenomeno della tratta e sulla legislazione del paese visitato, nonché sui programmi esistenti nell'ambito dell'identificazione, dell'assistenza,

del supporto e della protezione delle persone vittime di tratta. La raccolta dati è stata effettuata a partire da un **questionario comune**, redatto dai membri del comitato di pilotaggio del progetto #ATrACT+.

Questo documento è la sintesi dei diversi appunti di viaggio scritti dai partecipanti. Si basa quindi sui loro punti di vista e sulle loro percezioni dei diversi sistemi e programmi di assistenza osservati nei periodi delle formazioni (tra marzo e giugno 2019).

La presentazione delle legislazioni nazionali è stata elaborata dai membri del comitato di pilotaggio del progetto.



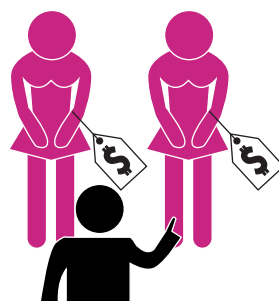
**Il fenomeno
della tratta di esseri umani
nelle regioni in cui
si sono svolte le formazioni**

TRATTA DEGLI ESSERI UMANI A CIPRO



VITTIME DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI

In base alle informazioni raccolte durante la formazione a Cipro, la maggior parte delle persone identificate come vittime di tratta sono state sfruttate nell'ambito della **prostituzione** e del **lavoro forzato**.

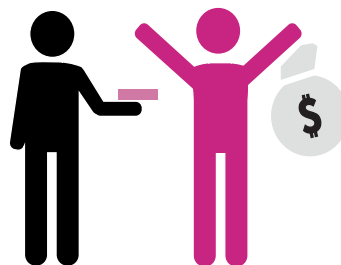


PROSTITUZIONE



LAVORO FORZATO

I rappresentanti delle istituzioni e associazioni, incontrati durante la formazione, hanno indicato la presenza di alcuni casi di tratta ai fini della **criminalità forzata** e di **matrimoni forzati**.



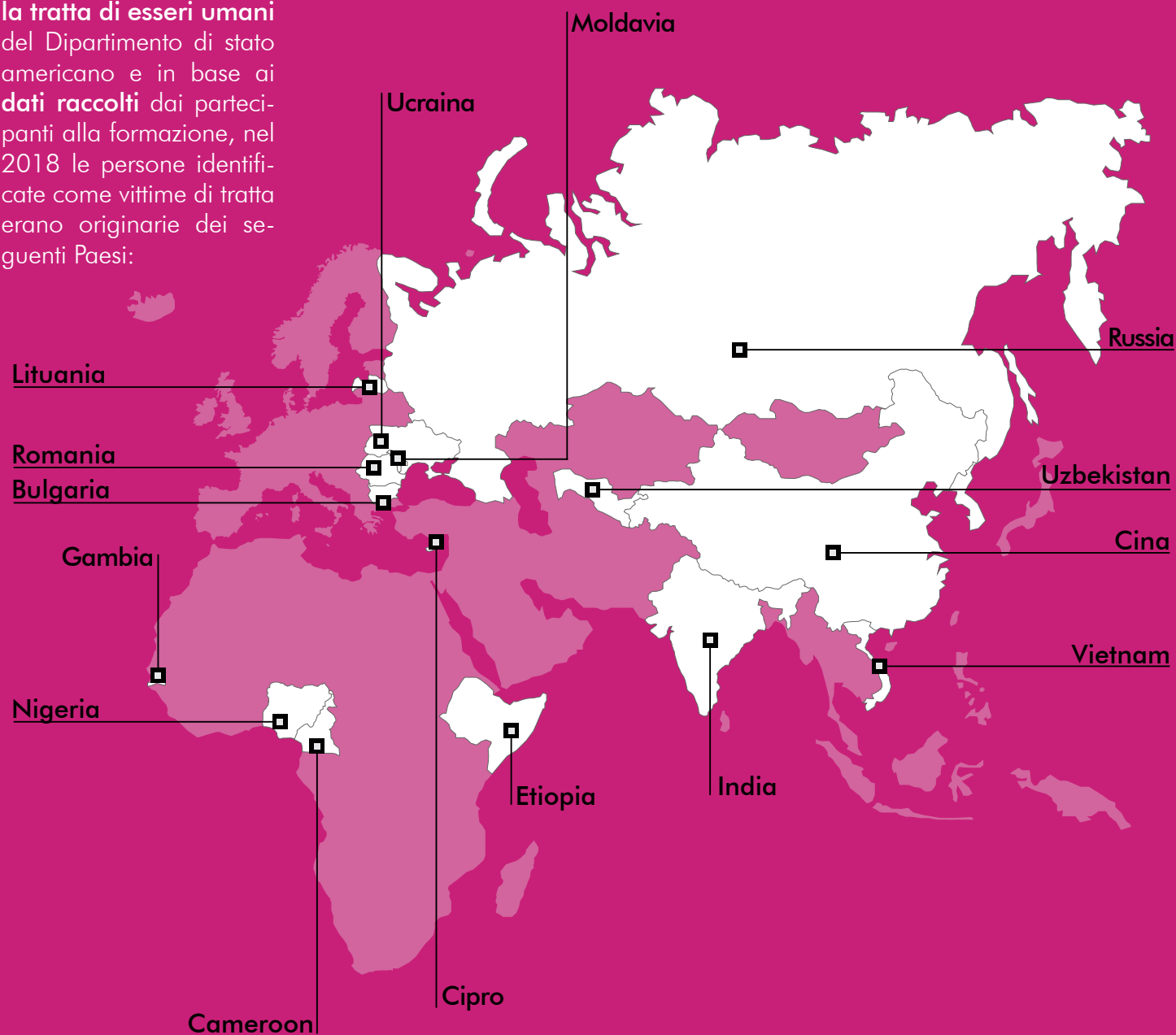
CRIMINALITÀ FORZATA



MATRIMONI FORZATI

PROVENIENZA DELLE VITTIME

In base al **rapporto sulla tratta di esseri umani** del Dipartimento di stato americano e in base ai **dati raccolti** dai partecipanti alla formazione, nel 2018 le persone identificate come vittime di tratta erano originarie dei seguenti Paesi:



Sfruttamento sessuale

Le persone sfruttate nell'ambito della prostituzione sono essenzialmente originarie di:

- Paesi dell'Europa dell'est
- Vietnam
- India
- Paesi della regione sub-sahariana

Sfruttamento lavorativo

Le vittime di sfruttamento lavorativo sono originarie di:

- Paesi del sud dell'Asia
- Paesi del sud-est Asiatico

SFRUTTAMENTO NELLA PARTE NORD DI CIPRO

La maggior parte delle vittime sono sfruttate nella **parte nord di Cipro**, dove, tenuto conto della situazione geopolitica e legislativa:

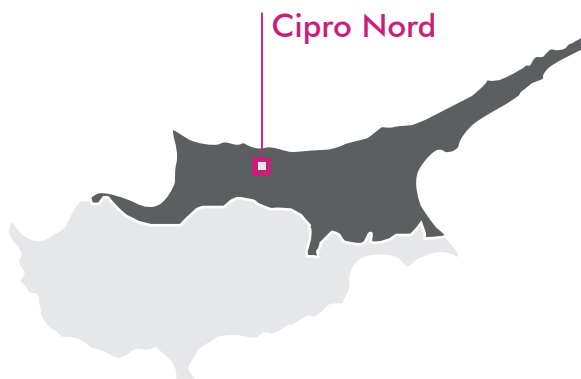
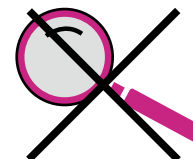
1 L'ingresso sul territorio per chi non ha documenti è più semplice.



2 Le misure di identificazione delle vittime non sono applicate

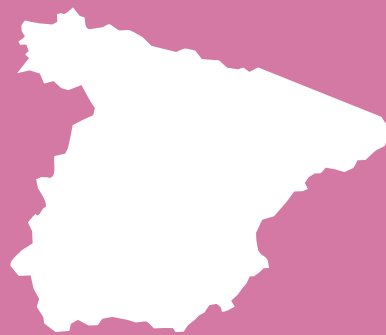


3 Le autorità giudiziarie della repubblica di Cipro non possono svolgere le indagini.



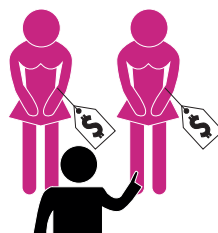
Molte delle persone vittime di tratta originarie di paesi terzi hanno presentato una **richiesta d'asilo** a Cipro.

TRATTA DEGLI ESSERI UMANI IN SPAGNA



IL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI IN ANDALUSIA

Il fenomeno della tratta di esseri umani in Andalusia, e in particolare ad **Almeria**, così come è stato osservato durante la formazione transnazionale, è caratterizzata dallo **sfruttamento lavorativo** e dallo sfruttamento della **prostituzione**.



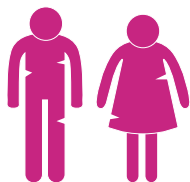
PROSTITUZIONE



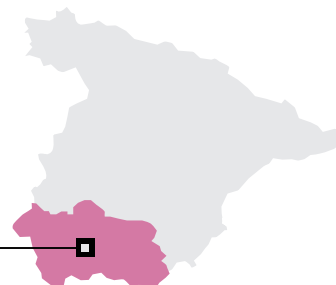
LAVORO FORZATO

"IL MARE DI PLASTICA"

In Andalusia, il bisogno di manodopera spinge gli imprenditori agricoli a cercare il personale all'estero. Uomini e donne arrivano in Spagna, con un **permesso di soggiorno stagionale di sei mesi**.



Andalusia



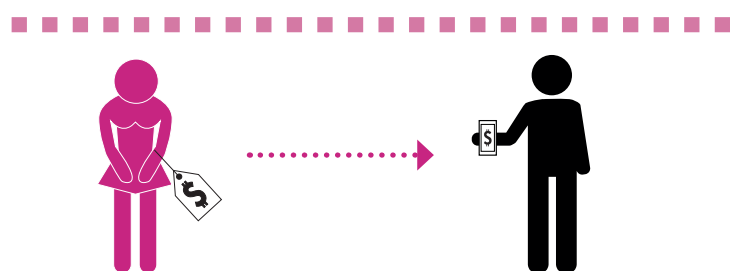
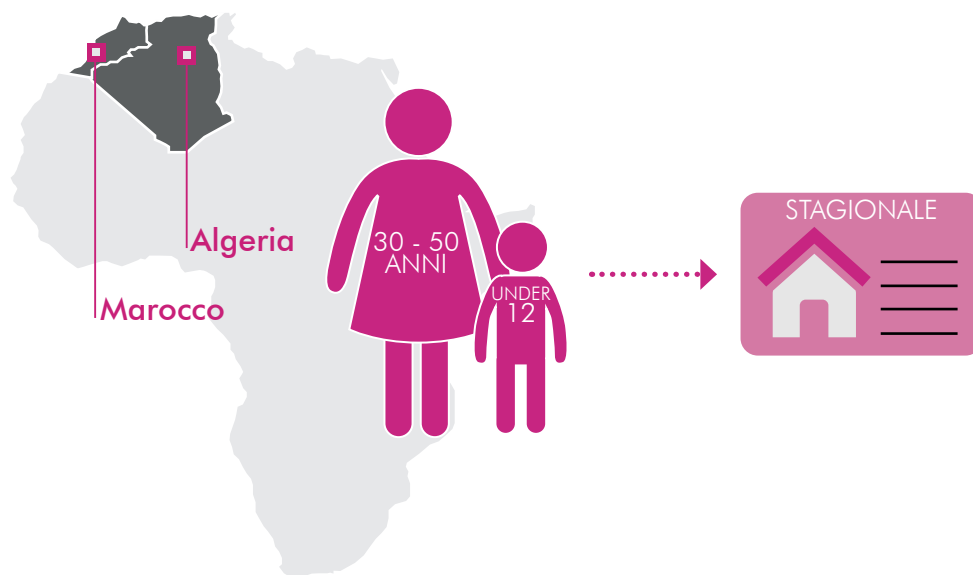
Anche se questi lavoratori hanno firmato un regolare contratto di lavoro, le **condizioni di vita e di lavoro sono difficili**. Alla fine del contratto il loro permesso di soggiorno scade, ma i migranti sono comunque assun-

ti da altri imprenditori agricoli, soprattutto ad Almería, dove esiste una grande concentrazione di serre, chiamata **"il mare di plastica"**, in cui si coltivano frutta e verdure, destinate ai mercati europei e mondiali.



RETI CRIMINALI

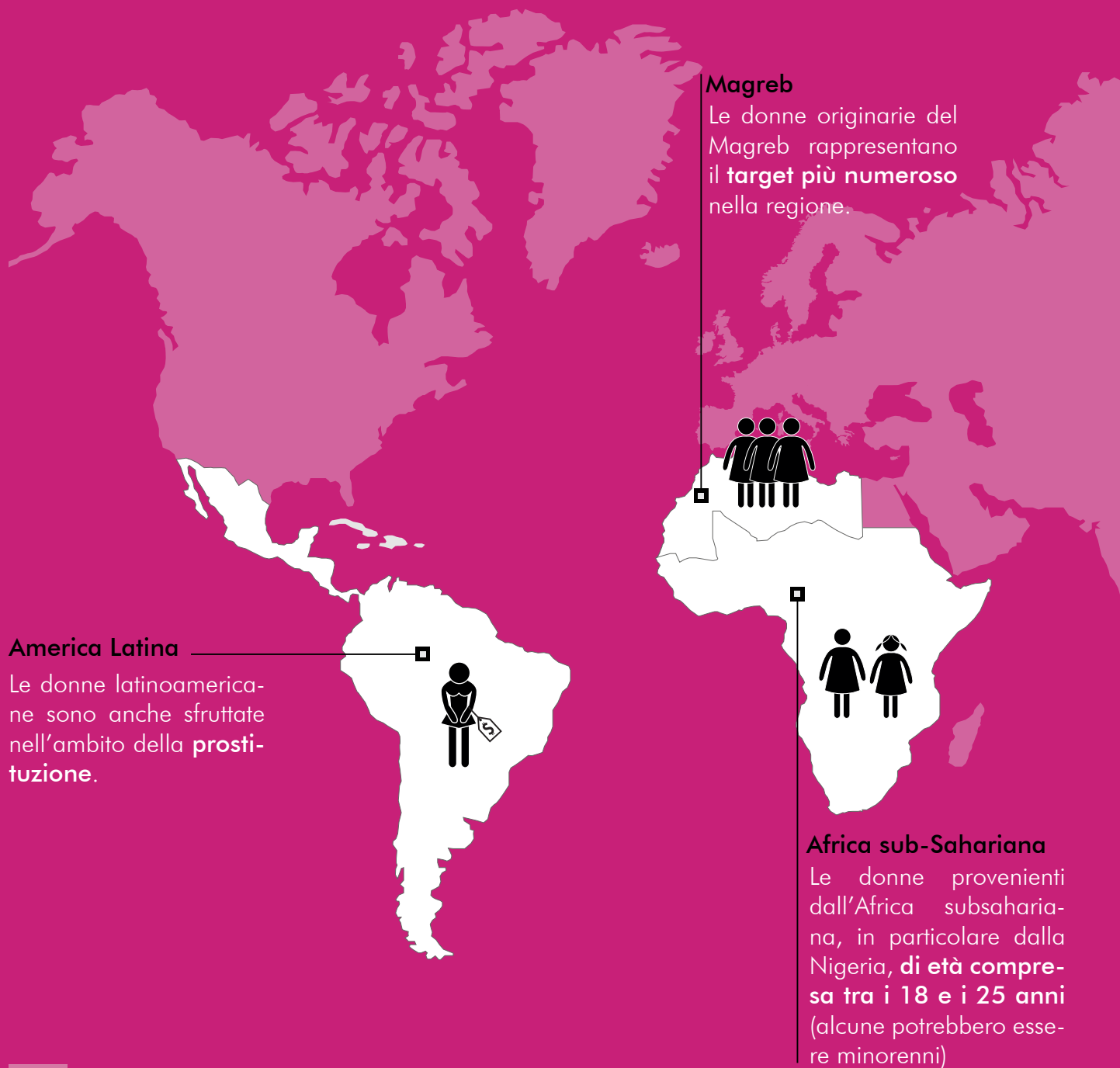
Il permesso di soggiorno stagionale è generalmente attribuito a **donne, algerine e marocchine**, di età compresa **tra i 30 e i 50 anni**, che lasciano nei loro paesi di origine dei **figli di età inferiore ai 12 anni**. In questo modo, il governo spagnolo cerca di assicurarsi che la maggior parte di queste donne rientreranno in patria alla scadenza del contratto e del permesso di soggiorno, poiché i figli rimangono nel paese d'origine.



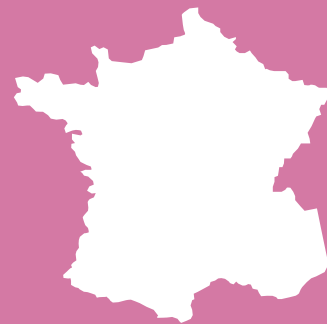
Tuttavia, alcune di loro fuggono, tramite **reti criminali locali** di immigrazione clandestina e tratta di esseri umani. Arriva-

no così ad Almería dove sono costrette a **prostituirsi per rimborsare i trafficanti**.

DA DOVE PROVENGONO LE VITTIME

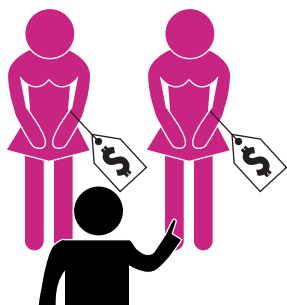


TRATTA DEGLI ESSERI UMANI IN FRANCIA



TIPOLOGIA DEL FENOMENO E ORIGINE DELLE VITTIME

In base alle informazioni raccolte durante le tre sessioni di formazione, l'attenzione delle istituzioni e delle associazioni francesi sembra concentrarsi in particolar modo sulla tratta ai fini di **sfruttamento della prostituzione**.



PROSTITUZIONE

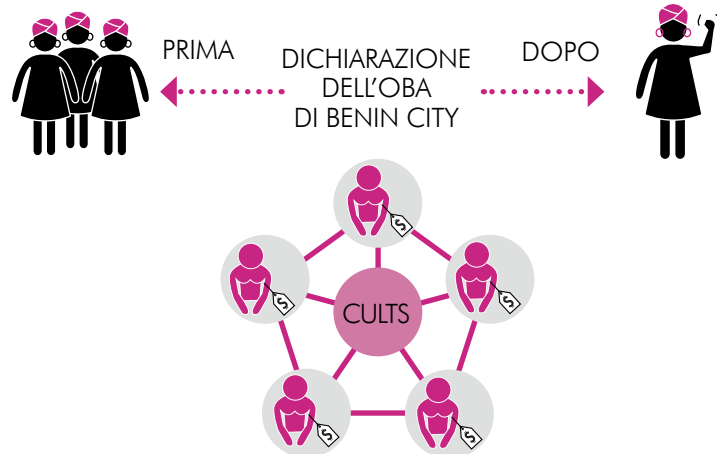
Le vittime di questa forma di sfruttamento provengono da:



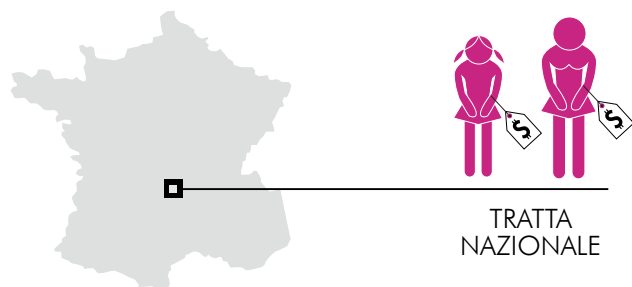
TRATTA NIGERIANA

Per quel che concerne la **tratta nigeriana**, alcuni operatori sociali francesi, incontrati nel corso della formazione, affermano che, dopo la dichiarazione dell'Oba di Benin City (il re di Benin City) nel 2018, ci sono meno madams attive, ma quelle che restano sono più ve-

ementi. Inoltre una parte dello sfruttamento della prostituzione è passato in mano ai **Cults**, gruppi criminali, composti da uomini nigeriani, già presenti in Italia da diversi anni e ora attivi anche in Francia, che gestiscono diversi traffici illeciti.



TRATTA NAZIONALE

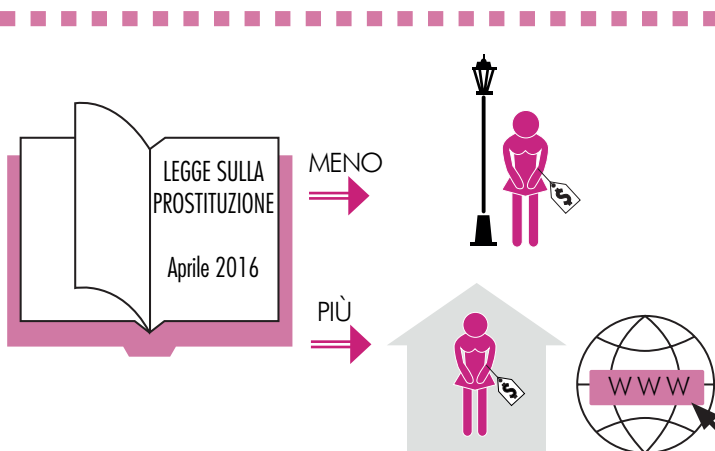


Un fenomeno che, secondo i rappresentanti delle forze dell'ordine incontrati, sta emergendo è quello della **tratta**

nazionale, caratterizzata dallo sfruttamento della **prostituzione di donne e ragazze francesi**, a volte minorenni.

Alcuni operatori incontrati nel corso delle formazioni hanno precisato che la **legge sulla prostituzione** adottata nell'aprile 2016, che prevede, tra l'altro, la penalizzazione dei clienti della prostituzione, ha avuto come effetto la riduzione del numero di persone che si prostituiscono in strada e

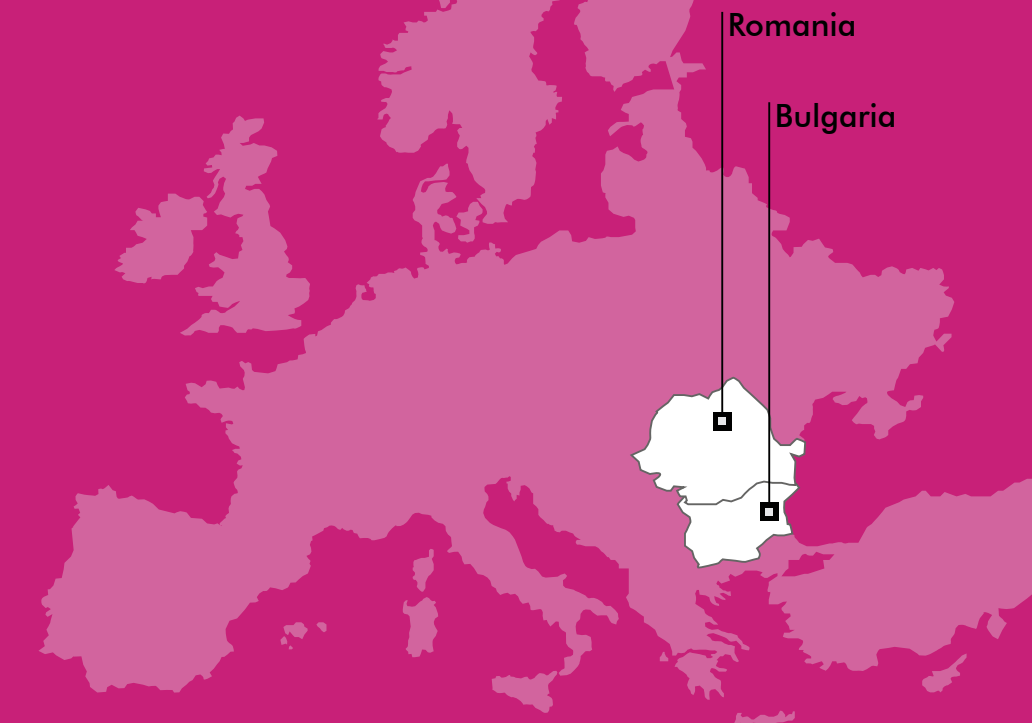
il conseguente **aumento del numero di persone che si prostituiscono in appartamento e tramite annunci su internet**. Lo spostamento della prostituzione dallo spazio pubblico a quello privato rende più complicato il lavoro di monitoraggio e identificazione.



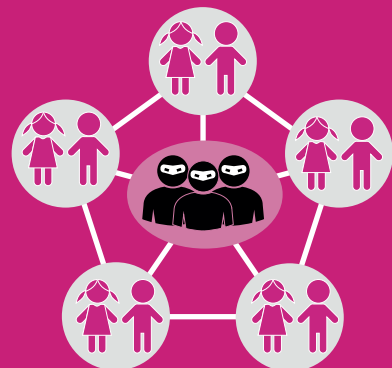
TRATTA DEI MINORI

In base ai dati raccolti durante le formazioni, il fenomeno della **tratta dei minori** è in aumento

Il fenomeno riguarda in particolare i minori delle comunità Rom, rumene e bulgare.

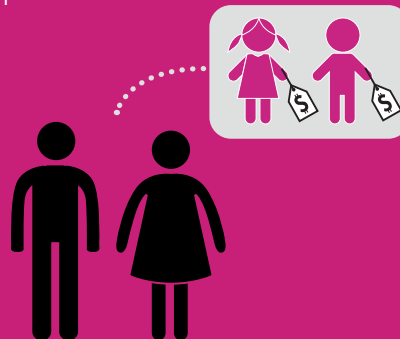


Sono reclutati da **reti criminali organizzate**



OPPURE

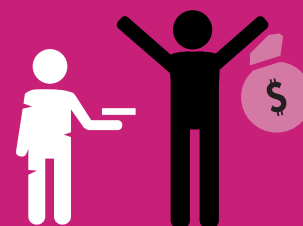
Sfruttati dai **membri delle loro stesse famiglie**, per ragioni di sopravvivenza.



Questi bambini sono obbligati all'**accattonaggio** e alla **criminalità forzata**.

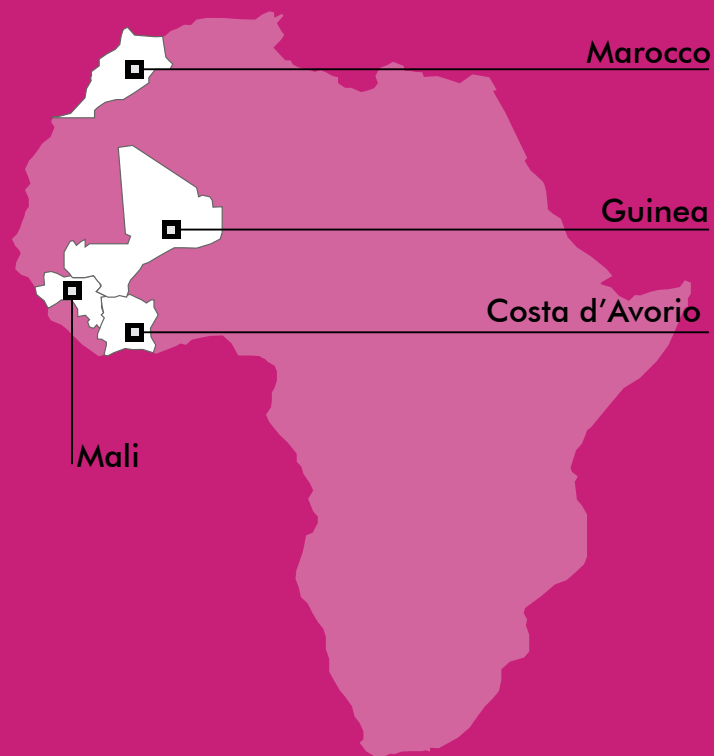


ACCATTONAGGIO



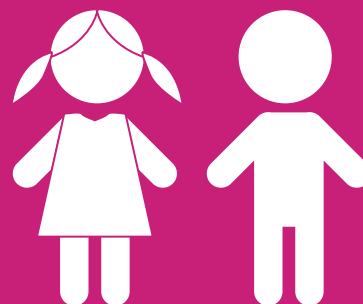
CRIMINALITÀ FORZATA

PROVENIENZA DEI MINORI VITTIME DI TRATTA



Gli operatori sociali incontrati durante le formazioni in Francia parlano anche di un'importante presenza di **minori vittime di**

tratta, di età compresa tra i 10 e i 12 anni e provenienti dal Marocco, dalla Guinea, dal Mali e dalla Costa d'Avorio.

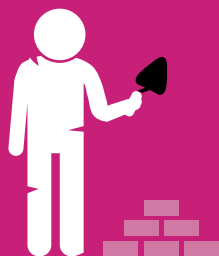


10 - 12 ANNI

SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DELLE VITTIME DELL'AFRICA OCCIDENTALE

Uomini

Oggetto di sfruttamento nei settori dell'**edilizia** e dell'**agricoltura**.

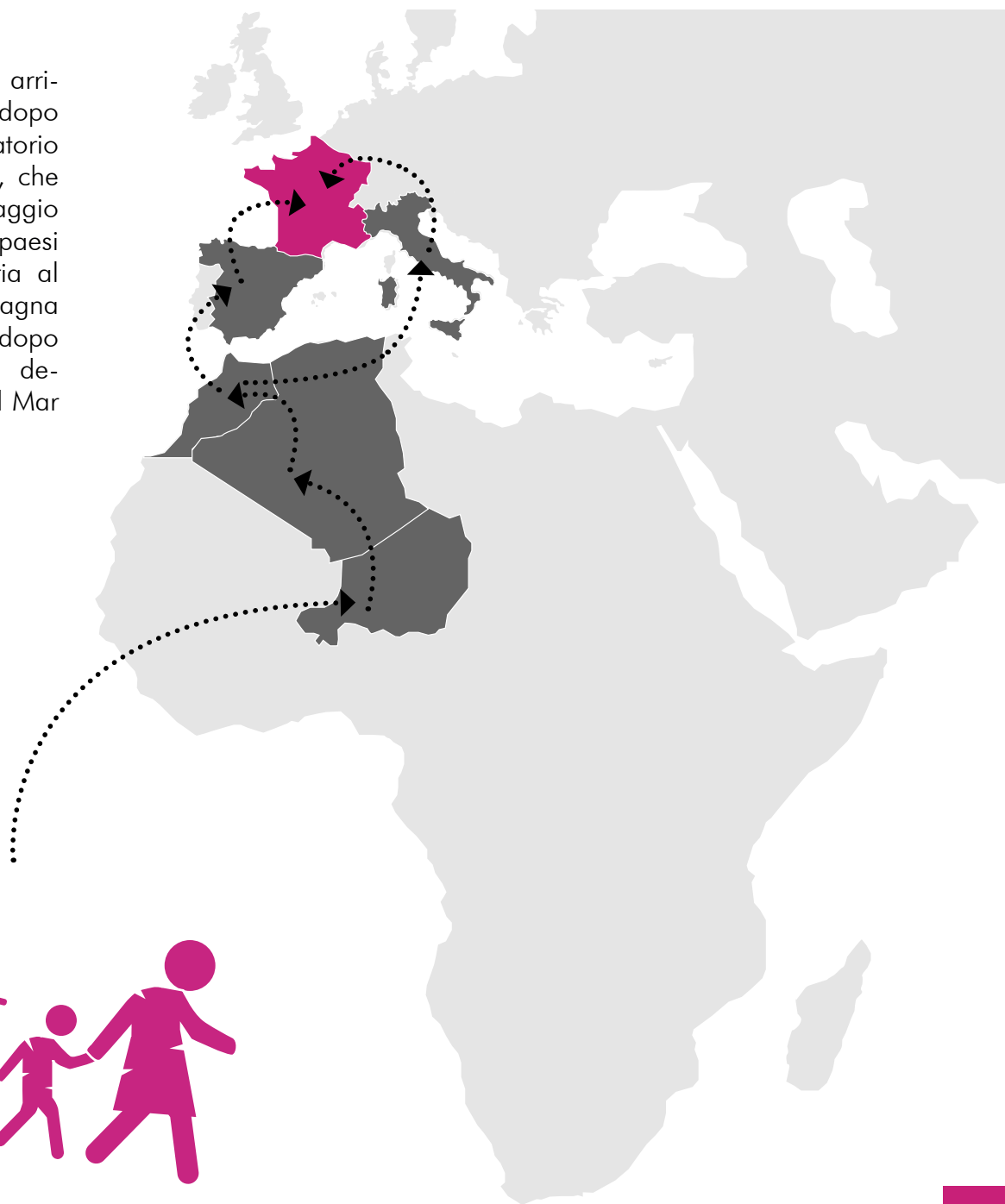


Donne e minori

Sfruttate per lo più nell'ambito della **schiavitù domestica**.



Le vittime di tratta arrivano in Francia dopo un percorso migratorio lungo e traumatico, che comprende il passaggio attraverso diversi paesi dal Niger, all'Algeria al Marocco e alla Spagna o attraverso l'Italia, dopo aver attraversato il deserto del Sahara e il Mar Mediterraneo.



TRATTA DEGLI ESSERI UMANI IN ITALIA

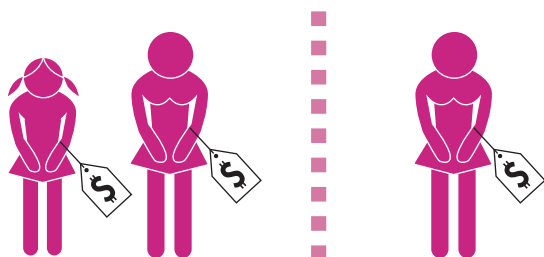


SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE

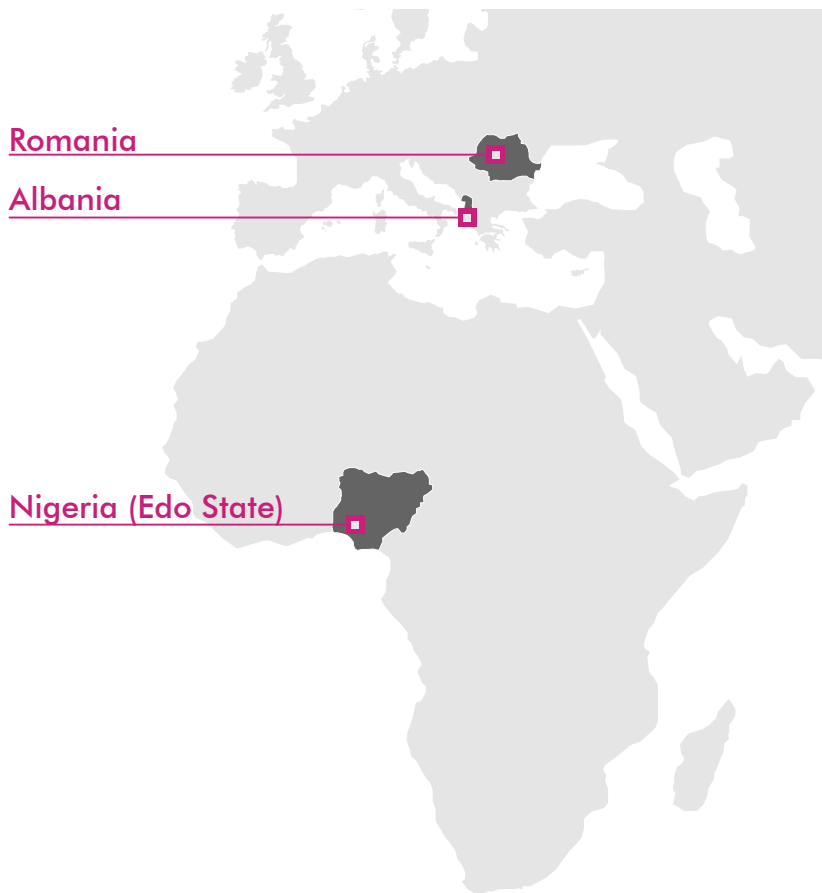
Secondo quanto raccolto dai partecipanti alle formazioni Erasmus+, il fenomeno della tratta in Italia, e in particolare nelle regioni:

- Marche
- Campania
- Sicilia

che sono stati i luoghi delle formazioni transnazionali, è caratterizzato dallo sfruttamento della **prostituzione delle donne e ragazze nigeriane** (originarie di Edo State).



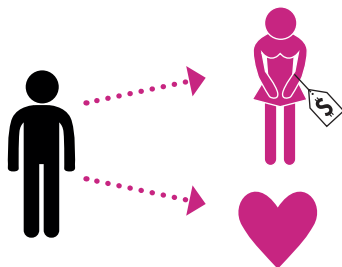
Le donne **albanesi e rumene** sono presenti sui diversi territori e anch'esse sfruttate nella **prostituzione**.



LOVER - BOY

Gli operatori sociali italiani hanno spiegato ai partecipanti alle formazioni che il sistema di controllo su questo particolare gruppo di donne si costruisce attraverso la figura emblematica del **lover-boy**, ossia di un uomo che è al contempo **compagno e sfruttatore**, con una evidente problematica

di legame e pressione psicologica tra sfruttatore e vittima, che rende più complicato il percorso di emancipazione di quest'ultima.



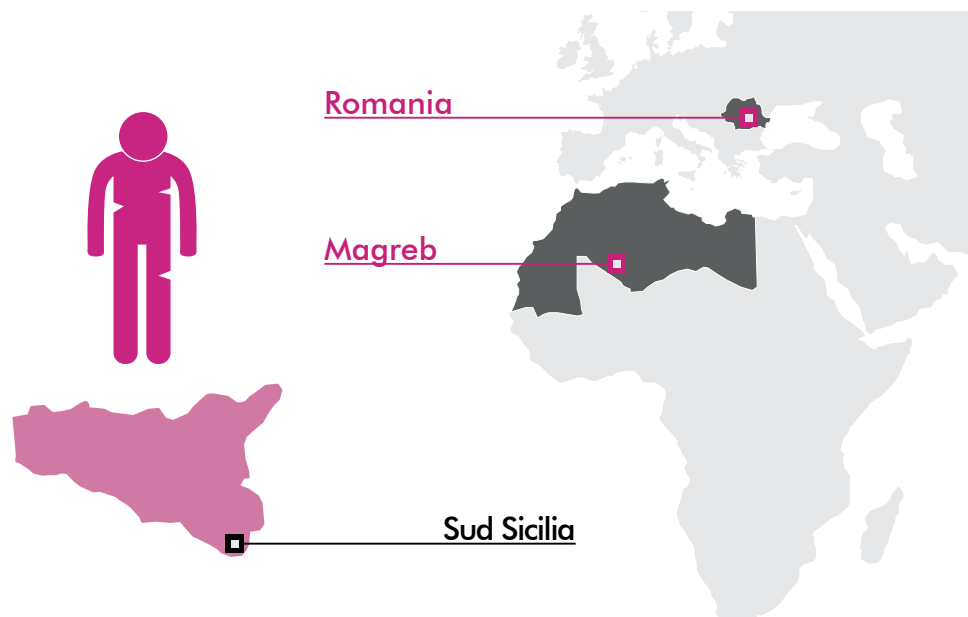
TRANSGENDER

La popolazione transgender latinoamericana è in situazione di **prostituzione e/o di sfruttamento**.



A seconda dei target, si parlerà di tratta di esseri umani, in altri di sfruttamento della prostituzione e in altri ancora di attività libera da qualunque forma di coercizione.

LAVORO FORZATO NEL SUD DELLA SICILIA



Per quel che riguarda il **lavoro forzato**, in base ai dati raccolti durante la formazione a Ragusa, nel sud della Sicilia situazioni di tratta di esseri umani ai fini dello **sfruttamento lavorativo** sono regolarmente identificate dalle associazioni locali e dalle forze dell'ordine e riguardano più specificatamente **uomini rumeni e di origine rom, ma anche uomini magrebini**, quest'ultima essendo la comunità straniera più numerosa nella provincia.



**Legislazione
sulla tratta e l'asilo
nei quattro Paesi del progetto**



LEGISLAZIONE A CIPRO



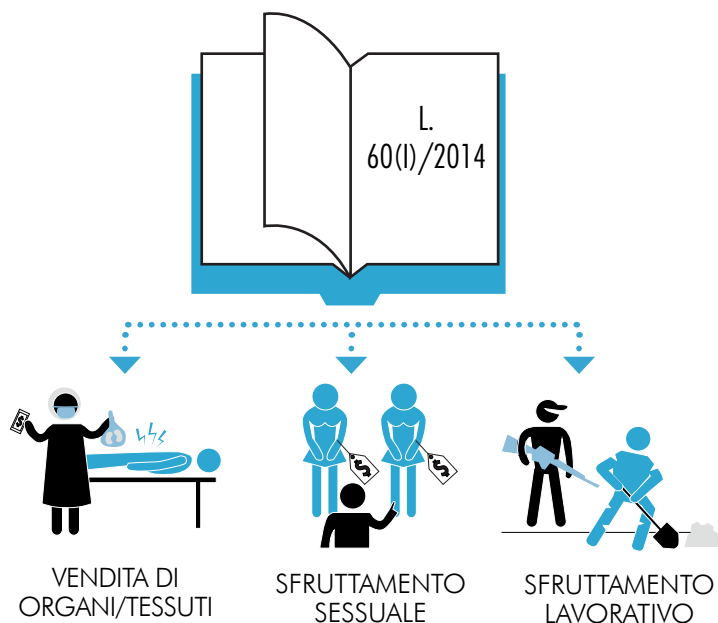
LEGGE SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA TRATTA E LO SFRUTTAMENTO DELLE PERSONE E SULLA PROTEZIONE DELLE VITTIME (L. 60(I)/2014)

Atti perseguibili penalmente

Ai fini della **L. 60(I)/2014**² (di seguito la Legge) una serie di atti sono descritti come atti penalmente perseguibili. La **tratta di persone adulte** è considerata come il reclutamento, il trasferimento, l'alloggio o il trasferimento dell'autorità su una persona con minacce, coercizione, violenza, rapimento, abuso

di potere o posizione di vulnerabilità, debito iconico, uso di droghe o altre sostanze, a scopo di sfruttamento.

La Legge prosegue affermando che la vendita di organi e/o tessuti umani, lo sfruttamento a fini di lavoro e lo sfruttamento a fini sessuali rientrano anch'essi nell'ambito di applicazione della Legge.



2 -Consultabile qui: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2014_1_60/index.html

Caso dei minori

Va notato che nel caso dei minori, la legge stabilisce che lo sfruttamento e la tratta sono considerati reato.

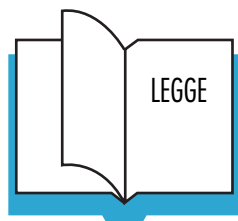


A differenza degli adulti, nel caso dei minori **non è necessario dimostrare i mezzi utilizzati per lo sfruttamento e/o la tratta** (cioè la coercizione, la frode, l'abuso di posizione di autorità, ecc.).

Fattori aggravanti

La legge stabilisce chiaramente che il **consenso della vittima è irrilevante** e non può essere utilizzato come motivo in tribunale per diminuire o alleviare la

colpevolezza o la responsabilità penale dell'autore del reato. Inoltre, la legge stabilisce una serie di **fattori aggravanti**, quali il fatto che:



CONSENSO
DELLA VITTIMA
È IRRILEVANTE

- 1 - La vita della vittima è minacciata;
- 2 - La vittima era una persona vulnerabile;
- 3 - Si è fatto ricorso alla violenza per commettere il reato o che sono stati causati alla vittima danni fisici gravi;
- 4 - Il reato è stato commesso da un pubblico ufficiale durante il normale svolgimento del suo lavoro;
- 5 - Che il fatto è stato commesso da un'organizzazione criminale.

La legge **criminalizza l'uso dei servizi di una vittima di tratta**, sapendo che tale persona era vittima di tratta. Allo stesso tempo, il fatto di non sapere che la persona è stata vittima non attenua

la responsabilità penale. In termini di giurisdizione extraterritoriale dei tribunali ciprioti, la legge stabilisce che i tribunali ciprioti hanno giurisdizione su tali reati in due casi:

- 1 - Quando i reati sono commessi per conto di una persona giuridica nella Repubblica di Cipro;
- 2 - Nei casi in cui i reati sono commessi si ritiene che l'uso delle TIC accessibili attraverso la Repubblica di Cipro.

Diritti e tutela delle vittime

Per quanto riguarda la protezione delle vittime, la legge prevede che le **vittime non siano punibili per le azioni commesse a causa della tratta**. Inoltre, nel caso in cui venga av-

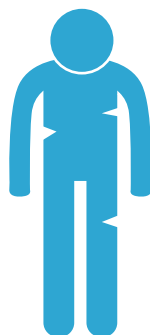
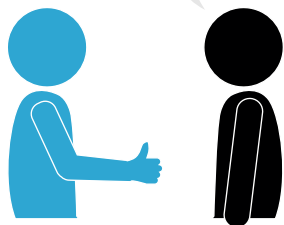
viato un procedimento penale contro una persona, e durante il processo si intenda che la persona sia stata vittima di tratta, **non dovrebbe esserle inflitta alcuna sanzione**.



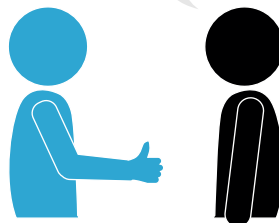
Le vittime hanno il **diritto di essere informate**, in una lingua a loro comprensibile sulle possibilità di denunciare l'autore del reato, sui procedimenti legali avviati, sulla consulenza e l'assistenza legale, sul diritto di ottenere un risarcimento in relazione ai reati commessi contro di loro e su qualsiasi altro servizio che potrebbe essere loro proposto.

La legge prevede che le **vittime siano trattate con rispetto** da tutti coloro che entrano in contatto con loro, indipendentemente dal fatto che siano funzionari pubblici o membri di ONG.

DENUNCIARE L'AUTORE DEL REATO
PROCEDIMENTI LEGALI
CONSULENZA
ASSISTENZA LEGALE
RISARCIMENTO



ASSISTENZA
PSICOLOGICA
E FISICA



Per le vittime che non possiedono mezzi per sostentarsi, i servizi competenti offrono informazioni sull'assistenza cui la vittima ha diritto in relazione alla copertura sia delle **esigenze di base** che delle **esigenze specialistiche** legate al trauma, fisico e mentale, che la persona ha subito.

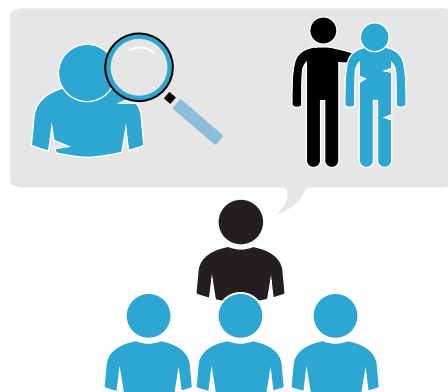
Durante il processo penale, la vittima ha diritto a una serie di **garanzie procedurali** che le garantiranno la sicurezza durante il procedimento penale in tribunale. Tra queste vi è il fatto che il processo si svolga a porte chiuse, la dichiarazione della vittima viene rilasciata attraverso l'uso di telecamere a circuito chiuso.



Identificazione e assistenza alle vittime

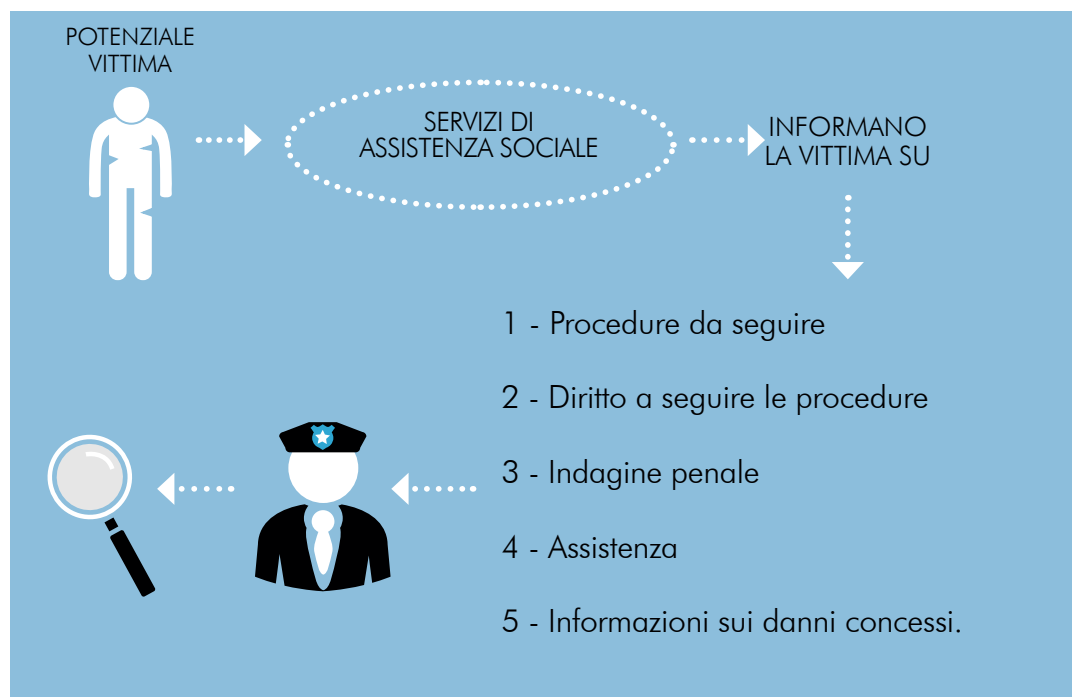
Le autorità competenti hanno l'obbligo di **formare il personale in contatto con le vittime**, in relazione all'identificazione e all'assistenza specializzata che dovrebbe essere fornita

alle vittime e alle vittime potenziali. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero **cooperare tra loro e con le ONG** che forniscono assistenza alle vittime identificate e potenziali.



Potenziali vittime di tratta

Una persona potenzialmente vittima di tratta dovrebbe essere **segnalata ai Servizi di assistenza sociale della Repubblica di Cipro**, che hanno l'obbligo di informare la persona della procedura da seguire, del suo diritto a seguire la procedura, dell'indagine penale, dell'assistenza a cui ha diritto e delle informazioni sui danni che possono essere concessi. Successivamente, il caso in questione viene **segnalato alla Polizia**, l'Unità speciale per la lotta alla tratta di esseri umani, per le indagini che possono portare o meno al riconoscimento ufficiale della persona come vittima di tratta.

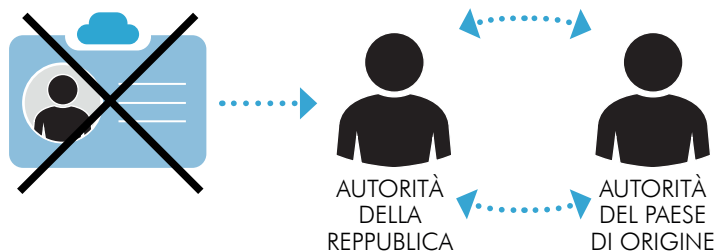


- I Servizi di assistenza sociale (SWS) della Repubblica di Cipro devono gestire i **centri di accoglienza per le vittime della tratta** e monitorarne il funzionamento. Inoltre, l'SWS può delegare a una ONG la gestione di tali centri di accoglienza attraverso un **protocollo di cooperazione**.

Persone senza documenti di identità

Nei casi in cui la vittima non sia in possesso di documenti di identificazione e di viaggio, le **autorità della Repubblica dovrebbero cooperare con le autorità del paese di origine** della vittima per il rila-

scio di tali documenti. Il rimpatrio di una vittima può essere effettuato dopo una valutazione della sua situazione personale e viene attuato se è nell'interesse della vittima.



Assistenza del Fondo per le vittime e di altre strutture amministrative

Fondo per le vittime

La legge prevede la creazione e il funzionamento di un **Fondo per le vittime sotto l'autorità del Ministero dell'Interno**. Il Fondo può accettare donazioni e altri finanziamenti pubblici e privati, che dovrebbero essere utilizzati per programmi di prevenzione della tratta, per l'assistenza alle vittime o per la concessione di danni alle vittime nei casi in cui non possono essere erogati dall'autore del reato.



Gruppo interdisciplinare

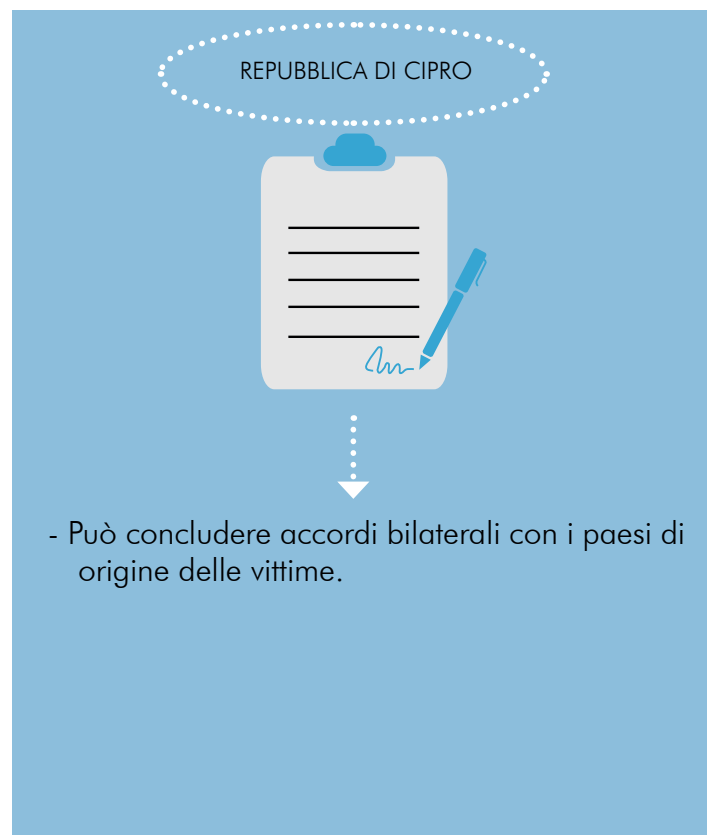
Viene istituito un **Gruppo interdisciplinare**, costituito da una serie di **autorità pubbliche e ONG**, il cui scopo è la **prevenzione dei reati previsti dalla legge e l'assistenza alle vittime**. Tra i compiti specifici figurano la modifica del Piano d'azione nazionale

ogniquale volta necessario, la promozione di modifiche della legge quando necessario, il monitoraggio dell'attuazione della legge e del Piano d'azione nazionale, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i membri del Gruppo interdisciplinare, l'attuazione di pro-

grammi educativi e seminari, la sensibilizzazione del pubblico e l'aggiornamento sullo sviluppo internazionale in merito al quadro di riferimento e all'attuazione della legge.

La **Repubblica di Cipro** può concludere accordi bilaterali con i paesi

di origine delle vittime con lo scopo di scambiare informazioni, prevenire i reati menzionati, promuovere la reintegrazione delle vittime e fornire informazioni sulle rotte legali della migrazione e sui pericoli della migrazione irregolare.



Si noti che tutte le informazioni riportate di seguito si riferiscono alle **procedure ufficiali** e non riflettono necessariamente le prassi che vengono seguite.

Meccanismo nazionale di referral - breve descrizione e organi di attuazione

Il Meccanismo nazionale di referral consiste in procedure riguardanti le **vittime della tratta di esseri umani a Cipro**, come descritto nella **guida³ pubblicata dal**

Ministero dell'Interno della Repubblica di Cipro.

Il Meccanismo nazionale di referral stabilisce le basi per la cooperazione tra i servizi competenti

e le organizzazioni non governative per garantire **l'accesso delle vittime ai loro diritti e la creazione di un quadro di protezione.**



Gli organi di attuazione del Meccanismo nazionale di referral, così come le istituzioni che sostengono le vittime attraverso l'assistenza diretta o la ricerca, sono gli enti statali seguenti:

- Polizia,
- Ministero dell'Interno,
- Dipartimento del Registro Civile e delle Migrazioni,
- Ministero del Lavoro,
- Ministero del Welfare,
- Ministero della Previdenza Sociale,
- Ufficio Legale,
- Ministero della Salute,
- Ministero degli Affari Esteri;

così come le seguenti ONG:

- Cyprus STOP Trafficking,
- KISA,
- MIGS,
- STIGMA.

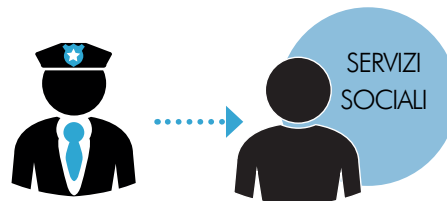
3 - Οδηγός για τον χειρισμό περιπτώσεων Εμπορίας Προσώπων; Consultabile qui: [http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/all/64DCA4CF2A4FFF8CC-2581D3002CADC4/\\$file/ΟΔΗΓΟΣ%20ΓΙΑ%20ΤΟΝ%20ΧΕΙΡΙΣΜΟ%20ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ%20ΕΜΠΟΡΙΑΣ%20ΠΡΟΣΩΠΩΝ-EMA.PDF?openelement](http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/all/64DCA4CF2A4FFF8CC-2581D3002CADC4/$file/ΟΔΗΓΟΣ%20ΓΙΑ%20ΤΟΝ%20ΧΕΙΡΙΣΜΟ%20ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ%20ΕΜΠΟΡΙΑΣ%20ΠΡΟΣΩΠΩΝ-EMA.PDF?openelement)

Referral della persona potenzialmente vittima di tratta

Dopo che una persona è stata identificata come potenziale vittima di tratta da un qualsiasi ente statale o non governativo, deve essere **indirizzata** da questa organizzazione **alla Polizia e/o ai Servizi di assistenza sociale**⁴.

Potenziale vittima

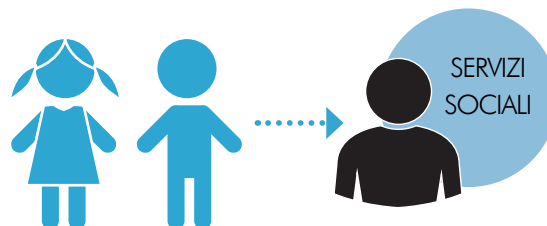
Nel caso in cui di una potenziale vittima si debba occupare la **Polizia**, quest'ultima **informa i Servizi di assistenza sociale** al fine di garantirle un'assistenza adeguata e tutte le informazioni pertinenti.



Nel caso in cui la persona potenzialmente vittima di tratta venga indirizzata ai **Servizi di assistenza sociale**, questi la indirizzano alla **Polizia e le forniscono assistenza e informazioni**.

Caso di minori vittime di tratta

Nel caso in cui la potenziale vittima sia un minore, deve essere **indirizzato ai Servizi di assistenza sociale**, in modo da poter seguire le procedure appropriate e fornire un'assistenza più ampia. In particolare, nel **caso di un minore non accompagnato** o quando i genitori **non garantiscono** che sia rispettato l'**interesse del minore**, i Servizi di assistenza sociale prendono tutte le misure necessarie per nominare un **commissario per i minori**. Successivamente, il minore rimane presso una famiglia affidataria o un istituto di protezione dei minori.



4 -È importante sottolineare che sia nella legge anti-tratta (60 (I)/2014) sia nelle pratiche seguite, le potenziali vittime devono essere indirizzate ai servizi di previdenza sociale, che dovrebbero successivamente sottoporli alla polizia.

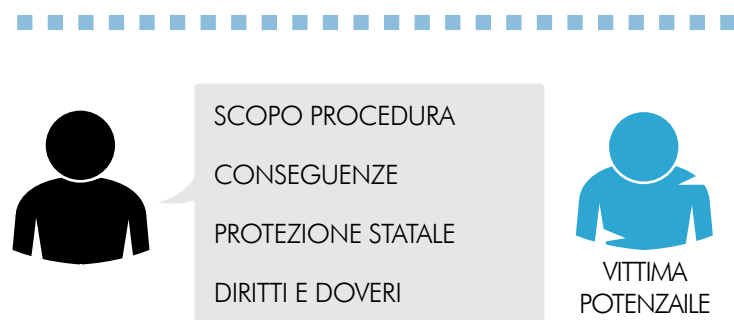
Colloquio e riconoscimento ufficiale della vittima

In seguito alla presa in carico della potenziale vittima, questa viene **interrogata da un'unità speciale della polizia, l'Ufficio per la lotta contro la tratta di es-**

seri umani. I colloqui si basano sulle norme interne e sulla valutazione delle prove disponibili e devono essere condotti in una lingua comprensibile per la vittima.



POTENZAILE
VITTIMA

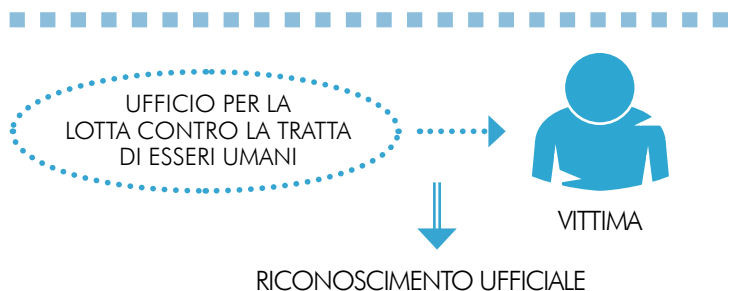


Prima del colloquio, vengono **fornite alla potenziale vittima informazioni chiare e precise** in relazione allo scopo della procedura e alle sue conseguenze/risultati, nonché infor-

mazioni sulla protezione offerta dallo Stato e sui diritti e doveri della vittima. Queste informazioni devono essere fornite in una **lingua comprensibile** per la potenziale vittima.

Se per qualsiasi motivo la potenziale vittima non è in grado o non è disposta a rivelare le sue esperienze, le **informazioni** possono essere **fornite**

dal responsabile dei servizi sociali e dallo psicologo dei servizi di salute mentale che sostengono la vittima.

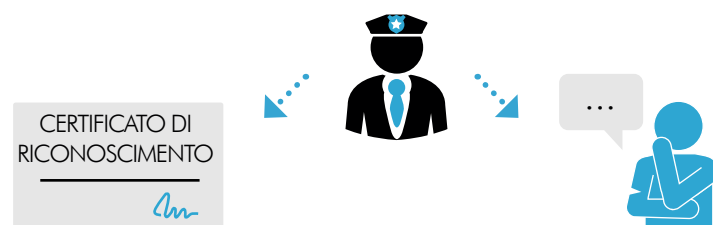


Dopo i colloqui, l'**Ufficio per la lotta contro la tratta di esseri umani** decide se la persona è una vittima e, in caso affermativo, verrà dato un **riconoscimento uf-**

ficiale. È importante notare che il riconoscimento ufficiale può essere dato solo ed esclusivamente dall'Ufficio per la lotta contro la tratta di esseri umani.

Se la persona non viene riconosciuta come vittima, ma segnala **altri reati** di cui è stata vittima o **dubbi sulla sua sicurezza**, viene **indirizzata alle autorità competenti**. Se la persona viene riconosciuta come vittima potenzia-

le, deve essere immediatamente informata della sua esistenza, così come il suo **rappresentante e i Servizi di assistenza sociale**, che devono garantire alla vittima l'accesso ai suoi diritti.

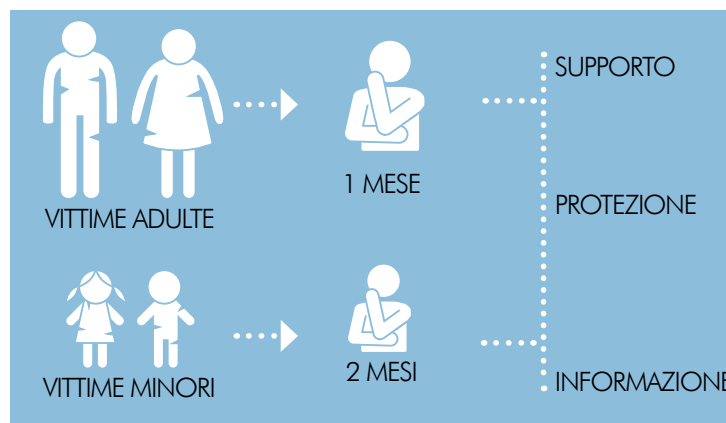


Dopo l'identificazione della vittima, l'Ufficio della polizia le concede un **certificato di riconoscimento** e un **periodo di riflessione**.

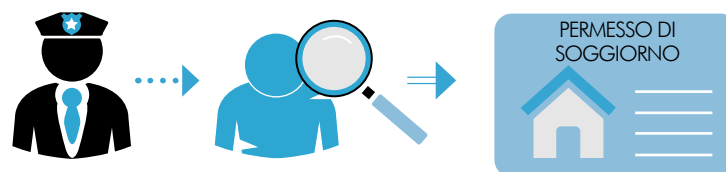
Periodo di riflessione e altre procedure dopo l'identificazione della vittima

Il **periodo di riflessione** ha una durata minima di **un mese** (o **di almeno due mesi se la vittima è un minore**) con possibilità di rinnovo, durante il quale la persona identificata come vittima riceve **sostegno, protezione e informazioni**. In questo modo, la vittima può sfuggire alle influenze dei

suoi sfruttatori e decidere con piena consapevolezza se desidera collaborare con le autorità giudiziarie nel procedimento penale contro gli autori del reato. Il periodo di riflessione viene concesso indipendentemente dalla volontà della persona di collaborare con le autorità.



Inoltre, dopo l'identificazione formale della vittima, la polizia deve **informare per iscritto l'Ufficio dell'anagrafe, il Dipartimento dell'immigrazione e i servizi sociali sull'identificazione della vittima**, in modo che il suo permesso di soggiorno sia rilasciato gratuitamente.



Dopo l'identificazione, la persona ha il diritto:

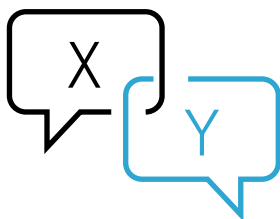
1 Di ricevere le risorse necessarie per vivere (a condizione che non disponga di risorse sufficienti), compreso un alloggio adeguato e sicuro (anche in alloggio protetto fornito dalle autorità pubbliche, se del caso), nonché assistenza psicologica, materiale e finanziaria;



2 Di accedere gratuitamente alle cure mediche d'emergenza e a quelle necessarie;



3 Di beneficiare di servizi di interpretazione e traduzione, se necessario;



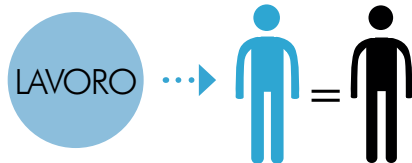
4 Di ricevere istruzione, se del caso;



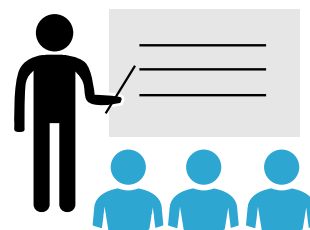
5 Di soddisfare le esigenze particolari della vittima derivanti da gravidanza, salute, disabilità, disturbi mentali o psicologici o da esperienze di violenza psicologica, fisica o sessuale;



6 Di avere lo stesso accesso al mercato del lavoro di un cittadino cipriota;



7 Di accedere alla formazione professionale e all'istruzione fornite dall'Autorità per lo Sviluppo delle Risorse Umane del Ministero del Lavoro, del Welfare e della Previdenza Sociali, nel quadro delle sue politiche e delle sue procedure esistenti;



8 Di accedere ai programmi di riabilitazione (forniti dallo Stato o da organizzazioni non governative).



I **Servizi di assistenza sociale** hanno il compito di **informare la persona riconosciuta come vittima di tratta** in merito al sostegno e all'assistenza disponibili e di **coordinare i servizi pertinenti** per

garantirle che sostegno e protezione. Inoltre, i **Servizi di assistenza sociale e il Dipartimento dell'anagrafe e dell'immigrazione** hanno la responsabilità di **garantire alla vittima l'accesso immediato ai**

suoi diritti. In particolare, i **Servizi di assistenza sociale assistono la vittima** nel richiedere un sostegno finanziario e nell'assicurare l'accesso alle cure mediche e al sostegno psicologico, compresa la fornitura

di una tessera medica. La persona vittima di tratta può essere accompagnata ai servizi di cui sopra **da un rappresentante di una ONG** se esiste un accordo in materia tra i Servizi di assistenza sociale e la ONG.

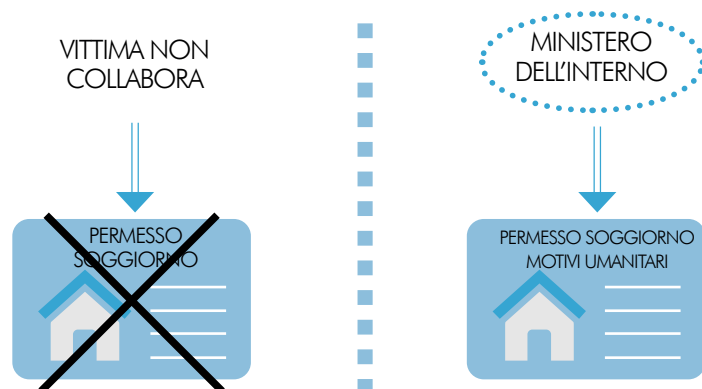
Procedure implementate dopo il periodo di riflessione

Al termine del periodo di riflessione, la persona sceglie se **collaborare o meno** con le autorità.

La vittima non collabora con le autorità

Nel caso in cui la persona vittima di tratta scelga di **non collaborare con le autorità**, il suo **permesso di soggiorno può essere ritirato**, il che renderà illegale il suo soggiorno a Cipro, a meno che non sia residente nell'Unione Europea o abbia un'altra base giuridica per risiedere a Cipro. Inoltre, sulla

base della valutazione dei rischi inviata dalla Polizia o da altri servizi, il **Ministero dell'Interno** esamina la possibilità di concedere un **permesso di soggiorno per motivi umanitari**. Indipendentemente dalla sua volontà di collaborare con le autorità, la persona **può chiedere asilo**.



La vittima collabora con le autorità

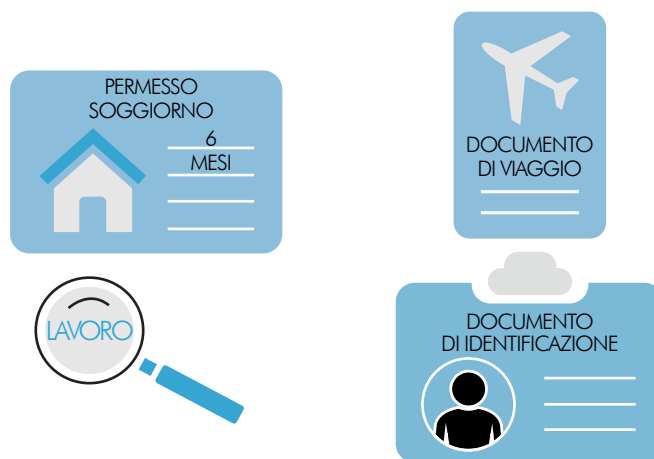
Nel caso in cui la vittima decida di **collaborare con le autorità di polizia**, queste ultime **informeranno i servizi competenti** (i Servizi di assistenza sociale, l'a-

nagrafe e il Dipartimento dell'immigrazione) in modo da garantire l'inclusione sociale, l'integrazione e l'accesso al mercato del lavoro della vittima.



Oltre ai diritti di cui ogni vittima ha diritto al momento del suo riconoscimento, la persona dovrebbe anche ricevere un **permesso di soggiorno temporaneo della durata minima di 6 mesi** e l'**assistenza nella ricerca di un lavoro** in un settore adeguato (evitando la rivittimizzazione e il disagio

psicologico); così come la possibilità di rimanere disoccupata o di lasciare un lavoro che è fonte di ansia. Inoltre, occorre garantire la **protezione della vita privata** e dell'**identità della vittima** e, se necessario, rilasciare **nuovi documenti di identificazione e di viaggio**.



Inoltre, si dovrebbe effettuare una valutazione dei rischi per tutta la durata del soggiorno della vittima a Cipro, allo scopo di analizzare i rischi potenziali (anche un rischio di rivittimizzazione) e di identificare i suoi bisogni, per consentire la creazione di un programma di sostegno. Le istituzioni coinvolte nella valutazione del rischio sono:

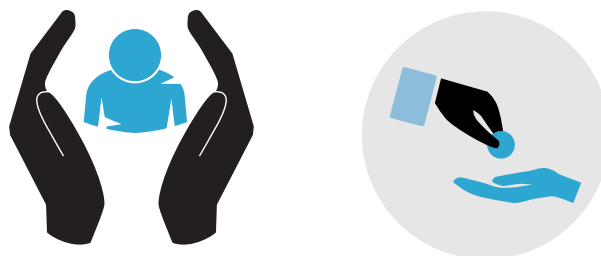
- Ufficio di Polizia per la Lotta alla Tratta di esseri umani,
- ONG,
- Servizi di Salute Mentale,
- Servizi di Assistenza Sociale.

Se necessario, le informazioni raccolte durante la valutazione del rischio e sul piano di sostegno possono essere condivise con altri servizi per garantire il miglior trattamento della vittima. Tuttavia, solo i dati rilevanti devono essere divulgati per rispettare la privacy.

Procedimento penale - protezione e risarcimento

Durante il procedimento penale, alla vittima viene concessa una **protezione pertinente al suo caso** e **non** viene **perseguita** per i reati direttamente connessi alla sua vittimizzazione. Inoltre, la vittima

ha diritto a ricevere un **risarcimento** da parte dell'autore del reato o da parte dello Stato **per i danni fisici e psichici subiti, nonché per la perdita del salario** a causa dello sfruttamento.



Procedure dopo la fine del procedimento penale

Quando il procedimento penale si conclude o viene interrotto, il **permesso di soggiorno temporaneo della vittima viene ritirato**, a meno che, a seguito di una valutazio-

ne dei rischi, la persona non ottenga un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari o di altro tipo o non presenti una domanda di asilo.

PROCEDIMENTO PENALE
CONCLUSO



Osservazioni delle parti interessate sulla funzionalità delle procedure di cui sopra

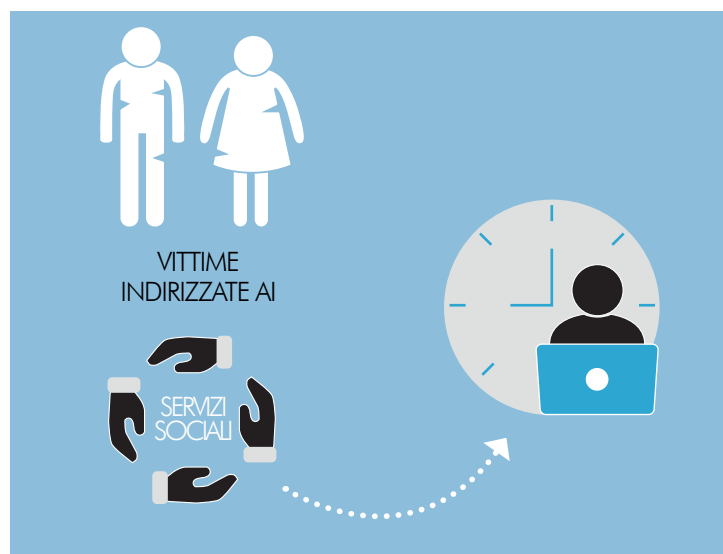
Diverse **lacune nelle procedure** sono state espresse dalle ONG che forniscono assistenza diretta alle vittime della tratta. Tali lacune derivano sia dalle procedure che dall'attuazione delle procedure e delle prassi.

Le problematiche principali sono le seguenti:

1ª problematica

La prima questione riguarda la **presa in carico di una potenziale vittima**. Secondo la legge contro la tratta, le **vittime** dovrebbero essere indirizzate prima ai **servizi sociali**. Tuttavia, fino a pochi mesi fa, le vittime venivano indirizzate prima all'**Ufficio per la lotta contro la tratta di esseri umani**. I servizi di assistenza sociale sono considerati più adatti come primo punto di pre-

sa in carico per le vittime a causa della loro capacità di soddisfare le esigenze di una potenziale vittima recentemente identificata (ad es. indumenti, assistenza medica, alloggio), nonché di una possibile indisponibilità della potenziale vittima a parlare con la polizia. Tuttavia, in pratica, è possibile rivolgersi ai servizi di assistenza sociale **solo durante l'orario di lavoro**.



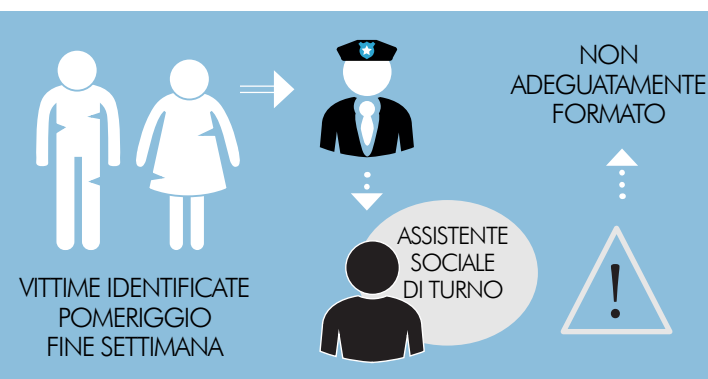
Pertanto, se una potenziale **vittima** viene **identificata nel pomeriggio o durante il fine settimana**, non è possibile rivolgersi direttamente ai servizi sociali. In tale situazione, la persona viene **indirizzata alla polizia** (ma non all'Ufficio per la lotta contro la tratta di es-

seri umani) che contatterà l'assistente sociale di turno. Non è un dato di fatto, e capita raramente, che l'**assistente sociale di turno** sia formato sulle procedure relative alla tratta di esseri umani, quindi può **non essere in grado di fornire un'assistenza adeguata**.

I limiti di tempo in questa prima presa in carico portano a **referral non necessari e ad errori**, perché gli **operatori** delle ONG che si imbattono in una potenziale vittima cercano di effettuare una presa in carico prima della chiusura dei Servizi sociali,

e quindi **non impiegano abbastanza tempo per fare un adeguato screening**.

Inoltre, **non viene specificata la modalità** in cui deve essere effettuata la presa in carico della vittima. La prassi attualmente seguita è quella di inviare



un referral via fax. Un modulo di presa in carico che si suppone venga utilizzato a questo scopo **non include indicatori di tratta**. Questa prassi ha i suoi limiti perché i messaggi fax non vengono controllati regolarmente e, inoltre, i servizi sociali non sono

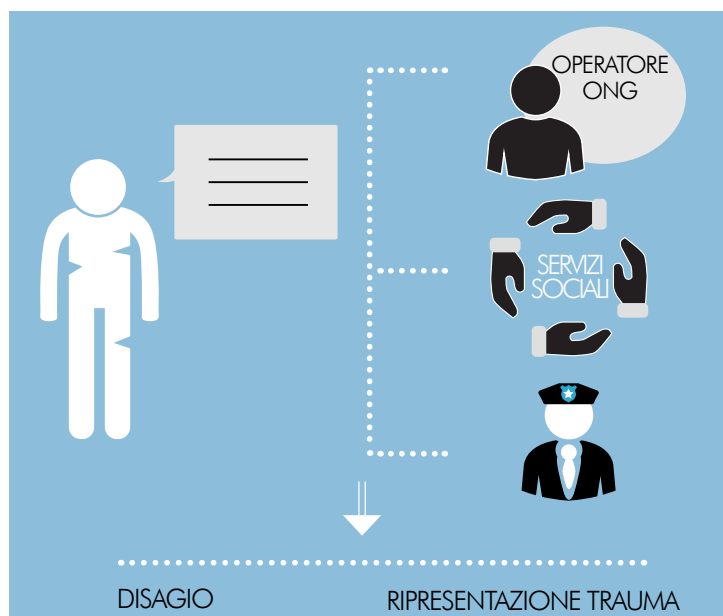
sempre raggiungibili per telefono.

I servizi sociali hanno l'obbligo di indirizzare ogni potenziale vittima alla polizia anti-tratta, tuttavia si è verificata almeno una situazione in cui non lo hanno fatto. Le ragioni di ciò non erano chiare.

2ª problematica

Anche il numero di volte in cui le persone identificate come **vittime** potenziali da una ONG devono **raccontare le loro esperienze** è stato sollevato come un problema, poiché si tratta di **almeno tre volte**: a un operatore di una ONG, all'operatore dei Servizi sociali e alla polizia. Questa situazione è problematica in quanto può essere fonte di **inutile disagio per la vittima** o di rischio di

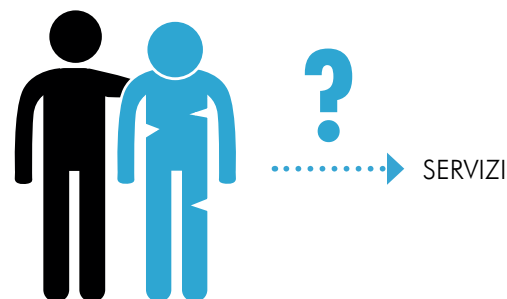
ripresentazione del trauma; l'aspetto emotivo delle esperienze può non essere preso in considerazione dai servizi sociali e/o dalla polizia quando la storia viene ripetuta e dopo che la potenziale vittima ha avuto la possibilità di esprimersi ed è stato anche osservato che alcune potenziali vittime **non ripetono di nuovo tutti i dettagli** in quanto li hanno già forniti una volta.



3ª problematica

Non esistono procedure ufficiali per il trasporto di una potenziale vittima ai servizi. In particolare, **non è chiaro chi sia responsabile dell'accompagnamento o del trasporto** di una potenziale vittima all'ospedale

o all'Ufficio di assistenza sociale. I servizi di assistenza sociale hanno capacità molto limitate e ricevono aiuto dalle ONG a questo scopo, anche se **non è stato firmato alcun accordo di cooperazione**.



4ª problematica

Le persone potenzialmente vittime di tratta **non hanno accesso ai diritti sociali**, durante il processo di identificazione che dura di solito dai 3 ai 12 mesi. Durante questo periodo, ad eccezione del-

le poche che risiedono nell'alloggio protetto dello Stato, il sostegno che viene loro proposto è limitato, **alcune persone possono anche essere senzatetto**.

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE

NO SUPPORTO

3-12 MESI



SOLO PER

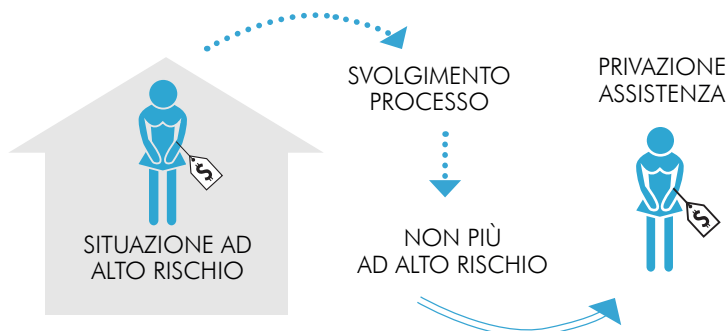


Esiste **un solo alloggio protetto per le vittime della tratta** che ha capacità molto limitate e **accoglie esclusivamente le donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale** che si trovano in una situazione ad **alto rischio**. Non esistono altri alloggi protetti, il che significa che non esistono alloggi per le vittime

di altre forme di tratta, comprese le donne vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale che non si trovano in una situazione ad alto rischio. Quando una persona potenzialmente vittima è un cittadino di un Paese terzo, **l'unica possibilità di ricevere assistenza e alloggio è quella di chiedere asilo**.

Ci sono casi in cui una persona potenzialmente vittima di tratta è **inizialmente considerata idonea** a risiedere nell'alloggio protetto dello Stato perché considerata in una situazione ad alto rischio, ma **durante il processo**

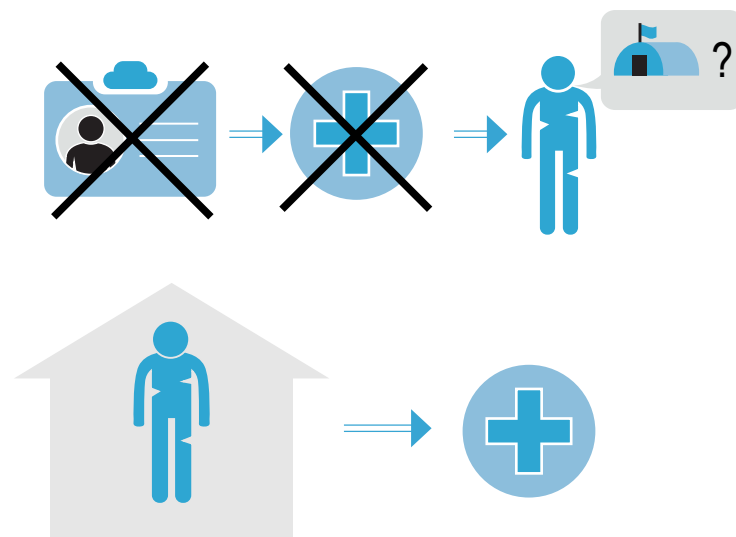
di identificazione si stabilisce che **non si trova in una situazione ad alto rischio**. In questi casi, una donna che in precedenza ha ricevuto assistenza e sostegno può esserne privata.



5ª problematica

Non vi è inoltre **alcun accesso alle cure mediche** per le persone **potenzialmente vittime**, che **non hanno documenti**, ad eccezione di coloro che risiedono nell'alloggio protetto. Anche in questo caso, la richiesta d'asilo permette loro di integrare un sistema di supporto. Tuttavia, le persone potenzialmente vittime di

tratta **non hanno necessariamente i requisiti né la volontà di presentare una richiesta di asilo** e, anche se ce l'hanno, **non è possibile presentare immediatamente la domanda**. Questo è molto problematico perché a volte la loro situazione impone cure mediche.



6ª problematica

Solo la polizia anti-tratta può identificare una vittima e non esiste una procedura legale per contestarne la decisione. Se una persona potenzialmente **vittima si rifiuta**

di parlare con la polizia per qualsiasi motivo (ad es. per paura della sicurezza della sua famiglia), **non viene riconosciuta come vittima**.



La persona viene **informata verbalmente** e di persona **quando è stata identificata**, ma **non** sempre viene informata **nel caso contrario**.

Le informazioni fornite alle

potenziali vittime dai servizi di assistenza sociale sono insufficienti, inoltre non viene chiesto loro se sono pronte a parlare con la polizia.

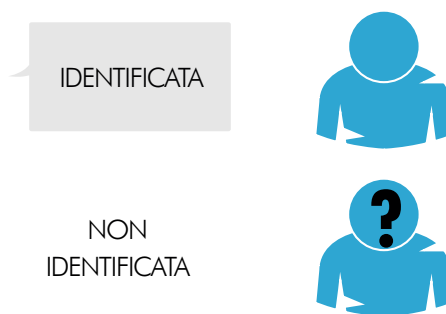
7ª problematica

Dopo che la vittima è stata identificata, le vengono garantiti diritti specifici, ma ci sono **ritardi** (minimo due mesi) **nel ricevere il sostegno finanziario** dopo il riconoscimento. Durante questo periodo, la vittima riceve una somma di denaro molto limitata per le emergenze.



Inoltre, durante il procedimento giudiziario, **solo le vittime** che si trovano in situazioni ad **altissimo ri-**

schio ricevono assistenza dalla polizia, senza alcuna considerazione.



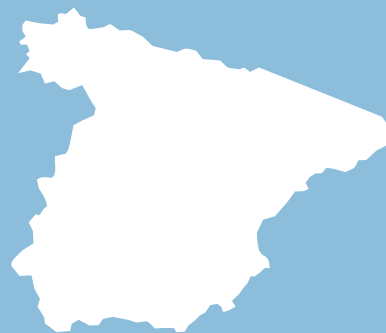
Un altro problema riguarda il permesso di soggiorno per la persona che vuole collaborare con le autorità giudiziarie. Il **permesso di soggiorno temporaneo** viene concesso di norma **per un anno** e viene rinnovato per la durata del procedimento penale.

In seguito, **dopo una valutazione del rischio**, la vittima può **perdere il diritto di risiedere a Cipro**,

a meno che non abbia un altro status giuridico. Nei **casi in cui non vi sia un procedimento giudiziario**, la vittima riceve un **permesso di soggiorno temporaneo per un anno**. Per le persone traumatizzate della tratta, ciò crea difficoltà nel processo di riabilitazione a causa dello stato di insicurezza e della sensazione di instabilità per il futuro.



LEGISLAZIONE IN SPAGNA

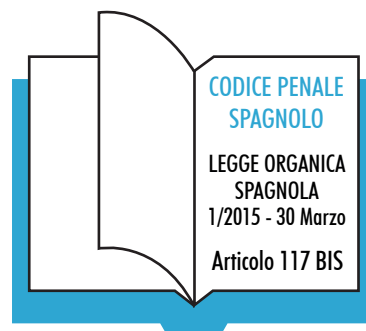


LEGISLAZIONE: TRATTA E ASILO (TUTTE LE FORME)

Il reato di tratta di esseri umani è stato regolamentato per la prima volta in Spagna nel 2010 ed è attualmente definito dall' **Articolo 177 bis** del **Codice penale spagnolo**, approvato dalla **leg-**

ge organica spagnola 1/2015 del 30 marzo⁵. Il suddetto articolo recepisce nel diritto interno spagnolo la definizione contenuta nel Protocollo di Palermo. Esso prevede pene da 5 a 8 anni per i reati di base,

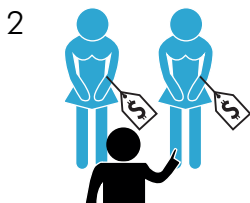
insieme a miglioramenti della pena, termini specifici che regolano i minori e la possibilità di esonerare le vittime dalla responsabilità penale per la commissione di altri reati.



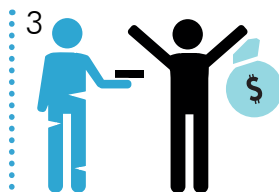
La definizione include la tratta di esseri umani per uno dei seguenti scopi:



L'imposizione di lavoro o servizi forzati, schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, servitù o accattonaggio.



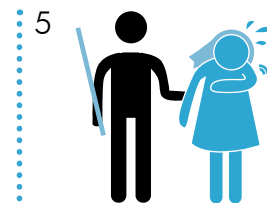
Sfruttamento sessuale, compresa la pornografia.



Sfruttamento per lo svolgimento di attività criminali.



Prelievo forzato di organi.



Matrimoni forzati.

5- <http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf>

A seguito dell'ultima riforma del 2015, viene fornita una definizione precisa di **“situazione di necessità o vulnerabilità”**, indicando che questa esiste quando **“la persona non ha altra alternativa reale o accettabile se non quella di sottomettersi all'abuso”**.

Protezione delle vittime nei procedimenti penali

A seguito della riforma del Codice penale spagnolo, il quadro giuridico è stato esteso per includere la protezione delle vittime nei procedimenti penali con l'approvazione della **legge spagnola 4/2015 del 27 aprile** sullo Statuto delle vittime di reato⁶, e del **decreto reale spagnolo 1109/2015 dell'11 dicembre**, che sviluppa lo Statuto delle vittime del crimine e disciplina gli Uffici di supporto alle vittime⁷.



STATUTO
DELLE VITTIME DI REATO



STATUTO
DELLE VITTIME DEL CRIMINE

DISCIPLINA DEGLI UFFICI DI
SUPPORTO ALLE VITTIME

Questa legislazione recepisce i termini della **direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012**, che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione del-

le vittime di reato e della **direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012**, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Le sue caratteristiche principali includono:

- il diritto della vittima di essere accompagnata da una persona di sua scelta e di essere informata sullo stato del procedimento per il reato subito;
- il diritto delle vittime di rivolgersi al tribunale e di chiedere l'imposizione agli autori del reato rilasciati con la condizionale, di misure per garantire la sicurezza delle vittime;
- la riduzione al minimo delle dichiarazioni e degli esami medici delle vittime per evitare loro la rivittimizzazione.

6 - Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606>

7 - <https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/OE-A-2015-14263-consolidado.pdf>

Protezione dei testimoni (e delle vittime)

Per quanto riguarda la protezione dei testimoni (e delle vittime), la Spagna ha una legge precedentemente esistente, **la legge organica spagnola 19/1994 del 23 dicembre sulla protezione dei testimoni e dei periti nei procedimenti penali**⁸, che, sebbene applicabile ai procedimenti per la tratta di esseri umani, è ormai obsoleta. Inoltre, questa legge è soggetta a un'interpretazione giuridica che, a volte, consente all'imputato di conoscere l'identità della vittima.



.....➡ OBSOLETA

.....➡ INTERPRETAZIONE PUÒ PORTARE L'IMPUTATO A CONOSCERE L'IDENTITÀ DELLA VITTIMA

PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI PERITI
NEI PROCEDIMENTI PENALI



IDENTIFICAZIONE
.....➡



LOTTA CONTRO
TRATTA DI
ESSERI UMANI

.....➡ - CONTROLLO FRONTIERE
- PERSECUZIONE DEL CRIMINE

⋮
NO
ATTENZIONE DIRITTI UMANI

In relazione all'identificazione, le **forze dell'ordine spagnole sono responsabili del processo di identificazione formale in Spagna**. Questa materia è regolata in modo specifico dalla **legge spagnola sui cittadini stranieri**, evidenziando la realtà che la lotta contro la tratta di esseri umani viene affrontata dal punto di vista del controllo delle frontiere e della persecuzione del crimine e non con un'attenzione ai diritti umani.

8 - Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales

Una menzione speciale merita l'**articolo 59 bis della legge organica spagnola 2/2009 dell'11 dicembre**, che modifica la **legge organica spagnola 4/2000 dell'11 gennaio** che disciplina i diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale⁹ e il **decreto reale spagnolo 557/2011 del 20 aprile** che approva il regolamento di attuazione¹⁰.



DISCIPLINA DIRITTI E LIBERTÀ
DEGLI STRANIERI IN SPAGNA

DISCIPLINA INTEGRAZIONE SOCIALE



APPROVA
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE



Questa normativa introduce un **periodo minimo di riflessione di 90 giorni** per gli stranieri vittime di reati, durante il quale possono recuperare e riflettere se desiderano o meno collaborare alle indagini sul reato. Questo periodo è tuttavia ancora insufficiente per garantire il recupero delle vittime della tratta di esseri umani. La legge prevede anche la concessione di **permessi di soggiorno**

e di lavoro provvisori e definitivi in caso di collaborazione della vittima con le autorità e anche in base alla sua situazione personale.

Il **28 ottobre 2011** le autorità spagnole hanno adottato un **protocollo quadro sulla protezione delle vittime della tratta di esseri umani** per aiutare a individuare, identificare, assistere e proteggere le vittime.¹¹

9 - Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
<http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf>

10 - <http://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-7703-consolidado.pdf>

11 - <http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/ProtocoloMarco/DOC/protocoloTra ta.pdf>

Minori vittime di tratta

Inoltre, e in relazione ai minori vittime della tratta di esseri umani, **il 13 ottobre 2014 è stato pubblicato il Protocollo quadro su alcune azioni relative ai minori stranieri non accompagnati**¹².

Violenza di genere e tratta a scopo di sfruttamento sessuale

È stato pubblicato di recente anche l'**allegato al Protocollo comune per una risposta sanitaria alla violenza di genere nel sistema sanitario nazionale relativo alle**

risposte sanitarie alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale.

Lo scopo di questo documento è quello di :

- informare il personale medico in merito alla tratta di esseri umani
- stabilire linee guida per garantire procedure standardizzate che favoriscano l'individuazione precoce di possibili vittime di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e la dovuta risposta in caso di individuazione di casi da parte degli operatori sanitari.



LOTTA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI

COOPERAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI PROVATA
ESPERIENZA IN ASSISTENZA VITTIME

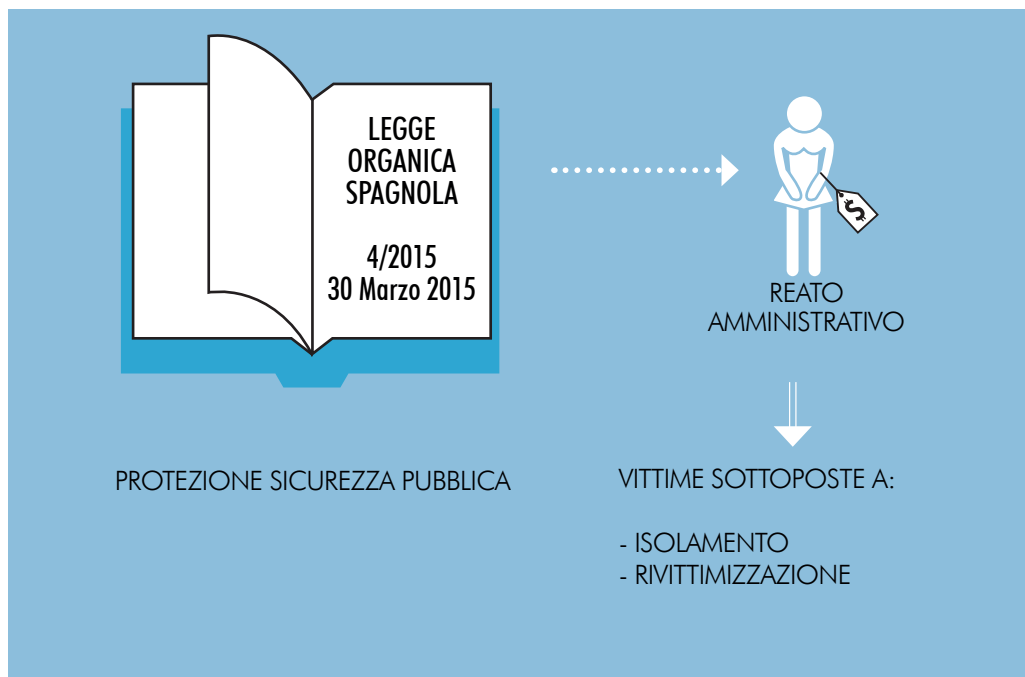
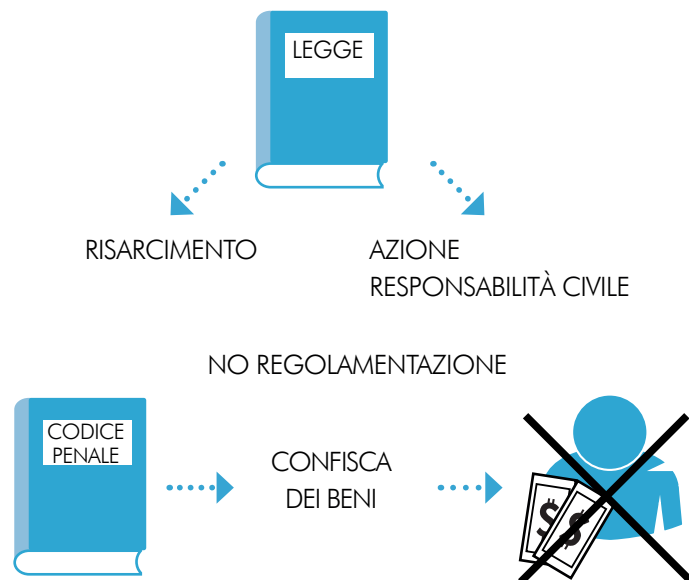
Data l'importanza della partecipazione di organizzazioni specializzate nell'identificazione e nell'assistenza alle vittime della tratta di esseri umani, la Segreteria di Stato per la sicurezza ha pubblicato **l'Istruzione 6/2016 sulle azioni delle forze dell'ordine statali nella lotta contro la tratta di esseri umani e per la cooperazione con organizzazioni e organismi di provata esperienza nell'assistenza alle vittime.** Tra le novità vi è l'introduzione del

ruolo della **"parte sociale"**, un ufficiale di polizia che funge da collegamento tra la polizia e le organizzazioni specializzate per favorire la partecipazione di tali organizzazioni al processo di identificazione. È degno di nota il fatto che, nonostante questi sforzi, il quadro giuridico esistente si concentra sulla regolamentazione della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, **trascurando il resto degli scopi dello sfruttamento.**

12 - <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10515>

La necessità di un'ulteriore regolamentazione, specialmente in relazione alla **tratta a scopo di sfruttamento lavorativo**, è stata individuata solo di recente. La legge sul risarcimento delle vittime e la possibilità di intentare un'azione di responsabilità civile copre qualsiasi vittima di procedimento penale, **senza alcuna regolamentazione specifica in materia di tratta di esseri umani**. Tuttavia, non sempre viene applicata in modo efficace, soprattutto

to a causa dell'insolvenza degli imputati. Sebbene il **Codice penale spagnolo** contempli la **confisca dei beni** derivanti dal reato di tratta di esseri umani, **non prevede la possibilità di destinare i proventi di tali beni al risarcimento delle vittime**. Non esistono neppure meccanismi standardizzati per la valutazione dei danni subiti, in particolare del disagio emotivo, che si traduce in un'applicazione irregolare e in un risarcimento non equo per le vittime.

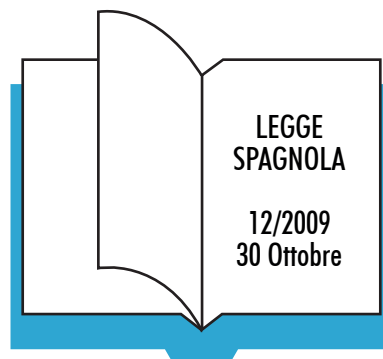


Infine, va sottolineato che il quadro giuridico disciplina situazioni che **ostacolano indirettamente la protezione delle vittime** della tratta di esseri umani. Ai sensi della **legge organica spagnola 4/2015 del 30 marzo sulla protezione della sicurezza pubblica (Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana¹³)**, la prostituzione in alcune zone pubbliche è classificata come reato amministrativo, il che significa che le vittime possono essere sottoposte a un ulteriore isolamento e a un'ulteriore rivittimizzazione su questa base.

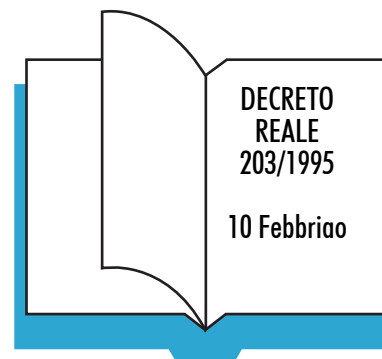
13 - <https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3442.pdf> BOE-A-2009-17242

TRATTA E SISTEMA DI RICHIESTA D'ASILO

La protezione internazionale in questo settore è regolata in Spagna dalla **legge spagnola 12/2009 del 30 ottobre** che disciplina il diritto d'asilo e la protezione sussidiaria (*Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria*¹⁴) e dal **Decreto Reale 203/1995 del 10 febbraio**, che approva le norme della suddetta legge¹⁵.



DISCIPLINA:
- DIRITTO D'ASILO
- PROTEZIONE SUSSIDIARIA



APPROVA
NORME SULLA LEGGE

Come si può vedere, nonostante l'ultima legge sull'asilo sia stata approvata più di 9 anni fa, ad oggi non è stata ulteriormente sviluppata da regolamenti e i regolamenti precedenti sono ancora in vigore, complicando così l'applicazione di questi diritti.

La legge spagnola sull'asilo include tra i motivi di asilo la **persecuzione legata al genere**, che

comprende la **persecuzione dovuta alla tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale**. Tuttavia, è ancora raro che venga concessa la protezione internazionale alle vittime di tratta di esseri umani. Nella maggior parte dei casi, esse beneficiano di una protezione sussidiaria o sono incluse per motivi umanitari.



14 - <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242>

15- <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-5542>



MIGLIORARE
APPLICAZIONE DELLE
GARANZIE PROCEDURALI
PER RICHIEDENTI ASILO

Inoltre, è necessario garantire il diritto che siano formalmente identificate come vittime, senza pregiudicare il diritto di chiedere protezione internazionale **ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, dato che in alcune occasioni le autorità impe-

discono la concomitanza e la compatibilità di entrambi i diritti. Analogamente, la Spagna deve migliorare l'effettiva applicazione delle garanzie procedurali per le vittime della tratta di esseri umani che richiedono asilo a causa delle loro particolari esigenze.

Riassumendo, mentre la Spagna ha fatto progressi nella lotta contro la tratta di esseri umani, è ancora necessario:

- continuare a progredire nell'attuazione di misure riguardanti altre forme di sfruttamento diverse dallo sfruttamento sessuale, come raccomandato nel **secondo rapporto del GRETA**;
- migliorare i meccanismi di protezione e di risarcimento dei danni subiti dalle vittime e dai sopravvissuti alla tratta di esseri umani, dissociandoli dalla denuncia presentata dalla vittima (per ulteriori dettagli si veda il paragrafo **"Collegamento con i rapporti del Greta"**).

PROTOCOLLI

- 1 Protocollo quadro sulla protezione delle vittime della tratta di esseri umani del 28 ottobre 2011¹⁶
- 2 Accordo per l'approvazione del Protocollo quadro su alcune azioni relative ai minori stranieri non accompagnati¹⁷
- 3 Allegato al Protocollo comune per una risposta sanitaria alla violenza di genere nel sistema sanitario nazionale relativo alle risposte sanitarie alla tratta a fini di sfruttamento sessuale¹⁸

16 - <http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/ProtocoloMarco/DOC/protocoloTrata.pdf>. Per maggiori informazioni vedere il paragrafo "Legislazione: tratta e asilo (tutte le forme)" pag.41

17 - <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10515>. Per maggiori informazioni vedere il paragrafo "Legislazione: tratta e asilo (tutte le forme)" pag.41

18 - Per maggiori informazioni vedere il paragrafo "Legislazione: tratta e asilo (tutte le forme)" pag.41

COLLEGAMENTO CON I RAPPORTI DEL GRETA

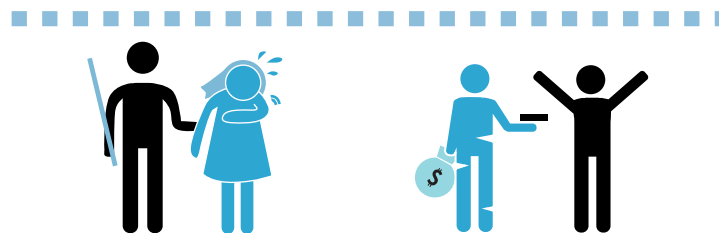
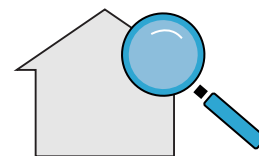
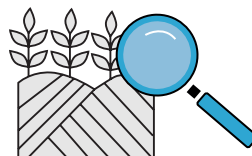
Secondo l'ultimo rapporto del **Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA)**, pubblicato il 20 giugno 2018, la Spagna ha fatto **progressi nello sviluppo del suo quadro legislativo, istituzionale e politico** contro la tratta di esseri umani. Tuttavia, sono **necessari miglioramenti in vari**

settori. In particolare, sono necessari maggiori sforzi per ridurre la tratta a scopo di sfruttamento lavorativo. **Il rapporto riconosce una serie di passi positivi**, anche se sottolinea che finora l'attenzione si è concentrata sulla lotta contro la tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Il GRETA incoraggia le autorità

spagnole ad adottare un piano d'azione nazionale completo come misura prioritaria, che comprenda misure per combattere il lavoro e altre forme di tratta di esseri umani e dare priorità all'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani tra i richiedenti asilo e gli immigrati irregolari.



Al fine di prevenire la tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, il GRETA raccomanda di **intensificare le ispezioni sul posto di lavoro**, soprattutto nei **settori agricolo e del lavoro domestico**.



La riforma della legislazione penale spagnola ha **esteso la definizione di tratta** ad altre forme di sfruttamento come il **matrimonio forzato** e la **partecipazione ad attività criminali**.

Inoltre, il **periodo minimo di riflessione** per le vittime è stato esteso **da 30 a 90 giorni** e il numero di casi di **risarcimento per le vittime** della tratta di esseri umani riconosciuti dai tribunali **è aumentato**.



30-90 GIORNI



PIÙ



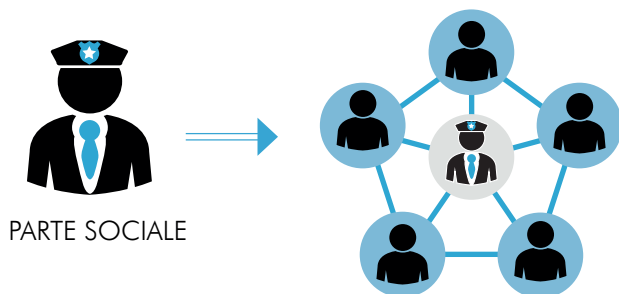
Tuttavia, il GRETA sottolinea anche l'importanza di garantire che tutte le **vittime straniere siano sistematicamente informate** sulla possibilità di beneficiare di questo periodo di riflessione per assicurare che il piano di risarcimento statale sia effettivamente accessibile alle vittime della tratta di esseri umani.



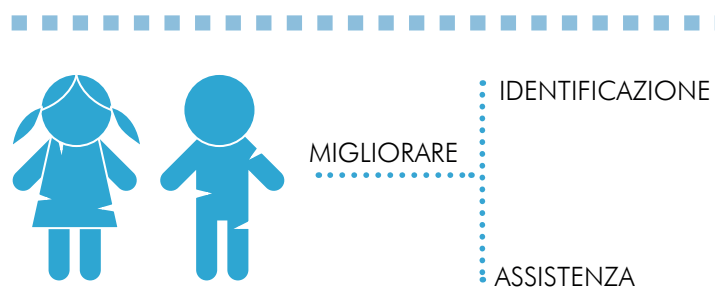
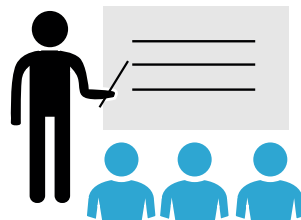
PUOI
BENEFICIARE DI
UN PERIODO
DI RIFLESSIONE



Il GRETA plaude alla creazione del ruolo della “**parte sociale**” per le forze dell’ordine spagnole per promuovere la cooperazione con la società civile.



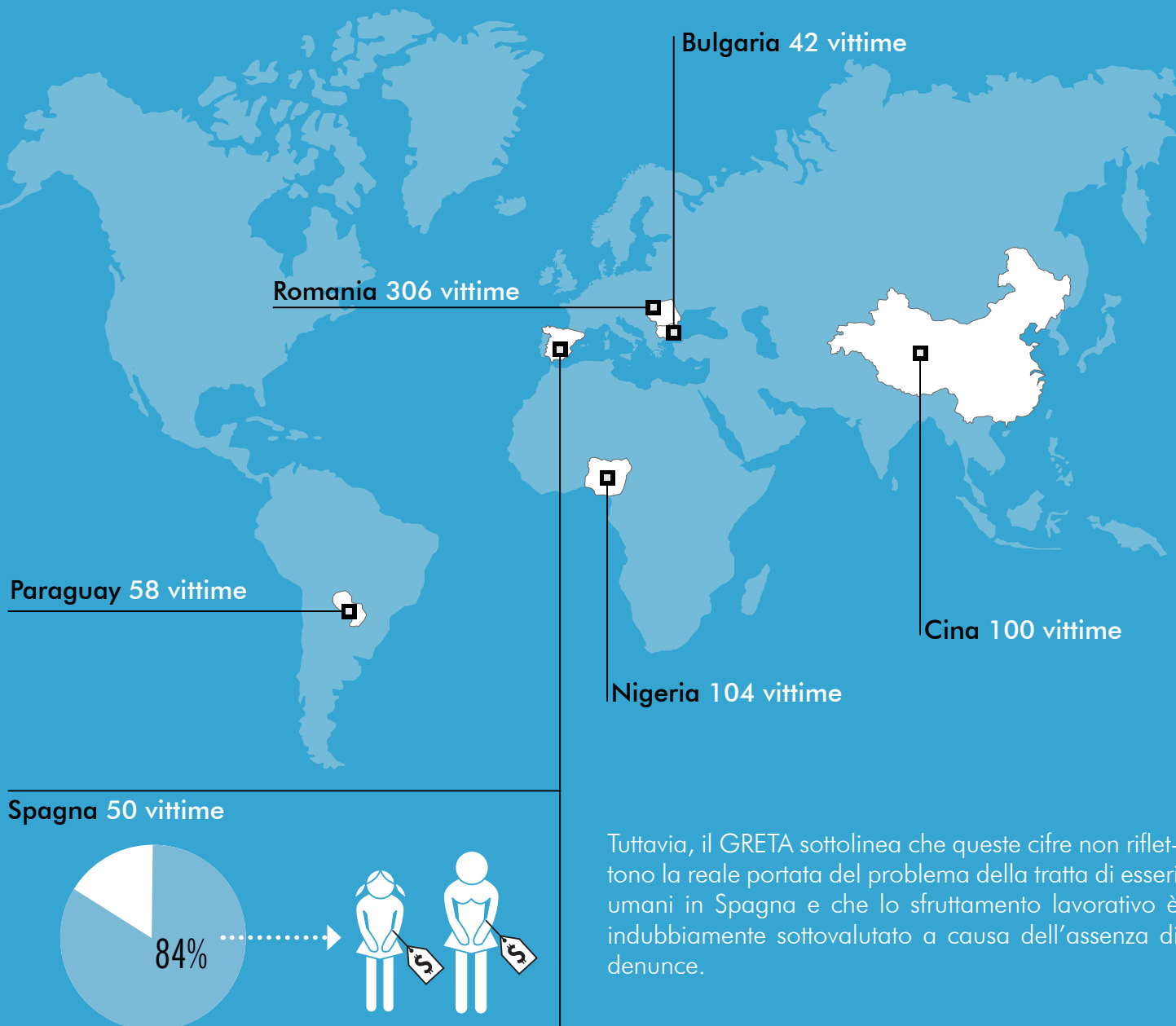
Le autorità spagnole si sono inoltre impegnate a fornire una **formazione per i professionisti del settore**. D'altra parte, il GRETA ha espresso la sua preoccupazione riguardo al processo di identificazione delle vittime e invita le autorità spagnole a garantire che l'identificazione formale delle vittime non dipenda dalla presenza di prove sufficienti per l'avvio di un procedimento penale. Raccomanda inoltre il **riconoscimento formale del ruolo delle ONG specializzate nei processi di identificazione**.



Per quanto riguarda i minori, il Rapporto sottolinea la necessità di **migliorare sia l'identificazione che l'assistenza**, prestando **particolare attenzione ai minori non accompagnati e separati e ai minori rom**. Le misure raccomandate includono la creazione di un'adeguata assistenza per le presunte vittime della tratta di esseri umani e la formazione di agenti di polizia, assistenti sociali e altre parti interessate su come identificare i minori vittime, compresi quelli sfruttati per l'accattonaggio e altre attività criminali.

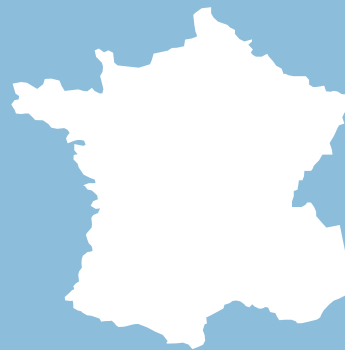
La Spagna è ancora principalmente un paese di destinazione per le vittime della tratta di esseri umani, anche se in una certa misura è anche un paese di transito e di origine.

Principali Paesi di origine delle persone identificate come vittime di tratta di esseri umani (2013-2016)



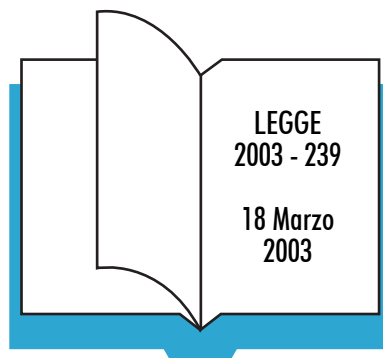
Tuttavia, il GRETA sottolinea che queste cifre non riflettono la reale portata del problema della tratta di esseri umani in Spagna e che lo sfruttamento lavorativo è indubbiamente sottovalutato a causa dell'assenza di denunce.

LEGISLAZIONE IN FRANCIA

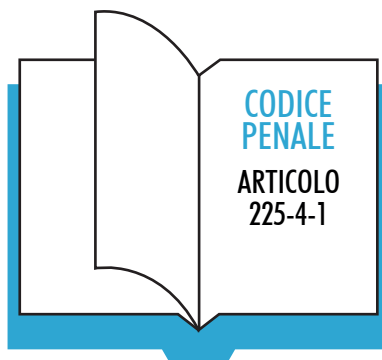


LA DEFINIZIONE DI TRATTA DI ESSERI UMANI SECONDO IL DIRITTO FRANCESE

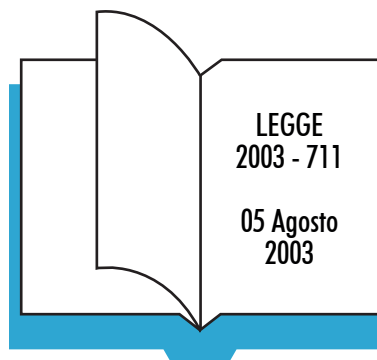
La definizione di tratta di esseri umani, così come le misure di protezione delle vittime, sono state introdotte nel diritto francese nel 2003 con la **legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003 sulla sicurezza interna**¹⁹.



SICUREZZA INTERNA



MODIFICATO DA



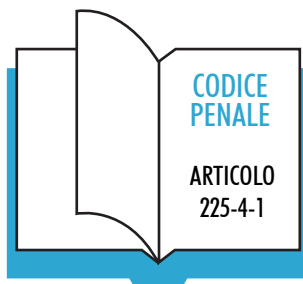
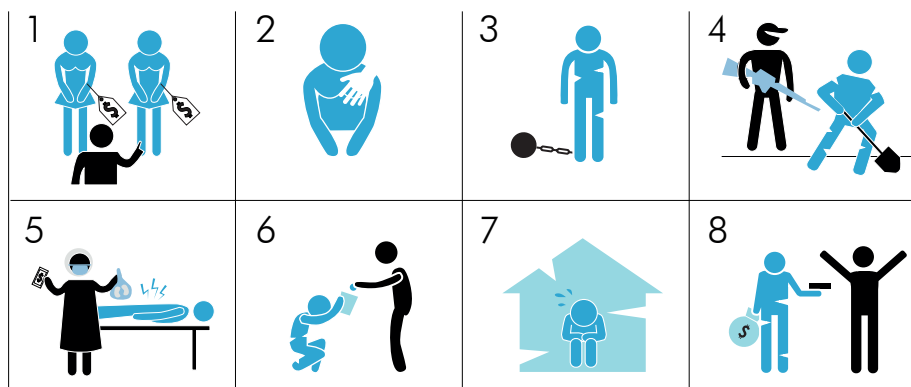
L'articolo 225-4-1 del **Codice penale**, come modificato dalla **legge n. 2013-711 del 5 agosto 2013**, definisce così la tratta di esseri umani: "...reclutare, trasportare, introdurre illegalmente in un Paese oppure ospitare una persona a scopo di sfruttamento in una delle seguenti circostanze:

¹⁹ - <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000412199&categorieLien=cid>

- 1° Minacciando, costringendo, essendo violenti o fraudolenti nei confronti delle vittime, delle loro famiglie o di qualcuno a stretto contatto con loro;
- 2° Con un'influenza legittima, naturale o adottiva su questa persona o su qualcuno che ha autorità su di essa o abusa di una posizione di autorità;
- 3° Abusando di una persona in uno stato di vulnerabilità a causa dell'età, di una malattia, di un'incapacità, di una disabilità fisica o mentale o di una gravidanza, sia essa apparente o nota all'autore del reato o meno;
- 4° Nello scambio o con la concessione di un compenso o di qualsiasi altro vantaggio, o con la promessa di un compenso o di un beneficio.

Lo sfruttamento di cui al primo comma della presente legge si riferisce alla **messa a disposizione della vittima per se stesso o terzi**, indipendentemente dal fatto che siano identificati o meno, per fare in modo che la vittima sia soggetta a uno dei seguenti reati:

- 1- sfruttamento della prostituzione,
- 2- abuso sessuale,
- 3- schiavitù,
- 4- lavoro forzato, riduzione al lavoro forzato, riduzione al lavoro coatto,
- 5- espianto di organi,
- 6- sfruttamento dell'accattonaggio,
- 7- condizioni di lavoro o di alloggio contrarie alla dignità umana,
- 8- costringere la vittima a commettere un qualsiasi reato."

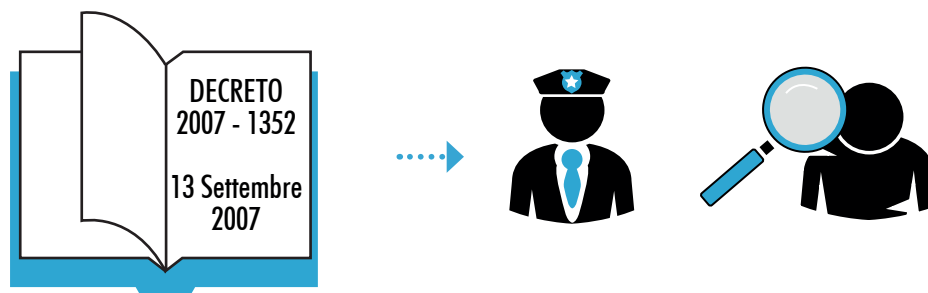


€ 150.000

La tratta di esseri umani è punibile con sette anni di reclusione e una **multa di 150.000 Euro** secondo la definizione dell'articolo 225-4-1.

IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI

In Francia, le forze dell'ordine sono la sola autorità competente per l'identificazione formale delle vittime della tratta di esseri umani, secondo il **decreto n. 2007/1352 del 13 settembre 2007**²⁰.



Una persona è ufficialmente identificata come vittima di tratta di esseri umani solo **se collabora in un procedimento giudiziario**.



Tuttavia, le associazioni specializzate identificano regolarmente le vittime di tratta, sulla base della

definizione fornita dal **codice penale francese**, e offrono loro un supporto globale e specializzato.

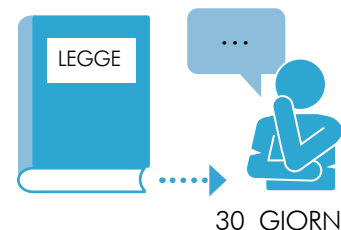
PROTEZIONE DELLE VITTIME DELLA TRATTA

Il periodo di riflessione

La legislazione francese prevede un **periodo di riflessione di 30 giorni** per le persone potenzialmente vittime che desiderano ri-

flettere sulla possibilità di collaborare con le autorità e di integrare un programma di assistenza e protezione. Tuttavia, questo

articolo non viene quasi mai applicato e, a quanto ci risulta, non è **mai stato emesso un periodo di riflessione**.

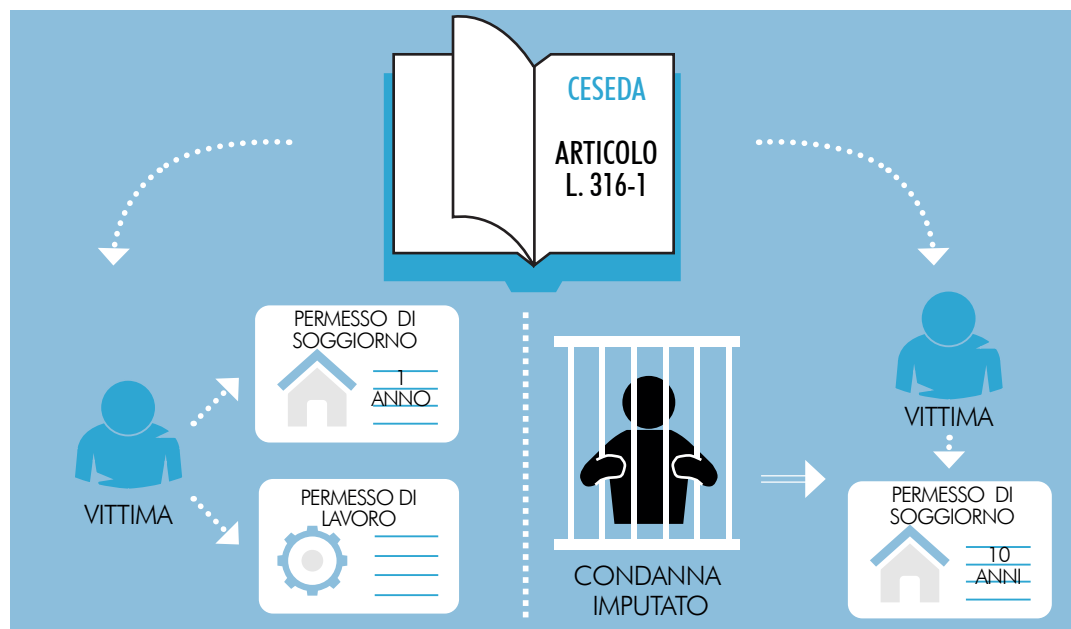


20 - <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465136&dateTexte>

Protezione condizionale: vittime della tratta che collaborano con le autorità

Le vittime della tratta di esseri umani che sporgono denuncia per reati di tratta e/o di sfruttamento della prostituzione ottengono un **permesso di soggiorno temporaneo di un anno e un permesso di lavoro**. Il permesso di soggiorno viene rinnovato durante l'intero procedimento giudiziario. Se gli imputati sono condannati, la vittima ottiene un **permesso di soggiorno di dieci anni**. Il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo e decennale è disciplinato dall'**articolo L316-1 del CESEDA**²¹ (Code of entry and residence for foreigners and asylum seekers).

Il permesso di soggiorno è richiesto alla Prefettura dal dipartimento di residenza della vittima.



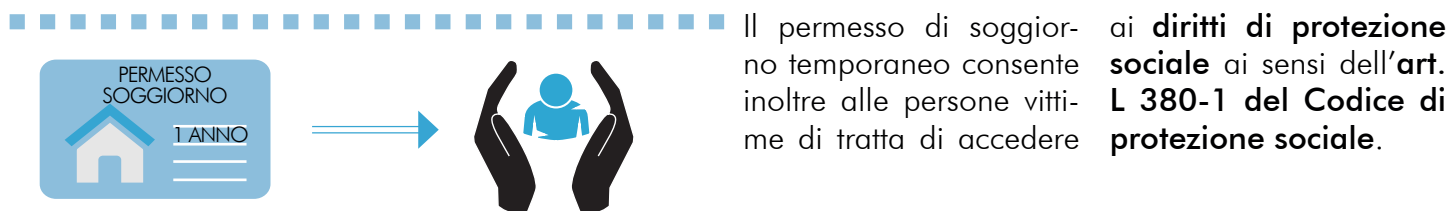
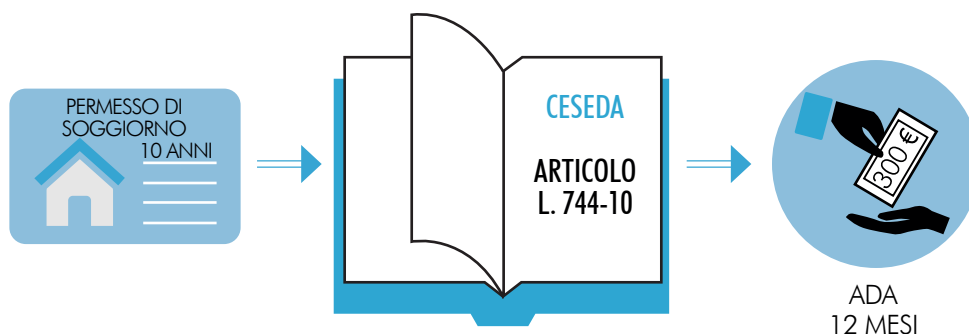
Questo deve fornire (circolare NOR INTV1501995N del 19 maggio 2015):

- 3 fototessere
- Il certificato di domicilio rilasciato da meno di 3 mesi
- La ricevuta del reclamo o dei riferimenti ai procedimenti giudiziari avviati, compresa la testimonianza del richiedente
- Il passaporto o un certificato consolare, quando la vittima non è in possesso del passaporto e non può richiederlo nel suo consolato (caso di donne nigeriane)

21- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIAR_TI000006335129&dateTexte=&categorieLien=cid

Diritti

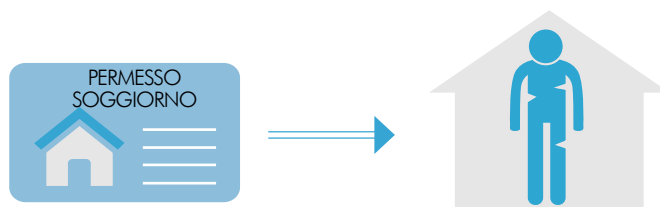
Le vittime che hanno presentato una denuncia e che hanno ottenuto un permesso di soggiorno ai sensi dell'**articolo L 316-1 del CESEDA** ricevono **sostegno finanziario per 12 mesi**. Si tratta dell'indennità di attesa temporanea generalmente concessa ai richiedenti asilo (Articolo L. 744-10.-CESEDA). Questa **indennità** - detta anche **ADA** - ammonta a circa **300 Euro** al mese per persona.



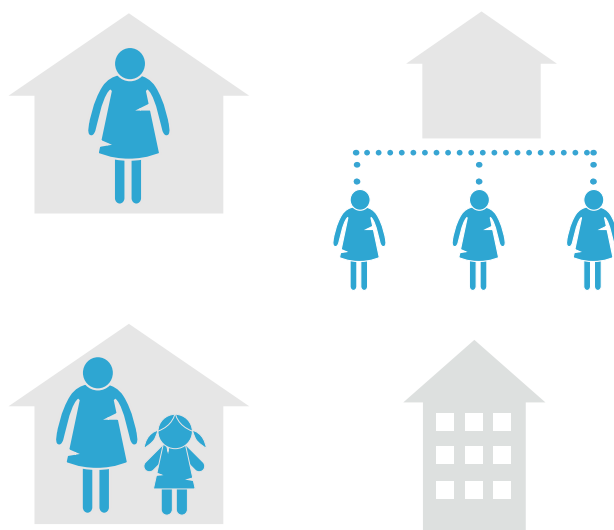
Centri di accoglienza

Le persone titolari del permesso di soggiorno per tratta possono essere alloggiate in **centri di accoglienza (CHRS) ai sensi degli articoli L.312-1, 345-1, 345-2 del codice dell'assi-**

stenza sociale e delle famiglie. In Francia non esistono centri di accoglienza specializzati destinati unicamente alle vittime di tratta di esseri umani, ad eccezione di **uno a Parigi**.



Le persone vittime di tratta di esseri umani sono generalmente accolte nei centri di accoglienza generalisti (chiamati **CHRS**) per **donne in difficoltà, single o con figli, e/o nei centri per donne vittime di violenze**. I centri di accoglienza possono offrire alloggio in **strutture collettive o in appartamento**. Viene inoltre garantito un supporto sociale, legale, amministrativo e di aiuto nella ricerca di un lavoro.



SUPPORTO:

SOCIALE

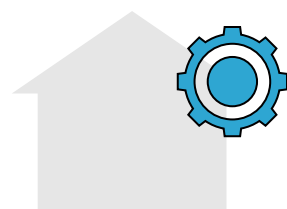
LEGALE

AMMINISTRATIVO

AIUTO
RICERCA LAVORO



STATO



ASSOCIAZIONI

LISTE D'ATTESA:

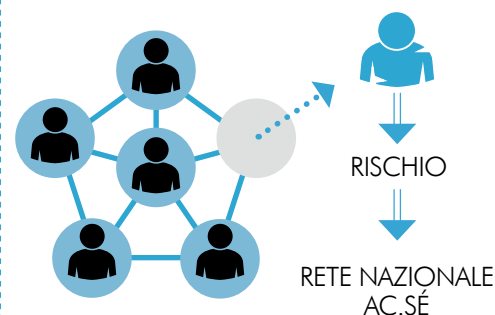
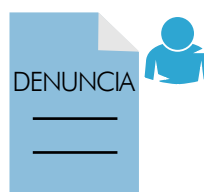
SETTIMANE
MESI
ANNI

I CHRS sono **finanziati dallo Stato e sono generalmente gestiti da associazioni**. L'accesso ai centri di accoglienza viene gestito a livello provinciale e, a seconda della zona, le liste d'attesa possono variare da poche settimane a diversi mesi o addirittura anni.

Accoglienza e protezione

Se le persone vittime di tratta sono in pericolo nella città in cui si trovano, perché hanno denunciato oppure perché hanno deciso di sottrarsi alla si-

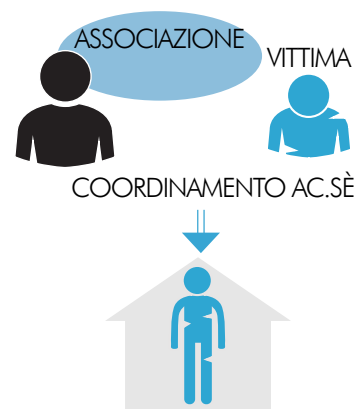
tuazione di sfruttamento, possono essere protette tramite la **rete nazionale di protezione e assistenza Ac.Sé**, coordinata dall'associazione ALC.



L'orientamento verso Ac.Sé viene fatto da un'**associazione o da un rappresentante della polizia in contatto con la vittima**. Dopo una valutazione del rischio e della situazione personale della vittima, questa viene presa in carico in uno dei **centri di accoglienza** partners della rete

nazionale Ac.Sé in una città lontana da dove si trova in quel momento. Una volta accolta nel centro di accoglienza, viene garantito alla persona un **supporto specializzato e globale**. I centri di accoglienza partners della rete nazionale Ac.Sé non accolgono solamente persone vittime di tratta ma

gli operatori partecipano a regolari corsi di formazione sul tema della tratta. Per altro, i coordinatori della rete nazionale Ac.Sé restano in contatto con gli operatori dei centri di accoglienza e assicurano consulenza giuridica e amministrativa.



Tratta di esseri umani e diritto d'asilo



In base alla decisione del Tribunale nazionale per il diritto d'asilo del 24 marzo 2015, le **donne nigeriane vittime della tratta di esseri umani** sono considerate appartenenti a un gruppo sociale e, in quanto tali, possono essere riconosciute come **rifugiate**, qualora dimostrino di provenire da **Edo State**, di essere state sottoposte alla cerimonia "Juju", di essere state trasferite in Europa nell'ambito di una rete di sfruttamento della prostituzione, di avere ancora un debito di viaggio

da ripagare e, soprattutto, di aver preso provvedimenti per uscire dai circuiti dello sfruttamento. Molte nigeriane vittime di tratta, anche se hanno denunciato e sono quindi titolari di un permesso di soggiorno ai sensi dell'**art. L 316-1 del CESEDA**, continuano la procedura di richiesta d'asilo, la protezione internazionale, infatti, è più adatta alla loro situazione. Quando le vittime sono in richiesta d'asilo, possono essere accolte nei **Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CADA)**.

Esiste un legame tra la tratta di esseri umani e l'asilo. Alcune vittime, in particolare le donne nigeriane, soddisfano i cri-

teri per ottenere la protezione internazionale. Lo status di rifugiato dà loro diritto a un **permesso di soggiorno di dieci anni**.



Nigeria (Edo State)

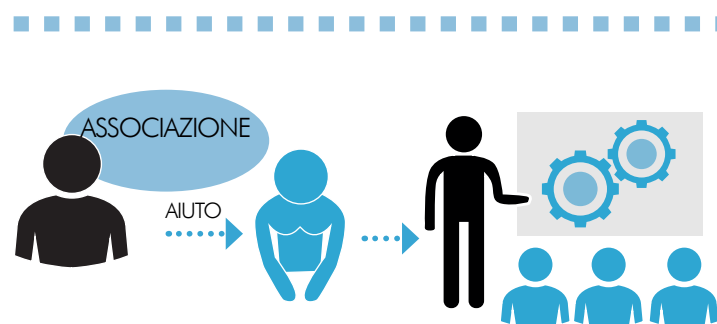
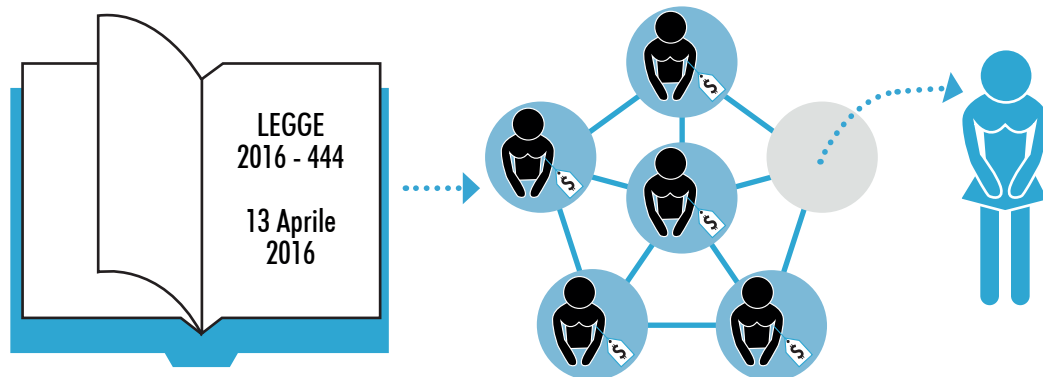


RIFUGIATE



Percorso sociale di uscita dalla prostituzione: protezione specifica per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale

La **legge n. 2016-444 del 13 aprile 2016** ha istituito un programma per aiutare le persone in situazione di prostituzione e/o vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale che desiderano uscire dal sistema della prostituzione e ottenere un supporto per l'integrazione socio-professionale.

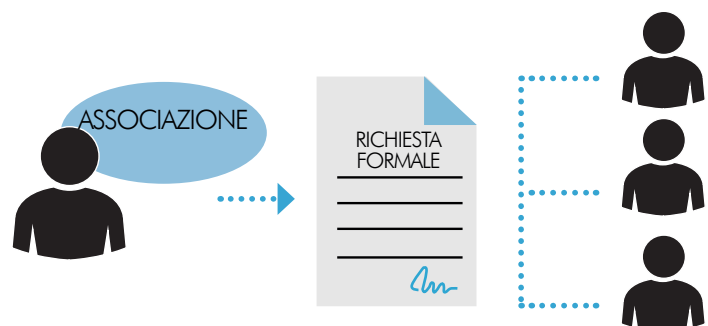


Le persone che desiderano uscire dalla prostituzione sono prese in carico dalle associazioni registrate presso il **Dipartimento delle pari opportunità** e abilitate ad attuare un **programma di integrazione socio-professionale**.

Le persone in situazione di prostituzione e/o vittime di tratta sono aiutate **dalle associazioni** nell'elaborazione del loro progetto di **integrazione socio-professionale** e si impegnano e **non a prostituirsi più**.

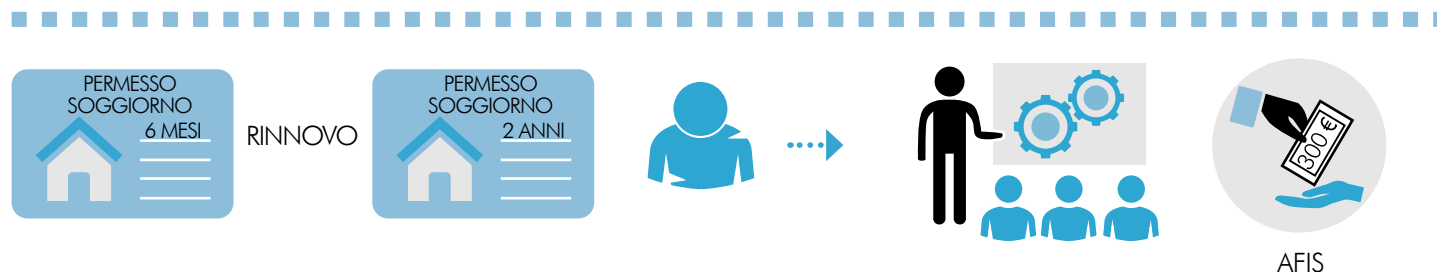
L'**associazione abilitata** presenta la richiesta formale per avviare un percorso di fuoriuscita dalla prostituzione ad una **commissione provinciale** composta da rappresentanti del sistema giudiziario, delle forze

dell'ordine, della prefettura, della Direzione dipartimentale della coesione sociale, del mondo accademico, delle autorità comunali, dell'ordine dei medici e dell'associazione abilitata.



Dopo il **parere della commissione**, e ai sensi dell'articolo **L 316-1-1 del CESEDA**, il prefetto può concedere alla persona un **permesso di soggiorno provvisorio di sei mesi e un permesso di lavoro**. Il permesso di soggiorno temporaneo è **rinnovato** per un massimo di due anni.

Durante questo periodo, la persona è accompagnata nella realizzazione del suo progetto di **integrazione socio-professionale** dall'associazione abilitata e riceve circa **300 Euro al mese di assistenza** finanziaria per l'integrazione sociale e professionale (AFIS).



Soggetti istituzionali coinvolti nella lotta contro la tratta e nella protezione delle vittime della tratta di esseri umani

In Francia, al momento della stesura di questo documento, non esiste un meccanismo di referral nazionale.

La Missione interministeriale per la protezione delle donne contro la violenza e la lotta contro la tratta di esseri umani (**MIPROF**) è stata creata nel novembre 2012 per garantire il **co-**

ordinamento nazionale nella lotta contro la tratta di esseri umani.

La MIPROF ha elaborato e gestisce il **secondo piano d'azione nazionale** per la lotta contro la tratta di esseri umani (2019-2021) in consultazione con i ministeri competenti e le associazioni specializzate in materia.

La MIPROF è l'autore, in collaborazione con l'ONDRP (Osservatorio nazionale della delinquenza e delle risposte penali), di un **rapporto annuale**²² sulle vittime della tratta di esseri umani assistite dalle associazioni in Francia, che fornisce una panoramica del fenomeno all'interno del Paese. Dal 2014

la Commissione nazionale consultiva per i diritti umani²³ (**CNCDH**) è il national rapporteur sulla tratta e lo sfruttamento di esseri umani. Essa valuta le azioni attuate dalla Francia per combattere la tratta e proteggere le vittime, ed esprime le sue opinioni e raccomandazioni.

22- https://inhesj.fr/sites/default/files/ondrp_files/publications/pdf/ga_48.pdf

23 - <https://www.cncdh.fr/fr/dossiers-thematiques/traite-et-exploitation>

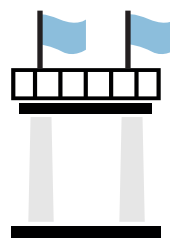
LEGISLAZIONE IN ITALIA



SISTEMA ANTI-TRATTA ITALIANO

Il sistema italiano di **protezione delle vittime di tratta** finalizzata allo sfruttamento (sessuale, lavorativo, ecc.)²⁴ è operativo dal 2000 ed è gestito e finan-

ziato dal **Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO)**²⁵ presso la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**.



PROTEZIONE DELLE
VITTIME DI TRATTA

Fornisce in tutta la nazione un'assistenza alle vittime basata su **2 strumenti**:

- 1 - Programma unico di **emersione, assistenza e integrazione sociale**: ogni ente pubblico o associativo anti-tratta finanziato dal DPO fornisce assistenza alle vittime della tratta
- 2 - **Numero verde 800-290-290** H24 gratuito per fornire aiuto alle vittime; gestisce anche il MIR, uno strumento che permette di spostare per motivi di sicurezza le vittime attraverso diversi programmi anti-tratta nel Paese.

24 - <https://www.osservatoriointerventitratta.it>

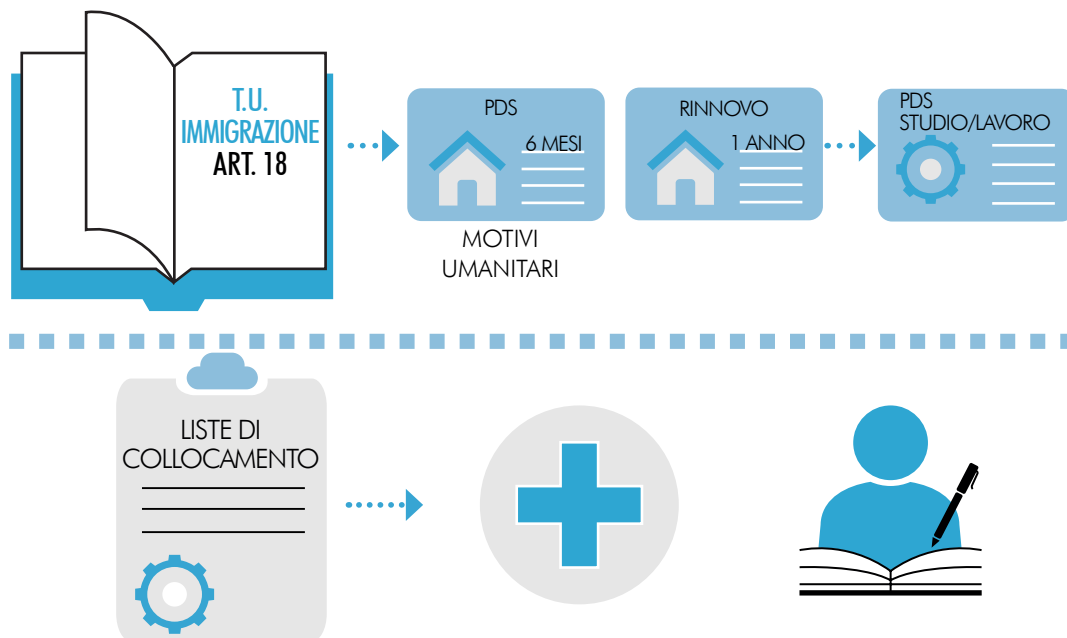
25- <http://www.pariopportunita.gov.it/>

D.LGS 286/98 - TESTO UNICO IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, ART. 18 E LEGGE 228/2003

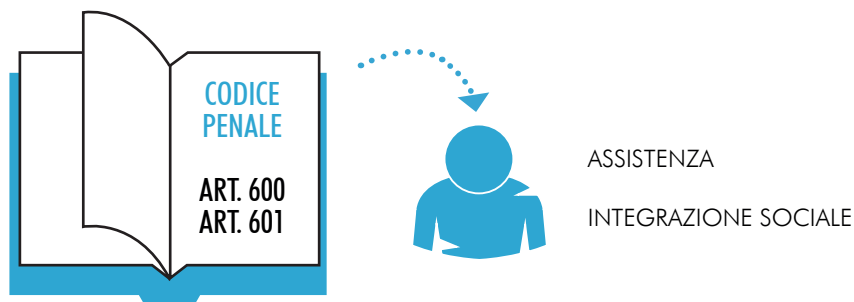
"MISURE CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI"²⁶

In situazione di violenza o di grave sfruttamento e di grave pericolo per la sua sicurezza, la vittima può:

1 Ottenere un **permesso di soggiorno per motivi umanitari** (PdS - art.18), validità **6 mesi**, rinnovabile per **1 anno**, convertibile in **pds per motivi di studio/lavoro**; consentire l'accesso ai servizi sanitari e di studio, l'iscrizione alle liste di collocamento; la vittima può **decidere di denunciare o meno** (procedura sociale rispetto alla procedura legale).

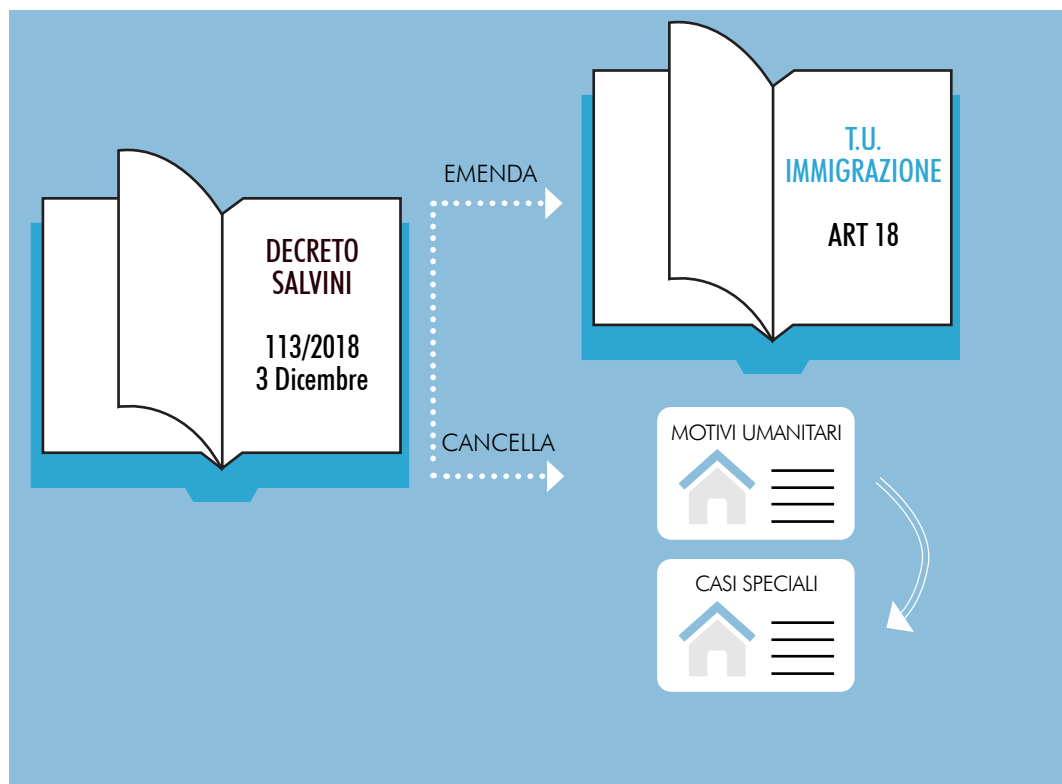
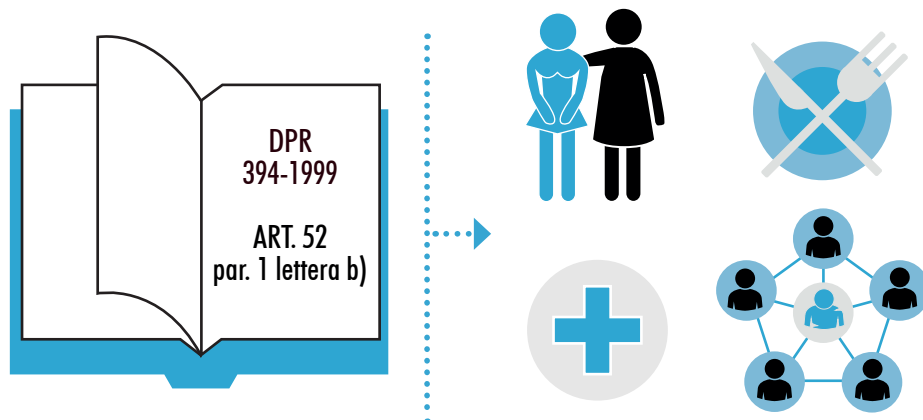


2 Iniziare un programma di **assistenza e integrazione sociale**: i beneficiari sono cittadini stranieri dell'UE e i cittadini extracomunitari vittime di reati **art. 600 e 601 c.p.** o che possono avere il **permesso per motivi sociali**;



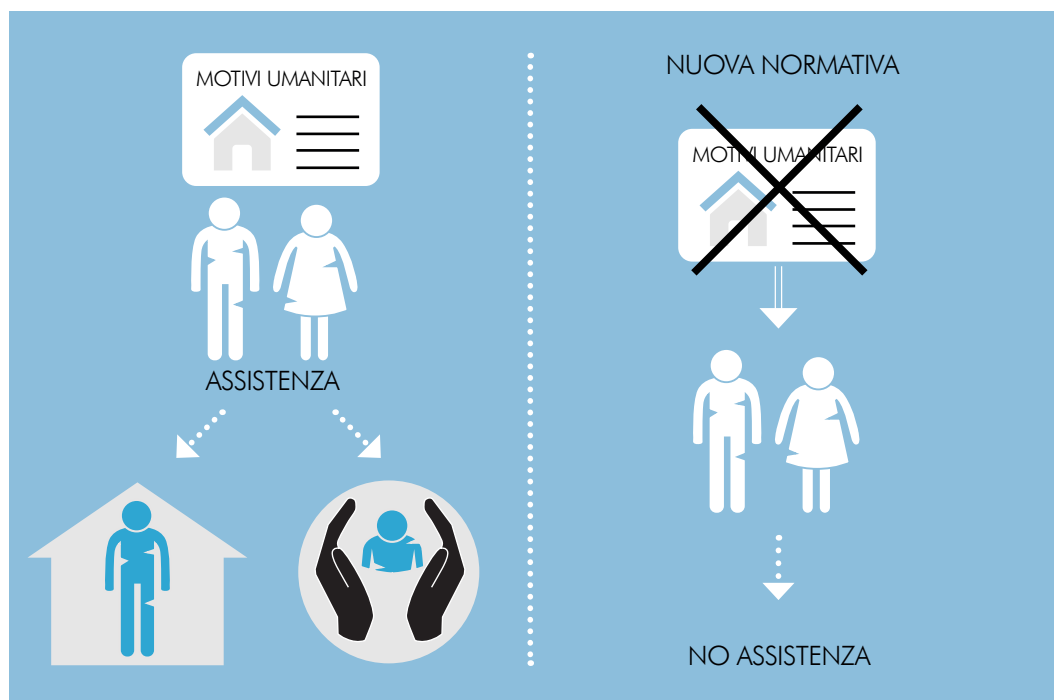
26 - <http://www.camera.it/parlam/leggi/03228l.htm>

Il programma garantisce **accoglienza, pasti e assistenza sanitaria e integrazione sociale** che possono essere forniti solo dai soggetti certificati iscritti all'apposito albo (**art. 52 c. 1 lett. b) DPR 394/1999**).



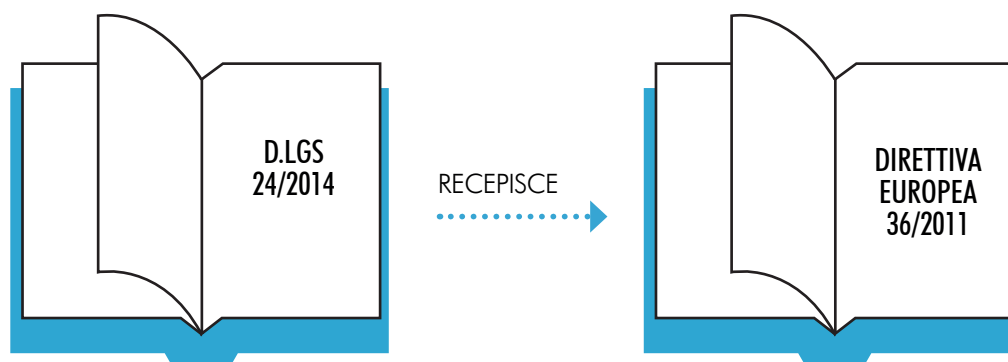
Il 3 dicembre del 2018, il c.d. **"Decreto Salvini"** n° **113/2018** ha apportato dei cambiamenti significativi all'assetto normativo italiano in materia di immigrazione. Il sopra citato **"Art. 18"** previsto dal **Testo Unico Immigrazione** è stato **emendato**. Il principale effetto del decreto legge è stata la **cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari**. Il permesso di soggiorno riconosciuto alle vittime di tratta e sfruttamento è stato di conseguenza rinominato in **Permesso per "Casi Speciali"**

Mentre in effetti i **diritti riconosciuti alle vittime** di tratta e sfruttamento previsti dall'Art. 18 **non hanno subito variazioni**, nei fatti le **vittime** di tratta sono state fortemente **penalizzate dalle nuove normative**. La maggior parte della vittime di tratta giunte in Italia negli ultimi anni ha ricevuto assistenza nell'ambito dei percorsi di asilo e avendo avuto riconosciuto il permesso di protezione umanitaria.



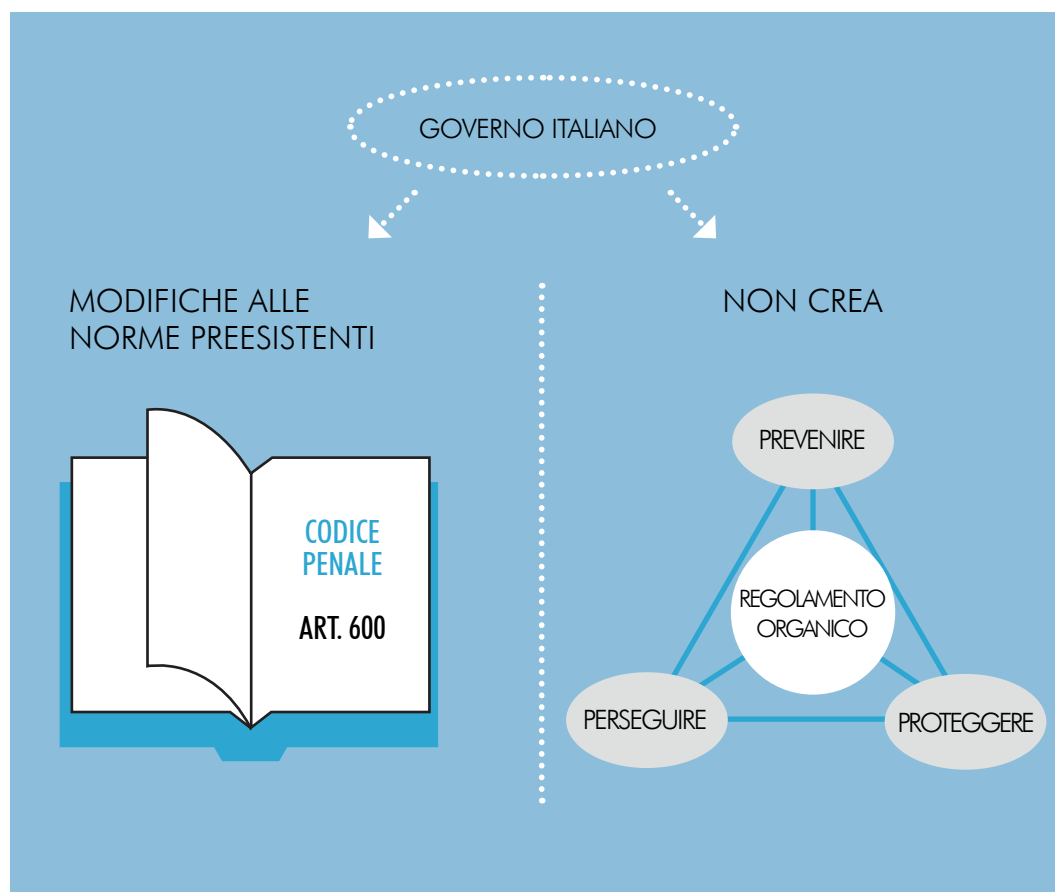
DIRETTIVA EUROPEA 36/2011 E D.LGS 24/2014

Il **D.lgs 24/2014** recepisce la **Direttiva europea 36/2011** nella legislazione italiana²⁷.

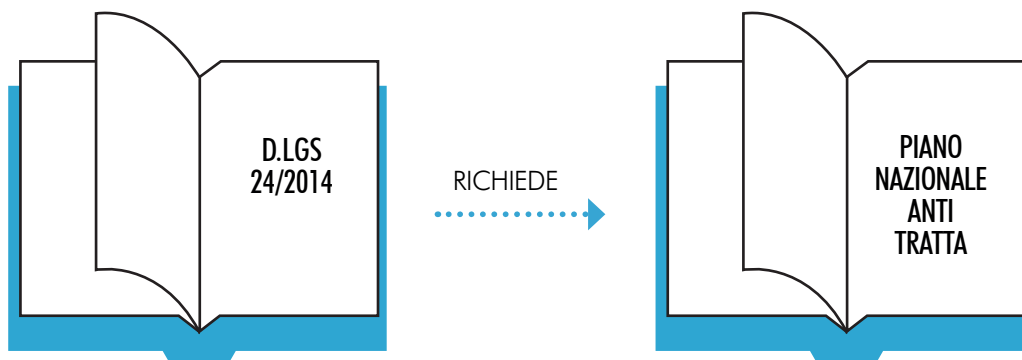


27 - <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/13/14G00035/sg>

Il Governo italiano aggiunge solo **alcune modifiche** alle norme di legge preesistenti (art. 600 - RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ e 601 – TRATTA DI PERSONE del codice penale) o ne crea di nuove, ma **non crea un regolamento organico** per adottare nel suo complesso le disposizioni della direttiva europea, orientato a creare un sistema completo e integrato per **prevenire, perseguire e proteggere le vittime**. Per esempio, non introduce la definizione della posizione di vulnerabilità e la disposizione sull'irrelevanza del consenso.



PIANO NAZIONALE ANTITRATTA 2016-2018



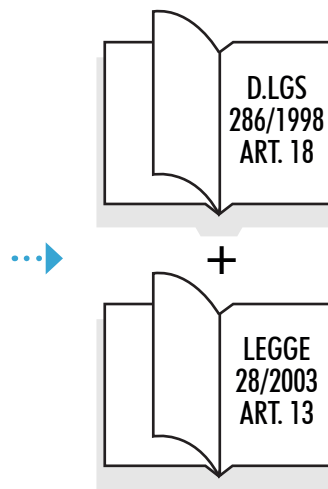
A febbraio 2016, il **Consiglio dei Ministri** ha approvato il testo del **Piano Nazionale Antitrattra**. La creazione di un Piano Nazionale è stata richiesta dal **D.lgs 24/2014** come recepimento della **Direttiva europea 36/2011**.

Al momento il Piano è scaduto e sappiamo che il **Consiglio dei Ministri** sta lavorando per rinnovarlo.

Il Piano Nazionale rappresenta un importante passo avanti per la definizione della strategia del Governo nella **lotta e nella prevenzione del reato di tratta**, ma anche nella **protezione delle vittime**.



È stato inoltre propedeutico all'**unificazione delle due tipologie di programma** (una art. 18 D.lgs 286/1998 e l'altra art. 13 legge 28/2003) in un programma unico di **emersione, assistenza e integrazione sociale**.



PROGRAMMA UNICO

- EMERSIONE
- ASSISTENZA
- INTEGRAZIONE

Il Piano Nazionale ha **4 direzioni principali**:

- Prevenzione,
- Protezione,
- Persecuzione,
- Partenariato per realizzare un'azione politica di governance multilivello.

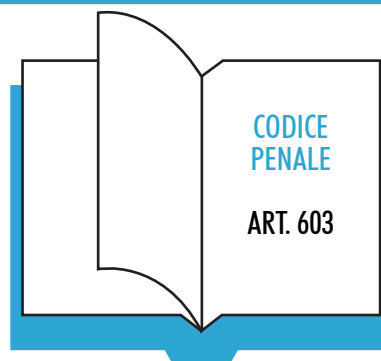
Possiamo segnalare **alcuni obiettivi** particolarmente rilevanti del Piano Nazionale:

- 1 la necessità di una formazione multidisciplinare,
- 2 la definizione di linee guida volte alla corretta identificazione delle potenziali vittime di tratta,
- 3 l'introduzione di un Meccanismo Nazionale di Referral, l'aggiornamento delle misure di accoglienza,
- 4 l'aggiornamento delle misure di accoglienza,
- 5 l'attuazione di misure di protezione specifiche per i minori vittime di tratta mettendo al primo posto l'interesse del minore.

SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Nel 2011 è stato introdotto nel Codice Penale un **nuovo articolo sullo sfruttamento del lavoro, l'Art. 603 e nel 2016** è stato nuovamen-

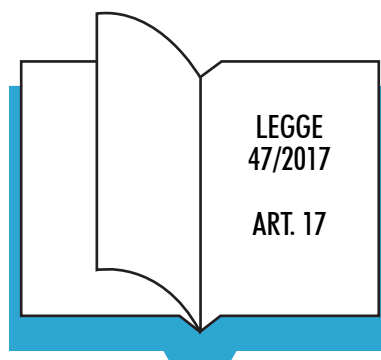
te modificato. È stata una conquista importante, ma a volte le forze dell'ordine dimenticano la tratta che può essere alla base dello sfruttamento lavorativo.



SFRUTTAMENTO
LAVORATIVO

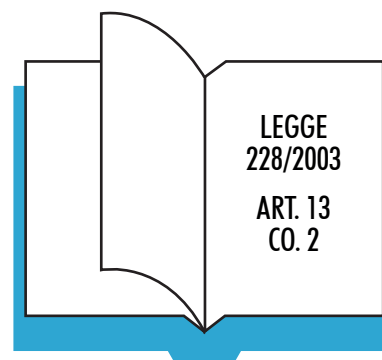
MINORI VITTIME DI TRATTA

La **legge 47/2017** "Disposizioni sulle misure per la tutela dei minori stranieri non accompagnati", ha un articolo specifico, l'**articolo. 17** "Minori vittime della tratta" che **modifica l'articolo. 13, co. 2 della Legge 228/2003** (che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime della tratta),

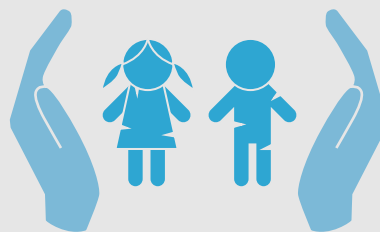


MINORI
VITTIME DI TRATTA

MODIFICA
.....→



L'articolo 17 stabilisce una speciale protezione per i minori attraverso:



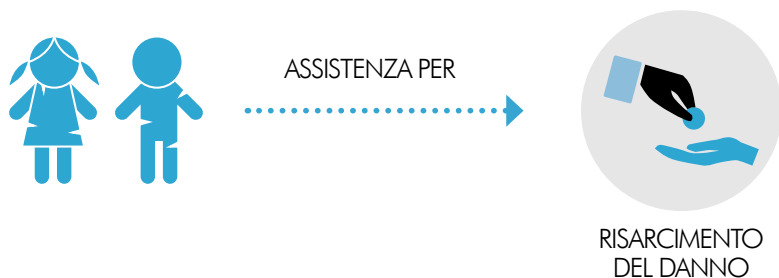
Comma 1

L'istituzione di uno specifico **programma di assistenza** che garantisca adeguate condizioni di **accoglienza e assistenza psico-sociale, sanitaria e legale**, fornendo soluzioni a lungo termine, anche oltre il compimento della maggiore età.



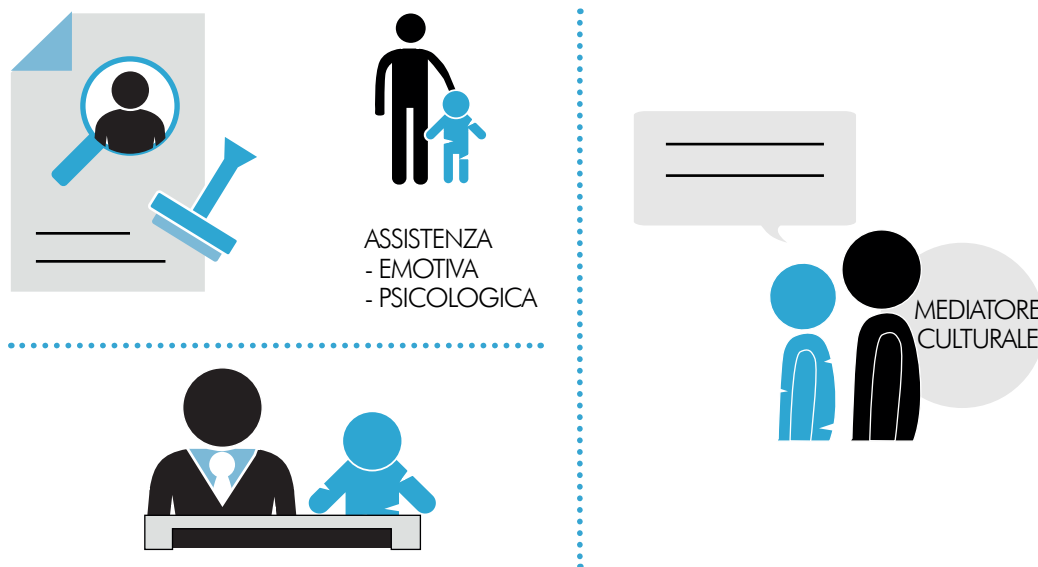
Comma 2

Stabilisce di garantire al minore un'adeguata assistenza per il **risarcimento del danno** e ne parla negli articoli 15 e 16.



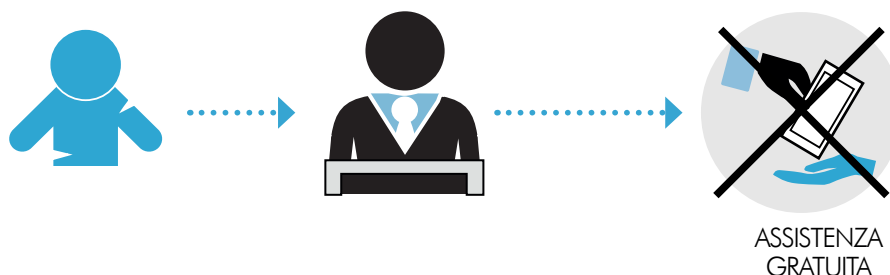
Articolo 15

Nell'art. 15 è assicurata l'**assistenza emotiva e psicologica** durante il procedimento, con la presenza di persone idonee; il minore ha diritto di **partecipare con i suoi rappresentanti legali** a tutti i **procedimenti giudiziari e amministrativi** che lo riguardano. Ha inoltre il **diritto di essere ascoltato** e a tal fine è assicurata la presenza di un **mediatore culturale**.



Articolo 16

Nell'art. 16 è stabilito il diritto di **nominare un legale di fiducia** e di avere un'**assistenza legale gratuita**.



04

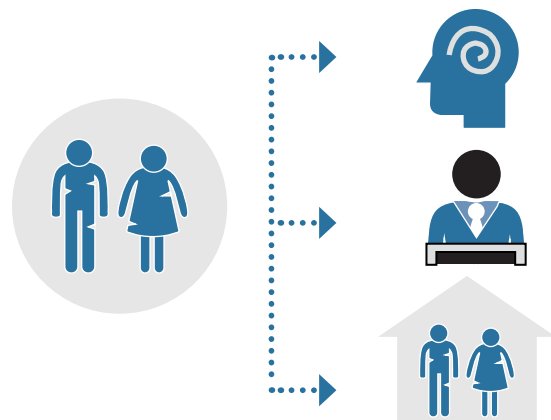
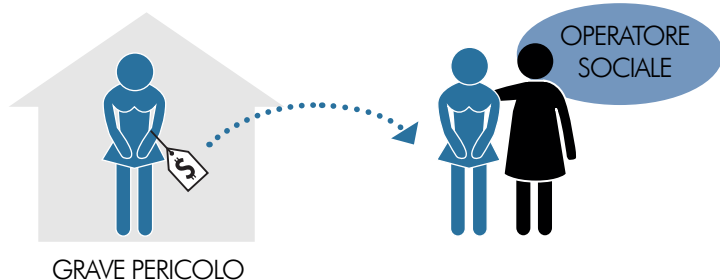
**Analisi delle prassi operative
oggetto di osservazione**

ANALISI DELLE PRASSI A CIPRO



PROTEZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA

I partecipanti al progetto Erasmus+ hanno sottolineato il fatto che la maggior parte delle associazioni incontrate propongono una presa in carico focalizzata sull'**interesse personale delle vittime di tratta**. Alle persone potenzialmente vittime di tratta o identificate come tali, viene garantita una **presa in carico globale**, che include l'accompagnamento verso i servizi sanitari, l'accompagnamento sociale e il supporto legale. Inoltre alcune associazioni gestiscono dei **centri di accoglienza per le vittime di tratta**.

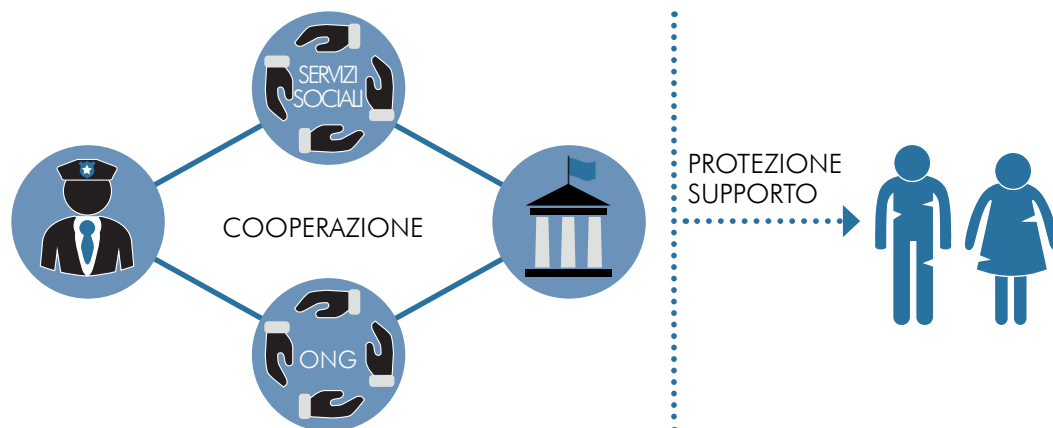


Il governo cipriota sostiene la protezione delle vittime, attraverso un dispositivo di accoglienza destinato alle persone vittime di **tratta ai fini di sfruttamento sessuale**, che si trovano in situazione di **grave pericolo**. Per ragioni di sicurezza,

le donne accolte in questo centro non sono autorizzate ad uscire se non **accompagnate dagli operatori sociali**. Il sostegno proposto è specifico e adatto alle vittime di tratta, ma i **posti disponibili sono limitati**.

UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME COORDINATO A LIVELLO NAZIONALE ■

Il **meccanismo nazionale** di identificazione e orientamento si propone di **garantire alle vittime di tratta un accesso efficace al sistema di protezione e di supporto**, attraverso la cooperazione tra i **servizi sociali**, l'**Unità anti-tratta**, le altre **associazioni e le diverse istituzioni e organizzazioni governative**. In base alle informazioni raccolte dai partecipanti alla formazione transnazionale, il sistema cipriota è molto ben strutturato e formalizzato.



Quando un'associazione o un'istituzione possiede degli elementi che permettono di asserire che una persona è una vittima

di tratta, questa persona viene **orientata verso i servizi sociali**.

Questi ultimi informano la persona sui suoi diritti e

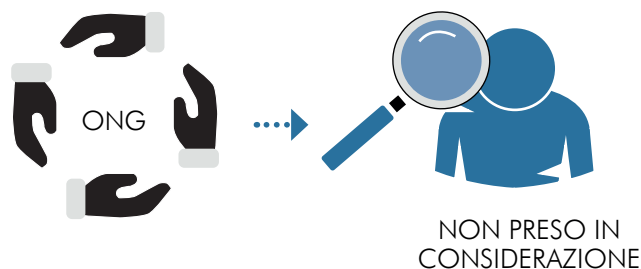
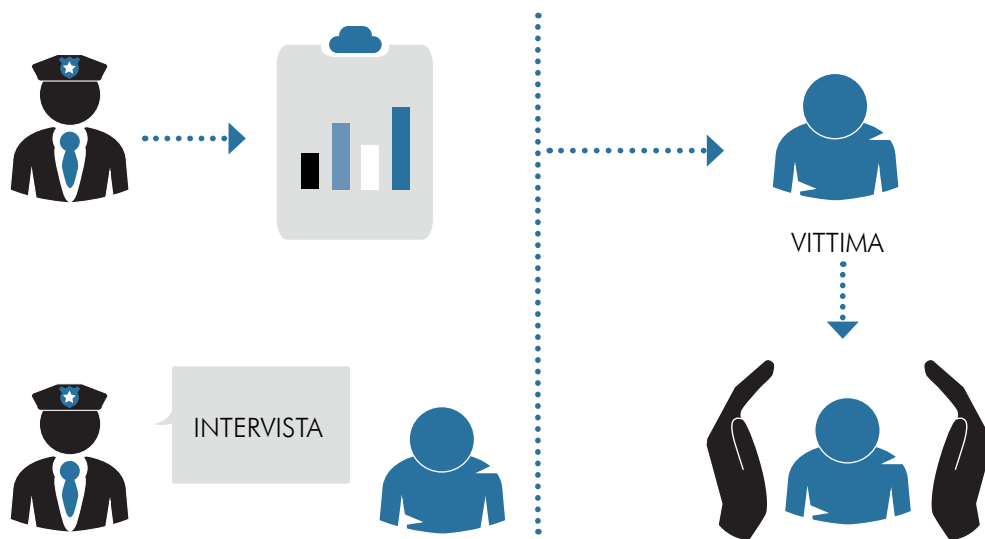
possono proporre un'**assistenza**.

La persona potenzialmente vittima di tratta è poi **indirizzata verso le forze**

dell'ordine competenti per la sua identificazione formale.



In base alle informazioni raccolte durante la formazione, spetta all'**Unità anti-tratta** di valutare la situazione della persona in base ad una **griglia di indicatori comuni** e attraverso **varie interviste**. L'Unità anti-tratta è la sola istituzione competente per attribuire lo **status di vittima di tratta alla persona**, che potrà così beneficiare di **diritti e di misure di protezione specifiche**. I partecipanti alla formazione transnazionale hanno sottolineato che **quando l'Unità anti-tratta non accorda lo status di vittima, non è tenuta a spiegarne i motivi**.



Un elemento che è emerso dagli incontri e dalle discussioni tra le ONG locali e i professionisti europei che hanno partecipato alla formazione è che, nonostante la formalizzazione della cooperazione tra le diverse istituzioni, in pratica **l'identificazione delle vittime effettuata dalle associazioni "non è presa in considerazione"** dalle autorità pubbliche.

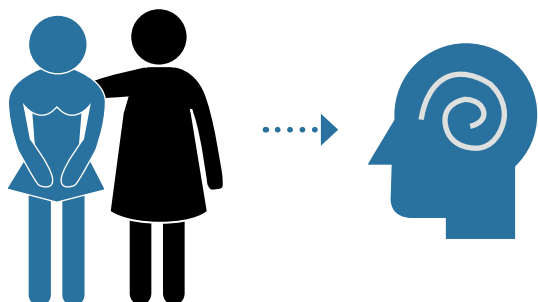
Sulla base delle considerazioni delle associazioni locali, incontrate durante la formazione, altri elementi limitano l'efficacia del sistema di identificazione: la **procedura per l'identificazione formale delle vittime** effettuata dall'Unità antitratta sembra **troppo lunga** e gli **indicatori mancherebbero di chiarezza e trasparenza**.



TROPPO LUNGA



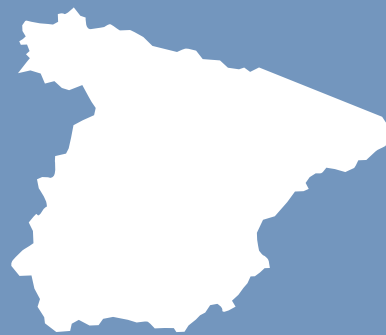
NON CHIARI



Un aspetto positivo messo in evidenza dai partecipanti alla formazione è il fatto che le **associazioni e le organizzazioni**, che sostengono le vittime della tratta, hanno sviluppato efficaci metodi di **supporto psicologico** che consentono alle vittime di riprendersi efficacemente.

Le misure di presa in carico e protezione elaborate e implementate dalle associazioni si adattano ai bisogni specifici delle vittime, anche se a volte si trovano **ostacolate dal sistema più formale della maggior parte delle pubbliche istituzioni** che sono vincolate da procedure più rigide e hanno tempistiche diverse.

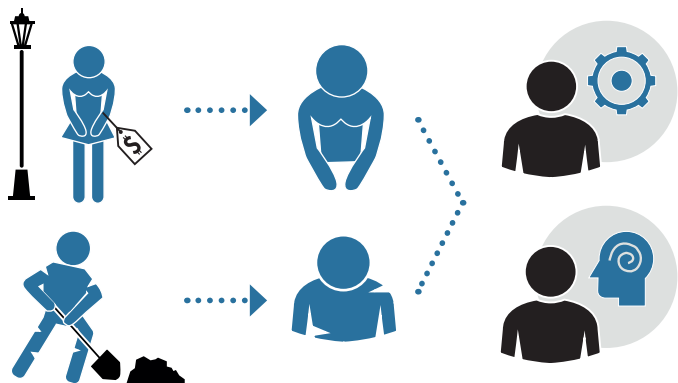
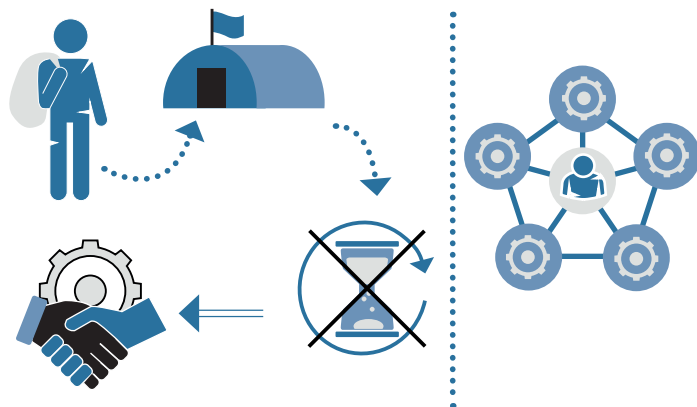
ANALISI DELLE PRASSI IN SPAGNA



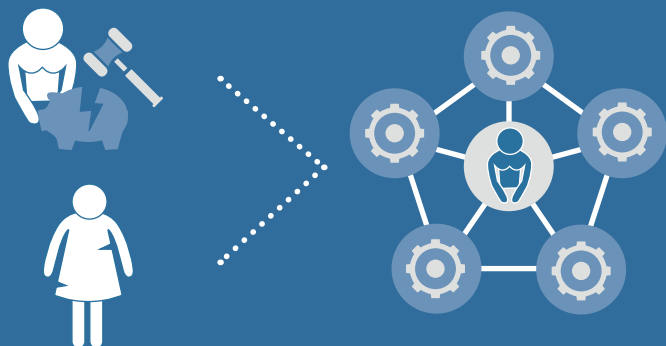
INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO

I richiedenti asilo, e quindi fra loro le persone potenzialmente vittime di tratta o identificate come tali, sono **autorizzati a lavorare**, fin da quando istruiscono la domanda e senza quindi dover aspettare la fine della procedura

d'asilo e l'eventuale decisione positiva dell'autorità competente (come invece succede in Francia). Il **sostegno verso l'inserimento lavorativo** fa quindi parte integrante delle misure proposte e sviluppate da MZC.



I partecipanti alla formazione sono stati particolarmente interessati dal fatto che una **consulente specializzata in inserimento professionale partecipa**, insieme alla **psicologa**, al lavoro di primo contatto con le persone potenziali vittime di tratta, sia nelle **zone rurali**, sia nei luoghi conosciuti per la **prostituzione**.



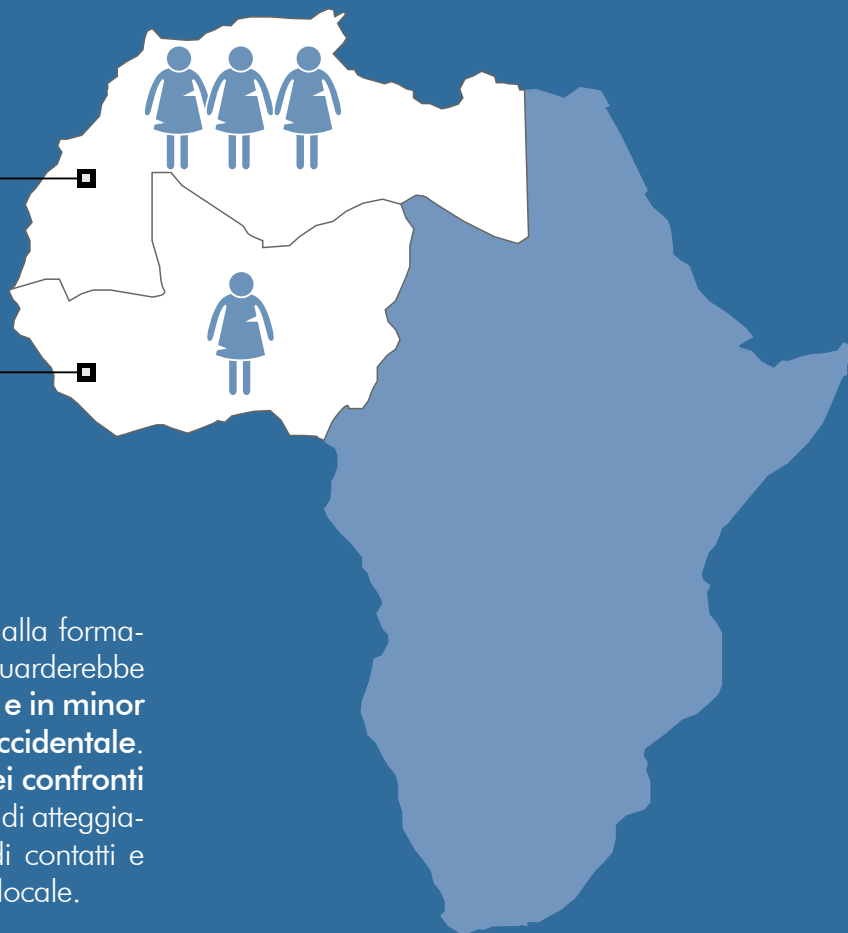
Parallelamente, l'associazione sviluppa delle attività di gruppo per incoraggiare l'accesso al mercato del lavoro e destinate sia alle **donne in difficoltà economiche**, sia alle **don-**

ne vittime di tratta. Le attività si svolgono nei locali di MZC e sono ideate dagli operatori sociali con l'obiettivo di incoraggiare le vittime di tratta a prendere la decisione di sottrarsi allo sfruttamento.

L'inserimento lavorativo delle vittime

Magreb

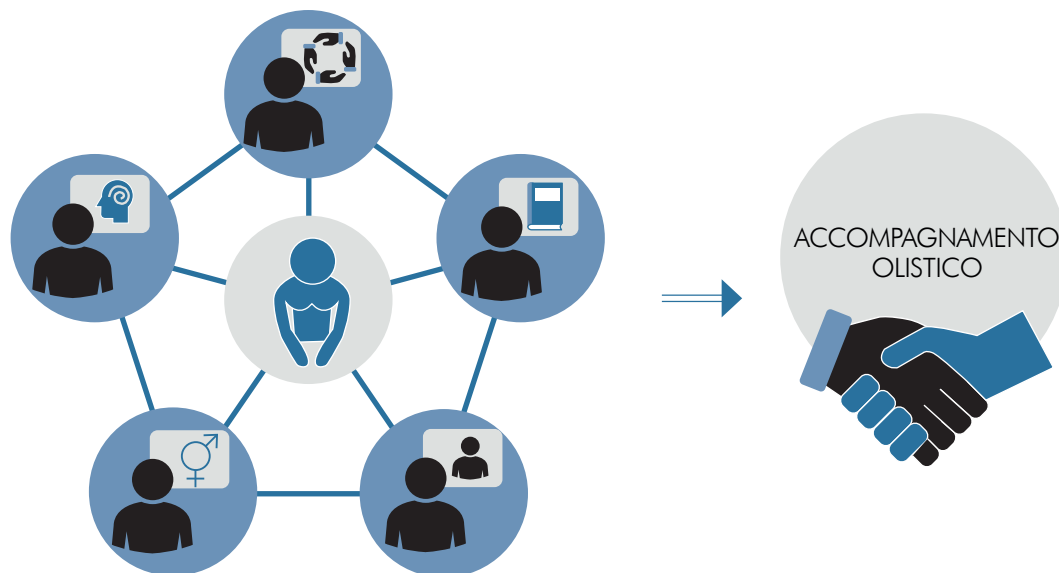
Africa Occidentale



Secondo quanto osservato dai partecipanti alla formazione ad Almería, l'inserimento lavorativo riguarderebbe soprattutto le **donne di origine Magrebina e in minor misura le donne provenienti dall'Africa occidentale.** Si riscontra purtroppo una certa **chiusura nei confronti delle donne africane**, probabilmente frutto di atteggiamenti discriminatori fondati sulla carenza di contatti e occasioni di interazione con la popolazione locale.

PLURIDISCIPLINARITÀ

Il team dell'associazione ospitante si compone di **psicologi/ghe, operatori/trici sociali, di una giurista, di una sociologa e di una sessuologa**. La pluridisciplinarietà che ne consegue permette di proporre un **accompagnamento olistico** alle donne che si rivolgono all'associazione, che siano o meno vittime di tratta.



PROSPETTIVA DI GENERE

La **prospettiva di genere** anima le attività e il modus operandi dell'associazione MZC. Le operatrici italiane e francesi che hanno partecipato alla formazione ad Almeria considerano tale **approccio particolarmente interessante**. Per esempio, tutte hanno sottolineato come le attività collettive proposte alle donne che frequentano il locale di MZC abbia un **impatto positivo sulla loro capacità d'agire**.

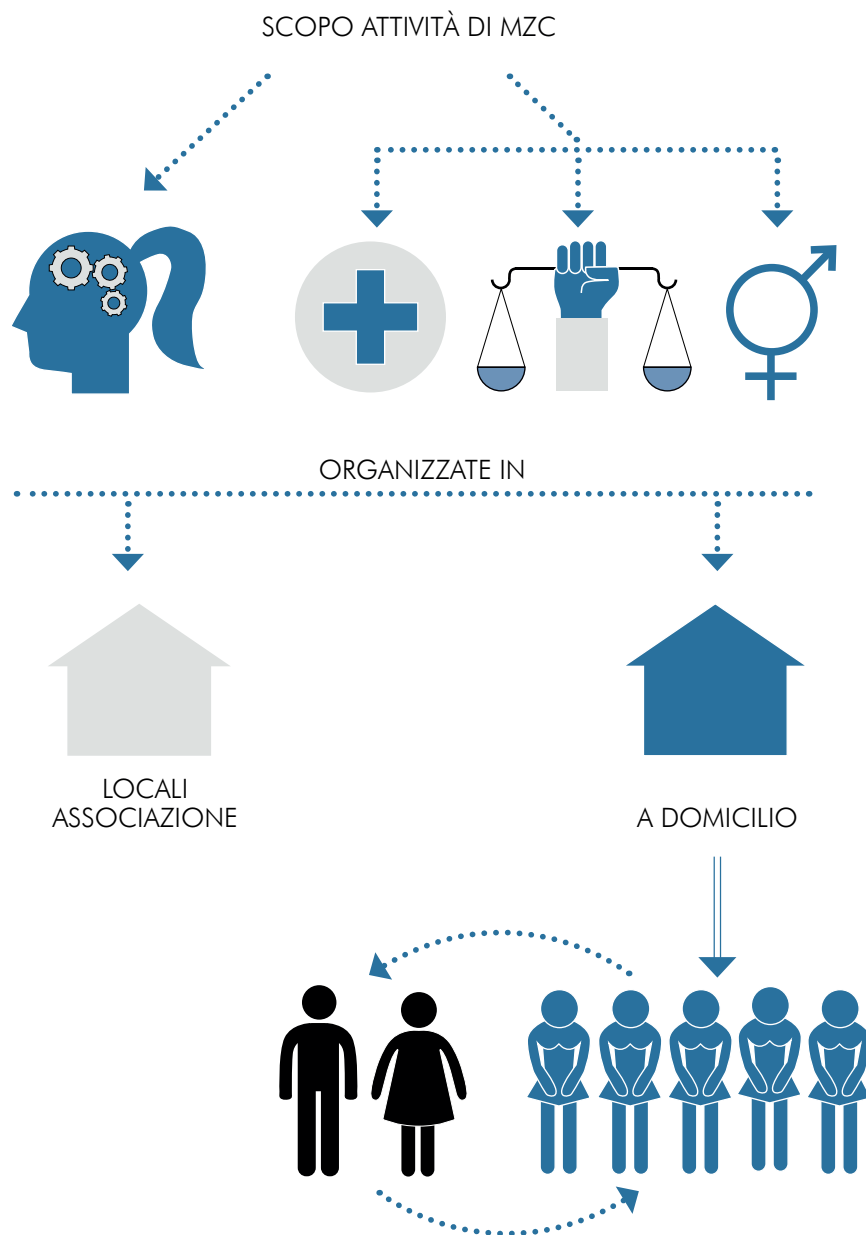
Poiché la **vulnerabilità** rappresenta uno dei fattori che potrebbe iscrivere le persone in un percorso di sfruttamento e tratta, l'**approccio basato sullo sviluppo dell'empowerment**

può avere una funzione di **prevenzione** per le donne migranti e di **so-stegno** verso l'emancipazione per quelle che si trovano già in una condizione di sfruttamento.

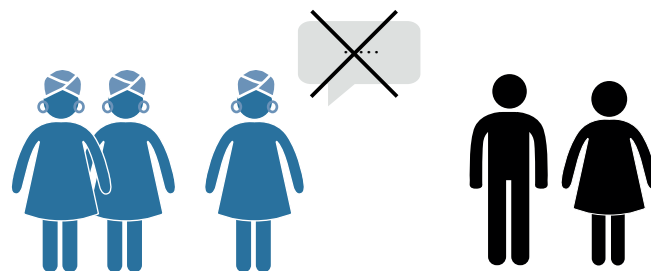


Le svariate attività proposte da MZC che mirano allo **sviluppo delle capacità d'agire delle donne**, nonché all'**informazione sui loro diritti**, in particolare sui diritti delle donne, sulla sessualità, l'accesso al sistema sanitario, vengono organizzate non solo **nei locali dell'associazione**, ma anche **a domicilio** del target.

Secondo i partecipanti alla formazione, tale metodo proattivo permette di **entrare in contatto con un numero rilevante di persone**, che altrimenti non avrebbero la possibilità di raggiungere i locali di MZC.



Tuttavia, secondo le partecipanti alla formazione Erasmus+, l'**informalità** di questi incontri e la presenza di **donne della stessa nazionalità** potrebbe rappresentare un **limite**, quanto alla possibilità di esprimersi liberamente, soprattutto per quel che riguarda la comunità nigeriana che è generalmente più diffidente.



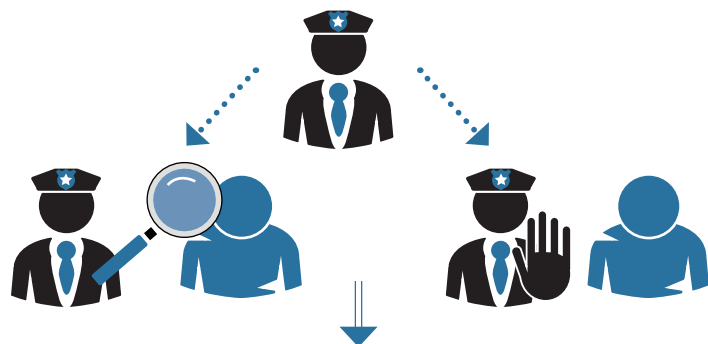
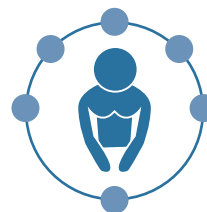
L'IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME, COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE FORZE DELL'ORDINE

La legge spagnola prevede che i **rappresentati delle forze dell'ordine** siano gli **unici a poter identificare** ufficialmente le vittime di tratta.

I partecipanti alla formazione considerano che tale prassi, basata sul ruolo di indagine delle forze dell'ordine, a discapito di un approccio multidisciplinare di cooperazione tra le varie istituzioni e le associazioni, tende a **limitare la presa in carico globale della persona vittima di tratta**.



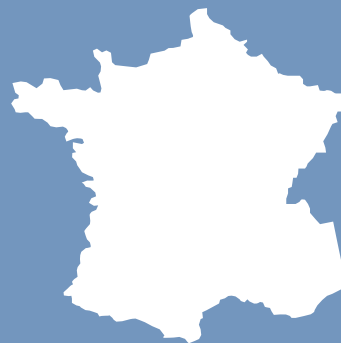
LIMITAZIONE DI
PRESA IN CARICO GLOBALE



VITTIME NON INCORAGGiate
AD ESPRIMERSI

Inoltre, secondo quanto osservato dalle operatrici italiane e francesi, i rappresentanti delle forze dell'ordine incaricati dell'identificazione delle vittime sono gli **stessi che si occupano della repressione dell'immigrazione irregolare**. Questa sovrapposizione di ruoli potrebbe **non incoraggiare le vittime potenziali a esprimersi** sulla loro storia, in vista di un'identificazione formale.

ANALISI DELLE PRASSI IN FRANCIA



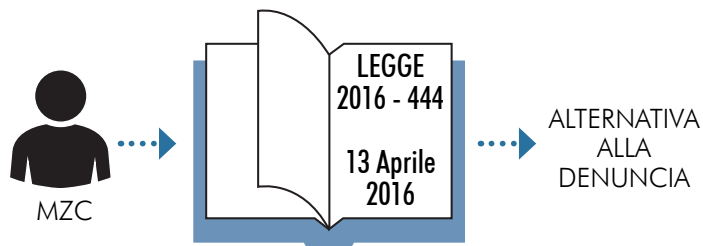
L'IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE FORZE DELL'ORDINE E IL FOCUS SULLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE

Anche in Francia, l'**identificazione delle vittime** è competenza esclusiva delle **forze dell'ordine**. Solo le **persone che denunciano** sono ufficial-

mente riconosciute come **vittime di tratta** e possono quindi beneficiare di misure di protezione specifiche.

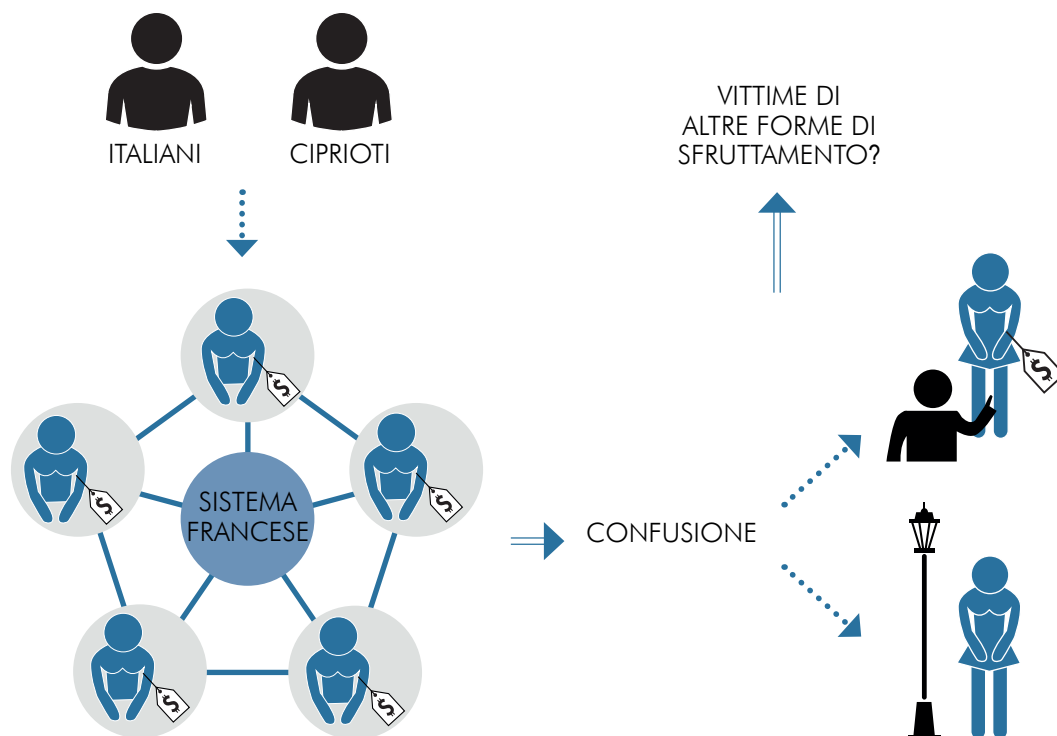


Gli operatori sociali che hanno partecipato alle diverse formazioni in Francia, ritengono che ciò possa determinare una **discriminazione a danno delle vittime che non sono**, per diversi motivi, **in condizioni di esporre denuncia**.



Le operatrici dell'associazione spagnola MZC vedono nelle **misure previste dalla legge del 13 aprile 2016 un'alternativa alla denuncia**, per le vittime di sfruttamento sessuale che desiderano accedere a dei programmi di protezione e accompagnamento globale.

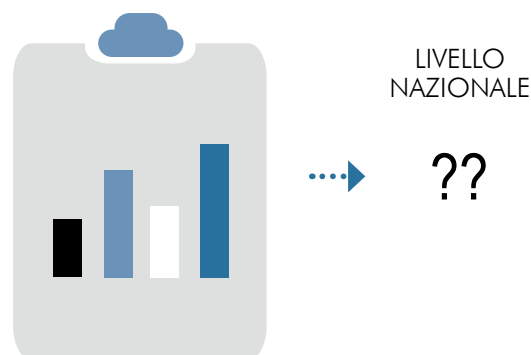
Tuttavia, i **partecipanti ciprioti e italiani** considerano che il sistema francese, focalizzato sulla tratta ai fini dello sfruttamento sessuale, induce ad una **confusione tra il fenomeno della tratta e quello della prostituzione**, a discapito delle vittime di **altre forme di sfruttamento**, che restano nell'ombra.



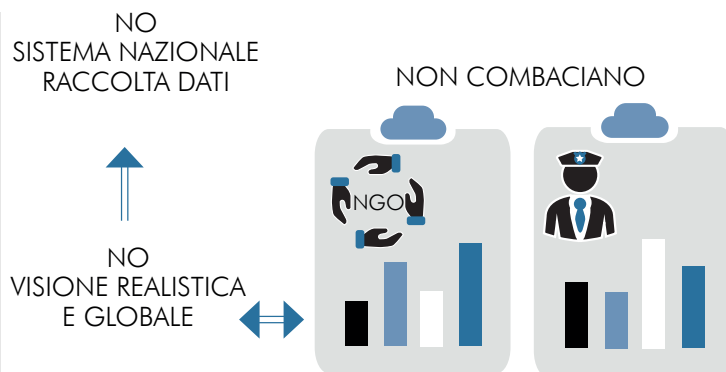
E tale ipotesi sembra trovare **conferma nel numero limitato di condanne per tratta di esseri umani a livello nazionale**, ampiamente superate da quelle per sfruttamento della prostituzione.

NECESSITÀ DI DISPORRE DEGLI INDICATORI D'IDENTIFICAZIONE COMUNI E DI CENTRALIZZARE I DATI SULLE VITTIME DI TRATTA IDENTIFICATE

I partecipanti alle diverse sessioni di formazione in Francia deplorano l'**assenza**, a livello nazionale, di un **sistema nazionale di indicatori per l'identificazione formale delle vittime di tratta**, anche se le **diverse associazioni** incontrate hanno elaborato delle **griglie di indicatori**, a partire dalla definizione della tratta contenuta nell'**articolo 225-4-1 del codice penale**.



Secondo i partecipanti, la mancanza di un sistema nazionale di raccolta dati sul numero delle vittime potenziali e/o identificate **impedisce** di avere una **visione globale e realistica del fenomeno**, anche perché i dati delle associazioni e quelli delle forze dell'ordine non combaciano tra loro. Bisogna sottolineare che il **secondo piano nazionale antitratta 2019-2021** é stato **approvato** il 18 ottobre 2019, quindi **dopo le formazioni transnazionali**.



LA PROTEZIONE DELLE VITTIME E LE SFIDE LEGATE ALLA CARENZA DI POSTI NEI CENTRI D'ACCOGLIENZA

I partecipanti alle diverse formazioni organizzate in Francia sono stati particolarmente interessati dalla possibilità offerta alle vittime di tratta che sperimentano sempre un

certo livello di rischio nel territorio di sfruttamento, di essere **protette in centri di accoglienza situati in altre città**, nell'ambito della rete nazionale Ac.Sé.

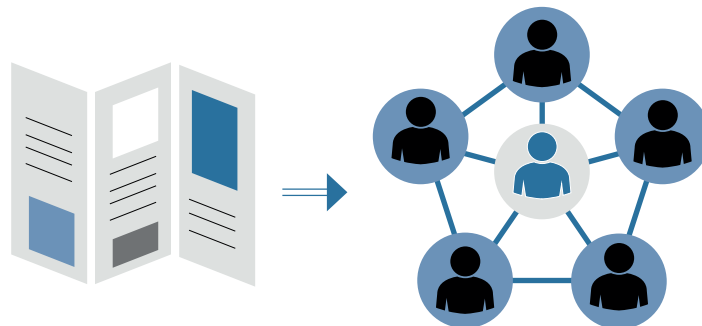


Le mediatrici e i mediatori culturali, presenti in alcune delle associazioni incontrate durante le formazioni, favoriscono

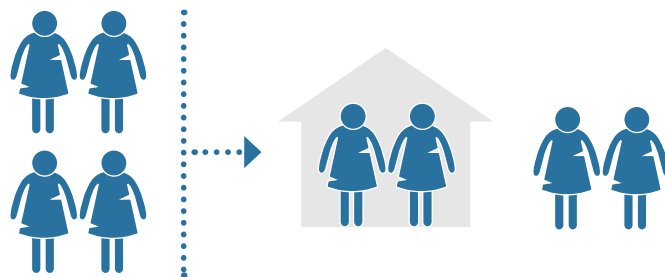
l'instaurazione di **relazioni basate sulla reciproca fiducia tra persone vittime di tratta e operatori sociali** e

permettono di sperimentare **progetti e attività**, che hanno attirato l'attenzione dei partecipanti europei.

Gli **opuscoli tematici di prevenzione e informazione** destinati a target specifici, le **attività collettive** che favoriscono la creazione di relazioni sociali al di fuori del mondo della tratta e dello sfruttamento...sono **esempi e buone prassi osservate durante le formazioni in Francia**, che gli operatori europei vorrebbero trasferire e adattare al contesto locale di origine.



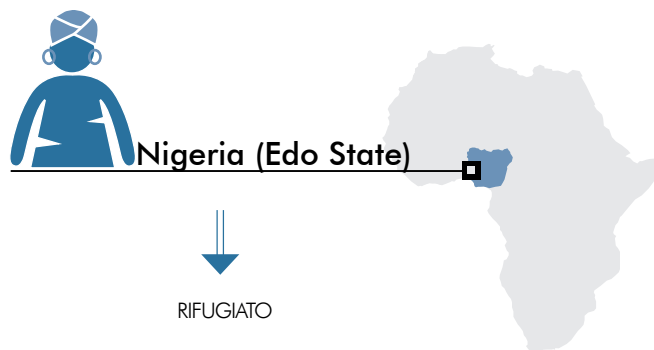
Tuttavia, secondo i partecipanti alle formazioni transnazionali in Francia, uno dei limiti del sistema di protezione e di presa in carico francese risiede nell'**insufficienza di posti disponibili nei centri d'accoglienza** e nella **non specializzazione** di questi ultimi.



In effetti, gli operatori sociali europei sono abituati a lavorare con centri che accolgono esclusivamente persone vittime di tratta. Se il sistema francese permette di non stigmatizzare la persona vittima di tratta, può avere comunque un impatto negativo, se il centro di accoglienza non è in grado di garantire un supporto specializzato.

DIRITTO D'ASILO E VITTIME DI TRATTA

In Francia, le persone vittime di tratta possono ottenere lo **status di rifugiato**, se rientrano in determinate categorie; è il caso delle **donne nigeriane, provenienti da Edo State**, vittime di tratta, che hanno deciso di prendere le distanze dalla rete criminale di sfruttamento. Queste donne sono considerate come appartenenti a un determinato gruppo sociale in seguito ad una sentenza del 2015 della Corte Nazionale del Diritto d'Asilo.



Se l'asilo permette di proteggere una certa categoria di persone vittime di tratta, quelle cioè che sono in grado di provare che non sono più in contatto con la rete criminale che le sfruttava e che per tale motivo rischiano delle persecuzioni in caso di rim-

patrio, le operatrici sociali italiane che hanno partecipato alla formazione a Parigi sollevano il problema dell'**assenza di un sistema ufficiale e coordinato di cooperazione** tra le forze dell'ordine, gli organi competenti per il diritto d'asilo e le associazioni.

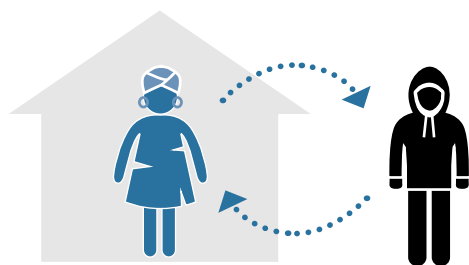
Una **cooperazione tra queste diverse istanze** permetterebbe, come succede in Italia, di **valutare meglio la situazione** di ogni singola persona, potenzialmente vittima di tratta e orientarla verso le istanze competenti a seconda della sua situazione.

ANALISI DELLE PRASSI IN ITALIA



TRATTA DI ESSERI UMANI, DIRITTO DI ASILO E QUESTIONI MIGRATORIE

Nelle varie sessioni di formazione Erasmus+ in Italia, svoltesi tra marzo e maggio 2019, i partecipanti hanno avuto la sensazione che la **situazione politica italiana di quel particolare momento cristallizzasse numerose tensioni sulle problematiche migratorie**. Queste tensioni sembravano almeno in parte **pregiudicare il lavoro a sostegno delle vittime e potenziali vittime di tratta** inserite in un percorso di richiesta d'asilo.

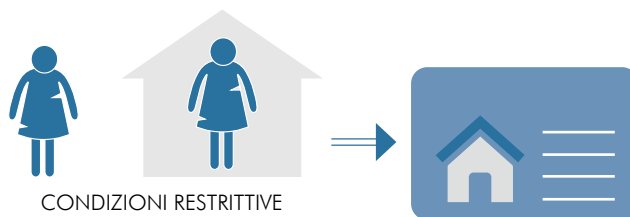


In effetti, una delle partecipanti ha rilevato che le **donne nigeriane**, inserite in un percorso di richiesta d'asilo, sono accolte in centri di prima

accoglienza e in **centri d'accoglienza straordinaria, spesso poco sicuri**, dove vittime potenziali e potenziali trafficanti sono in contatto.

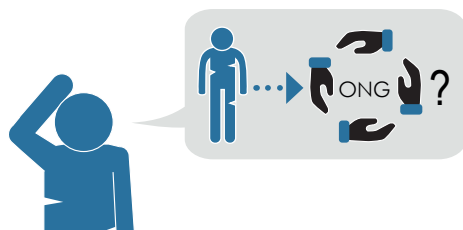
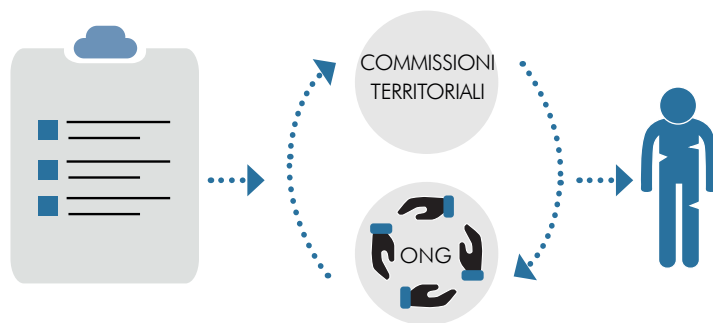
Secondo quanto riportato dai partecipanti alle formazioni in Italia, le **condizioni per ottenere un permesso di soggiorno** per le vittime di tratta sono diventate **più**

restrittive anche per le persone che decidono di integrare un programma di protezione che implica l'accoglienza in un centro specializzato e un controllo sociale sulla persona.



Un elemento positivo rilevato dagli operatori sociali in visita in Italia consiste nella presenza di **protocolli che instaurano una cooperazione** effettiva e formale tra le **commissioni territoriali per il diritto d'asilo** e le **associazioni**

specializzate nella protezione delle vittime di tratta. Tale cooperazione favorisce l'orientamento verso le associazioni delle potenziali vittime di tratta identificate dalle commissioni territoriali.



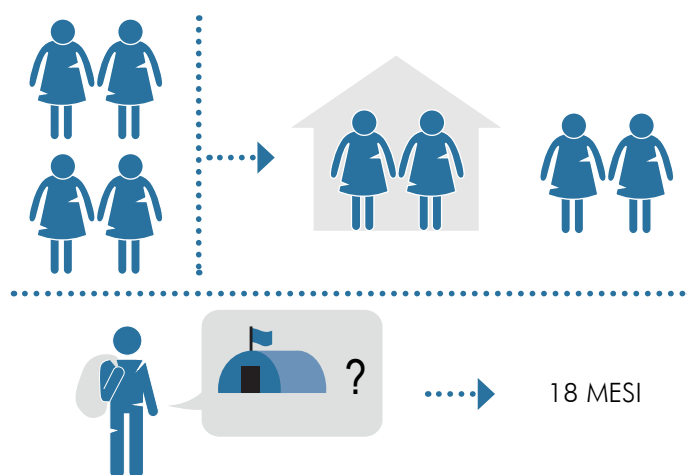
Questa procedura incontra dei **limiti** nella misura in cui per esempio, in base alle informazioni raccolte, **certe persone** identificate

dalle commissioni territoriali **non capiscono le ragioni dell'orientamento** verso le associazioni.

Secondo i partecipanti alle formazioni, questo sistema tenderebbe inoltre a focalizzare il lavoro degli operatori sociali sul **versante giuridico e amministrativo**, per garantire alle persone vittime di tratta l'accesso a un permesso di soggiorno, a discapito del lavoro di presa in conto della loro condizione di vittima di tratta (presa in carico psicologica, sociale, etc.).

I partecipanti alla formazione a Palermo hanno messo in evidenza degli elementi che riguardano la situazione generale in Italia, per esempio l'**insufficienza di luoghi d'accoglienza protetti** per le vittime di tratta e le **procedure di richiesta d'asilo troppo lunghe**. In effetti, in

base alle informazioni raccolte intervistando i diversi operatori italiani incontrati durante la formazione, sembrerebbe che tra il momento in cui la persona arriva in Italia e il momento in cui riceve una risposta definitiva rispetto alla domanda d'asilo possono passare **più di 18 mesi**.



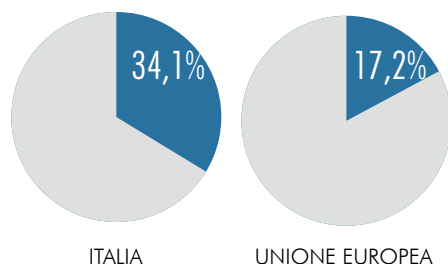
I partecipanti alle sessioni di formazione hanno constatato che anche la **questione delle risorse finanziarie** è significativa e presa molto sul serio

dalle organizzazioni le quali, per non rischiare di scomparire, devono destreggiarsi tra **finanziamenti a livello regionale, nazionale o europeo**.

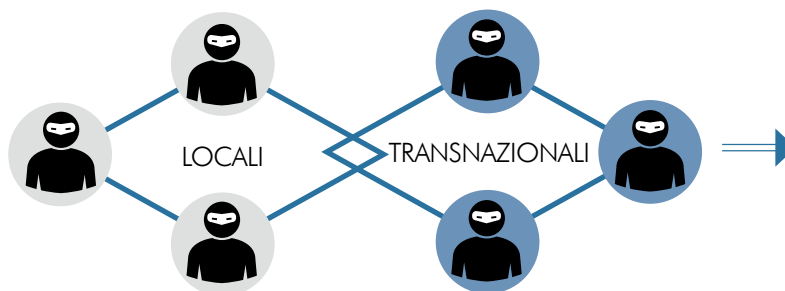
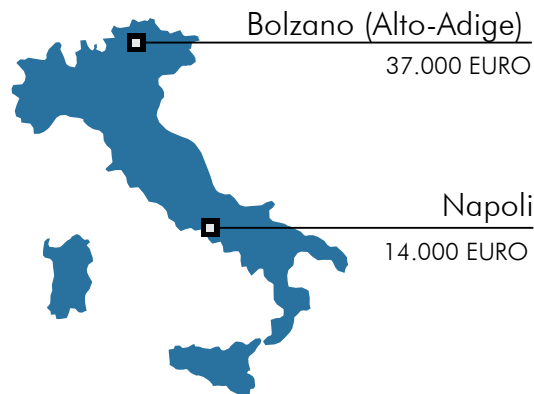


Infatti, in un paese in cui il tasso di disoccupazione per i minori di 25 anni raggiunge il 34,1% contro il 17,2% nell'Unione europea, un napoletano guadagna in media 14.000 euro all'anno, contro 37.000 per un residente di Bolzano (Alto-Adige), la **situazione finanziaria delle associazioni** rende **estremamente difficile il loro lavoro**, per non parlare della presenza e delle **interazioni tra reti criminali locali e reti criminali internazionali**, che gestiscono la tratta di esseri umani.

TASSO DI DISOCCUPAZIONE - MINORI 25 ANNI



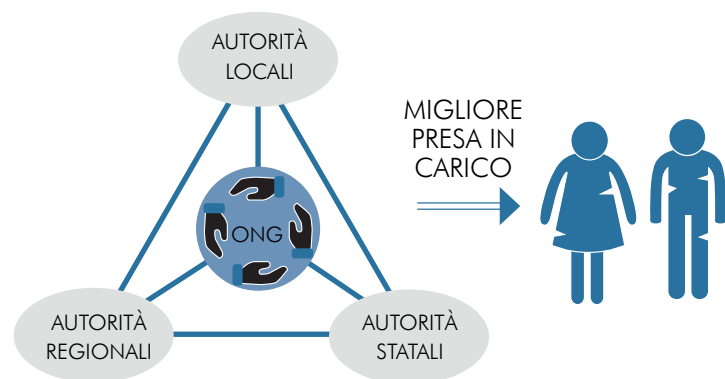
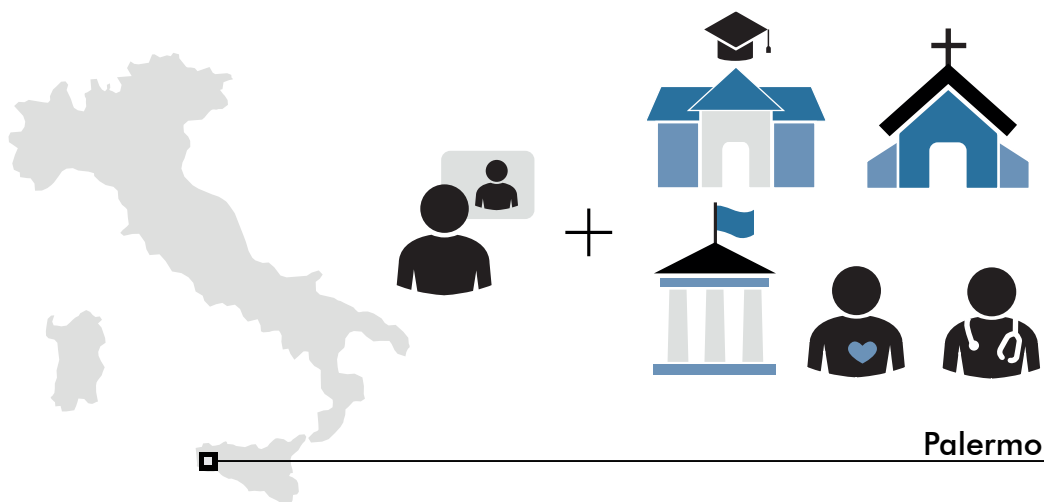
SALARIO MEDIO - DIFFERENZE NORD - SUD



LAVORO
DELLE ASSOCIAZIONI
MOLTO DIFFICILE

In questo contesto, tutti i partecipanti alle formazioni in Italia sono stati positivamente colpiti dalla **volontà** e dall'**impegno degli operatori sociali italiani**, che nonostante le difficoltà sono sempre attivi e presenti sui vari progetti sviluppati dalle rispettive associazioni.

A **Palermo**, terra di accoglienza dei migranti e delle vittime di tratta (potenziali o identificate) al di là dell'impegno degli operatori sociali delle associazioni competenti, i partecipanti alla formazione hanno sottolineato e particolarmente apprezzato la **presenza e l'azione delle università, delle chiese, dei servizi sanitari, di volontari e di attori delle pubbliche istituzioni...**



I partecipanti alle formazioni hanno anche evocato il fatto che le **associazioni italiane partner del progetto Erasmus+** hanno sviluppato e gestiscono da diversi anni delle solide **relazioni partenariali** con le **autorità locali, regionali e statali** che permettono una migliore presa in carico globale delle persone vittime di tratta.

CONTATTI



Agir pour le Lien social
et la Citoyenneté



ASSOCIATION ALC

Coordination du Dispositif National Ac.Sé



28 boulevard Joseph Garnier - 06000 - Nizza, Francia



+33 4 92 15 10 51



ac.se@association-alc.org



Web: <http://acse-alc.org/fr/>

Facebook: <https://www.facebook.com/DispositifAcSe/?ref=nf>

Twitter: https://twitter.com/Dispositif_AcSe



Via Marconi, 2a - 90141 - Palermo, Italia



+39 091 6262694



info@cissong.org



Web: www.cissong.org

Facebook: Ciss Ong / @CooperazioneInternazionaleSudSud

Instagram: cissong

Twitter: cissong



Via Monti Iblei, 45 - 97100 - Ragusa, Italia



+39 0932 228102



info@proximarg.org



Web: www.proximarg.org

Facebook: Facebook: proximacooperativa

CYPRUS REFUGEE COUNCIL



CYPRUS
REFUGEE
COUNCIL



Stasandrou Street 9, Flat 401 - 1060 - Nicosia, Cipro



+357 22205959



+357 22205960



info@cyrefugeecouncil.org



Web: <https://cyrefugeecouncil.org>

Facebook: <https://www.facebook.com/cyrefugeecouncil/>

DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE



Piazza Enrico De Nicola, 46 scala A, primo piano - 80139 - Napoli, Italia



+39 081293390



info@coopdedalus.it

"HOPE FOR CHILDREN" CRC POLICY CENTER



HFC
"Hope
For
Children"



75, Lemesou Avenue, secondo e terzo piano - 2121 - Nicosia, Cipro



00 357 22103234



info@uncrcpc.org



Web: <https://www.uncrcpc.org.cy/>

Facebook: <https://www.facebook.com/Hopeforchildren.crcpolicycenter/>

Twitter: <https://www.instagram.com/hopeforchildrencrcpolicycenter/>



MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO (MZC)



Plaza Cardenal Toledo, 15 2ª planta - 14001 - Córdoba, Spagna



+34 957 082 000



notificaciones@mzc.es



Web:

www.mzc.es

MZC_Educacion

Para el Desarrollo:

<https://www.facebook.com/EducacionparaelDesarrollo>

MZC Cooperación:

<https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/MZC-Cooperaci%C3%B3n-397369437265661/>

Centro Intercultural MZC:

<https://es-es.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Centro-intercultural-MZC-342653389200351/>

Twitter:

@ongdmzc: <https://twitter.com/ongdmzc>

Youtube:

MZC ONGD: <https://www.youtube.com/user/ONGDMZC>

Formacionmzc:

<https://www.youtube.com/user/formacionmzc>



Contrada San Giovanni, 2 - 63074 - San Benedetto del Tronto (AP), Italia



+39 0861 796666



info@ontheroad.coop



Web:

www.ontheroad.coop

Facebook:

<https://www.facebook.com/ontheroadcoop/>

Instagram:

<https://www.instagram.com/ontheroadcoop/>

Twitter:

<https://twitter.com/ontheroadcoop>

ON THE ROAD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE